


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	
	II Atti preparatori	
	Commissione	
98/C 108/01	Proposta di decisione del Consiglio concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante modifica della decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica)	1
98/C 108/02	Proposta di decisione del Consiglio che approva le modificazioni dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET)	3
98/C 108/03	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽¹⁾	6
98/C 108/04	Proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di ossidi di azoto (NO _x) degli aerei subsonici civili a reazione	14
98/C 108/05	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati ACP	17
98/C 108/06	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope	39

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.


(segue)



Prezzo: 30 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 108/07	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope	41
98/C 108/08	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale di attività comunitarie a favore dei consumatori ⁽¹⁾	43
98/C 108/09	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo ⁽¹⁾	48
98/C 108/10	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative	63
98/C 108/11	Proposta di decisione del Consiglio recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro	67
98/C 108/12	Proposta di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate ⁽¹⁾	75
98/C 108/13	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, relativamente all'immissione in commercio in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio ⁽¹⁾	83
98/C 108/14	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	85
98/C 108/15	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio	87
98/C 108/16	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane	91
98/C 108/17	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque [COM(97) 49 def.] ⁽¹⁾	94
98/C 108/18	Proposta di direttiva del Consiglio concernente le condizioni per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea nella Comunità ⁽¹⁾	122
98/C 108/19	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate	138



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del CEE.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante modifica della decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica)

(98/C 108/01)

COM(1998) 2 def. — 98/0006 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

viste le decisioni del Consiglio del 27 novembre 1997 concernenti la conclusione tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia di un accordo di cooperazione e di un accordo nel settore dei trasporti,

considerando che detto accordo di cooperazione comprende un protocollo relativo alla cooperazione finanziaria, il quale prevede la concessione di prestiti da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) a carico delle risorse proprie della Banca stessa per un importo massimo di 150 milioni di ECU fino al 31 dicembre 2000;

considerando che la decisione 97/256/CE del Consiglio accorda alla BEI la garanzia del bilancio comunitario per i prestiti concessi a carico delle risorse proprie della Banca in talune regioni geografiche al di fuori della Comunità; che è opportuno estendere detta garanzia ai prestiti contemplati dal protocollo relativo alla cooperazione finanziaria con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che concedendo la garanzia prevista dalla presente decisione il Consiglio invita la Banca a finanziare progetti in conformità delle disposizioni del protocollo suddetto;

considerando che la decisione 97/256/CE deve pertanto essere modificata;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 97/256/CE è modificata come segue:

- 1) nel titolo, la dizione «...Asia, Sudafrica» è sostituita dalla dizione «...Asia, Sudafrica ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, la dizione «...nei paesi dell'America latina e dell'Asia, nel Sudafrica» è sostituita dalla dizione «...nei paesi dell'America latina e dell'Asia, nel Sudafrica e nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;

3) all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, la dizione «7 105 milioni di ECU» è sostituita dalla dizione «7 255 milioni di ECU»;

4) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il quinto trattino seguente:

«— ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 150 milioni di ECU»;

5) all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, la dizione «...per i paesi dell'America latina e dell'Asia e dal 1° luglio 1997 per il Sudafrica» è sostituita dalla dizione «...per i paesi dell'America latina e dell'Asia, dal 1° luglio 1997 per il Sudafrica e dal 1° gennaio 1998 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;

6) all'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il sesto trattino seguente: «— ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

Articolo 2

All'accordo concluso tra la Commissione e la BEI di cui all'articolo 5 della decisione 97/256/CE sono apportate le modifiche corrispondenti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta di decisione del Consiglio che approva le modificazioni dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET)

(98/C 108/02)

COM(1998) 13 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che ai fini dell'attuazione del progetto JET il Consiglio ha istituito con la decisione 78/471/Euratom⁽¹⁾ l'impresa comune Joint European Torus (JET) e approvato il suo statuto, modificato da ultimo dalla decisione 96/305/Euratom⁽²⁾;

considerando che gli articoli 4 e 8 dello statuto del JET devono essere modificati in seguito alla sentenza emessa dal Tribunale di prima istanza del 12 dicembre 1996 nei procedimenti riuniti T-177/94 e T-377/94;

considerando che il Forschungszentrum Jülich GmbH (KFA) ha notificato il suo recesso dall'impresa comune con effetto decorrente dal 31 dicembre 1997; che il Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) ha chiesto di aderire all'impresa comune con effetto decorrente dal 1° gennaio 1998; che il consiglio del JET ha approvato tali atti di recesso e adesione all'impresa comune e le modifiche dello statuto che si sono rese di conseguenza necessarie;

considerando che, in seguito alla conclusione di un contratto di associazione tra Euratom e la Dublin City

University (DCU), la Dublin City University sostituisce l'Irlanda nella funzione di membro irlandese dell'impresa comune; che l'Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional sostituisce la Junta Nacional de Investigaçāo Científica e Tecnológica nella funzione di membro portoghese dell'impresa comune; che il consiglio del JET ha approvato le modifiche dello statuto rese necessarie da tali cambiamenti;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione europea, l'Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ha chiesto di aderire all'impresa comune JET; che il consiglio del JET ha approvato tale adesione all'impresa comune e le modifiche dello statuto rese necessarie dalla stessa;

considerando che il consiglio del JET ha approvato un'ulteriore modifica dello statuto in conseguenza dell'adozione delle nuove leggi britanniche sulle società del 1985 e del 1989,

DECIDE:

Articolo 1

Le modificazioni dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET), allegate alla presente decisione, sono approvate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 151 del 7.6.1978, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 117 del 14.5.1996, pag. 9.

ALLEGATO

1. L'articolo 1.3 dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET) è sostituito dal testo seguente:

«1.3. L'impresa comune è costituita dai seguenti membri:

la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominata "Euratom"),

lo Stato belga (in seguito denominato "Belgio"), che agisce per proprio conto (Laboratoire de physique des plasmas de l'Ecole royale militaire — Laboratorium voor plasmaphysica van de Koninklijke Militaire School) e per conto della libera Università di Bruxelles (Service de physique statistique, plasmas et optique non linéaire de l'ULB) e del Centre d'études de l'énergie nucléaire (CEN)/Studiecentrum voor Kernenergie (SCK),

il Centro di Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, Spagna (in seguito denominato "CIEMAT"),

le Commissariat à l'énergie atomique, Francia (in seguito denominato "CEA"),

l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (in seguito denominato "ENEA", che dal 1° gennaio 1986 rappresenta tutte le attività italiane dipendenti dal programma fusione Euratom, comprese quelle del Consiglio nazionale delle ricerche, CNR),

la Repubblica ellenica (in seguito denominata "Grecia"),

il Forschungszentrum Karlsruhe, Repubblica federale di Germania (in seguito denominato "FZK"),

il Forskningscenter Risø, Danimarca, (in seguito denominato "Risø"),

il Granducato di Lussemburgo (in seguito denominato "Lussemburgo"),

l'Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional, Portogallo (in seguito denominato "ICCTI"),

la Dublin City University, Irlanda (in seguito denominata "DCU"),

il Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. — Institut für Plasmaphysik, Repubblica federale di Germania (in seguito denominato "IPP"),

il Swedish Natural Science Research Council (in seguito denominato "NFR"),

la Confederazione svizzera (in seguito denominata "Svizzera"),

il Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, Paesi Bassi (in seguito denominato "FOM"),

la United Kingdom Atomic Energy Authority (in seguito denominata "Authority" o "Organizzazione ospitante"),

il Technology Development Centre of Finland (in seguito denominato "TEKES"),

l'Österreichische Akademie der Wissenschaften, Austria (in seguito denominato "ÖAW").»

2. Gli articoli 4.1.1 e 4.1.2 sono sostituiti dal testo seguente:

«4.1.1. I membri dell'impresa comune sono rappresentati in seno al Consiglio del JET nel modo seguente e il voto di ciascun gruppo di due rappresentanti è ponderato nei termini indicati:

Rappresentante	Numero dei rappresentanti	Ponderazione del voto
Euratom	2	5
Belgio	2	2
CIEMAT	2	3
CEA	2	5
ENEA	2	5
Grecia	2	1

Rappresentante	Numero dei rappresentanti	Ponderazione del voto
Risø	2	2
Lussemburgo	2	1
DCU	2	1
ICCTI	2	2
IPP e FZK congiuntamente	2	5
NFR	2	2
Svizzera	2	2
FOM	2	2
Authority	2	5
TEKES	2	2
ÖAW	2	2

4.1.2. Perché le decisioni del consiglio del JET possano essere adottate occorrono almeno 31 voti favorevoli.»

3. L'articolo 4.2.2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

«d) designa il direttore generale e il personale dirigente del progetto e stabilisce la durata del loro distacco, approva la struttura generale del gruppo di lavoro del progetto e stabilisce le procedure di distacco e di gestione del personale;».

4. Gli articoli 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.7 sono sostituiti dal testo seguente:

«8.1. Il gruppo di lavoro del progetto assiste il direttore del progetto nell'esercizio delle sue funzioni. Il personale del gruppo deve risultare nell'organigramma del personale, quale figura nel bilancio annuale. Esso è composto da personale proveniente dai membri dell'impresa comune, come stabilito all'articolo 8.3.

8.3. I membri dell'impresa comune, che hanno concluso con Euratom un contratto di associazione oppure un contratto a tempo determinato nel quadro del programma fusione Euratom negli Stati membri in cui non esistono associazioni (in seguito denominati "organismi di provenienza"), mettono a disposizione dell'impresa comune personale scientifico, tecnico e amministrativo qualificato.

8.4. Il personale messo a disposizione dagli organismi di provenienza è distaccato presso l'impresa comune e:

- rimane alle dipendenze dell'organismo di provenienza durante il periodo di distacco alle condizioni di impiego determinate da tale organismo;
- ha diritto, durante il periodo di distacco, a un'indennità come stabilito dai "regolamenti applicabili al distacco del personale degli organismi di provenienza presso l'impresa comune", che sono adottati dal consiglio del JET in conformità dell'articolo 8.5.

8.5. Il consiglio del JET adotta le procedure specifiche per la gestione del personale (ivi compresi i "regolamenti applicabili al distacco del personale degli organismi di provenienza presso l'impresa comune"), nonché il regime transitorio applicabile al gruppo di lavoro del progetto assegnato all'impresa comune dalla Commissione e dall'organizzazione ospitante prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni.

8.7. Tutte le spese per il personale, ivi compreso il rimborso delle spese relative al personale distaccato sostenute dagli organismi di provenienza nonché le spese relative al personale assegnato all'impresa comune dalla Commissione e dall'organizzazione ospitante prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, sono a carico dell'impresa comune.»

5. Gli articoli 8.8 e 8.9 sono soppressi.

6. L'articolo 22.2 è sostituito dal testo seguente:

«22.2. Fatte salve le disposizioni del terzo paragrafo dell'articolo 49 del trattato che istituisce l'Euratom, per evitare qualsiasi malinteso, l'impresa comune non è considerata come una società ai sensi delle leggi del Regno Unito sulle società del 1985 e del 1989.»

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁽¹⁾

(98/C 108/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 625 def. — 97/0359 (COD)

(Presentata dalla Commissione il 21 gennaio 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e gli articoli 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

- (1) considerando che il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento, nonché alla creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno; che l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi;
- (2) considerando che il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell'informazione in Europa; che ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi; che sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per fissare tale quadro normativo; che il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione dei nuovi prodotti e servizi, nonché la creazione e l'utilizzazione del loro contenuto creativo;
- (3) considerando che un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto, promuoverà notevoli investimenti in creatività ed innovazione, comprese le infrastrutture delle reti, e di

conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti e la tecnologia dell'informazione che, più in generale, numerosi settori industriali e culturali; che ciò salvaguarderà l'occupazione ed incoraggerà la creazione di nuovi posti di lavoro;

- (4) considerando che lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento; che, mentre non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, occorrerà adattare ed integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche quali le nuove forme di utilizzazione;
- (5) considerando che, senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione della proprietà intellettuale e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa; che l'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale; che tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente; che l'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi;
- (6) considerando che anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve, di conseguenza, essere adattato e completato ai fini del buon funzionamento del mercato interno; che a tal fine devono essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon

funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione in Europa, e che devono essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno;

- (7) considerando che le varie implicazioni sociali, societarie e culturali della società dell'informazione richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi;
- (8) considerando che ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale; che la loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, artisti interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale; che si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà;
- (9) considerando che, per continuare la loro attività creativa ed artistica, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori devono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere; che gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sono considerevoli; che un'adeguata protezione giuridica della proprietà intellettuale è necessaria per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti;
- (10) considerando che un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale; che l'articolo 128 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta;
- (11) considerando che la conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il «trattato dell'OMPI sulla proprietà intellettuale» e il «trattato dell'OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi», relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche; che detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda la cosiddetta «digital agenda» e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale; che la Comunità e la maggior

parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e che sono già in corso le procedure per la loro ratifica; che la presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali;

- (12) considerando che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, e che essa verrà trattata sul piano orizzontale nel contesto di una direttiva di prossima adozione intesa a chiarire e ad armonizzare vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione, compreso il commercio elettronico; che tale iniziativa legislativa dovrebbe entrare in vigore, per quanto possibile, entro tempi analoghi a quelli previsti per la presente direttiva;
- (13) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie esistenti nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, salvo quanto diversamente previsto dalla direttiva stessa;
- (14) considerando che la presente direttiva ha lo scopo di definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari titolari del diritto e ciò nel rispetto dell'«acquis» comunitario; che è necessaria una definizione generale di tali atti per garantire la certezza giuridica nel mercato interno;
- (15) considerando che la presente direttiva deve armonizzare il diritto applicabile alla comunicazione di opere al pubblico, laddove ciò non è stato ancora fatto nel quadro della vigente legislazione comunitaria;
- (16) considerando che deve avviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di tutela degli atti di trasmissione «on-demand», su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una tutela armonizzata a livello comunitario; che tale protezione dovrebbe attribuire a tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive «on-demand»; che tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto; che tale diritto non comprende la comunicazione privata;
- (17) considerando che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva;
- (18) considerando che la protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera

incorporata in un supporto tangibile; che la prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità; che tale diritto non deve ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità;

- (19) considerando che la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line»; che ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto; che, diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono;
- (20) considerando che i diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi;
- (21) considerando che deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti; che le deroghe alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico; che le differenze esistenti nelle limitazioni ed eccezioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi; che tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere; che, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni devono essere definite in modo più uniforme; che il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno;
- (22) considerando che la presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico; che talune eccezioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione; che tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno; che è auspicabile che gli Stati membri applichino in modo coe-

rente tali eccezioni e che ciò verrà verificato in futuro al momento dell'esame della legislazione di attuazione;

- (23) considerando che si deve prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, compiuti nell'ambito di un procedimento tecnologico e in relazione ad esso, che sono effettuati all'unico scopo di consentire l'utilizzazione di un materiale protetto e che non possiedono un proprio valore economico distinto; che a queste condizioni tale eccezione si applica anche alla realizzazione di copie «cache» o al browsing;
- (24) considerando che si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni in determinati casi, ad esempio per utilizzazioni a scopo didattico e scientifico, o da parte di istituzioni pubbliche quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari;
- (25) considerando che gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, laddove previsti, forti ostacoli al mercato interno e che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione in relazione alla reprografia;
- (26) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato; che si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per compensare i titolari dei diritti del pregiudizio subito; che le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell'informazione; che la copia digitale privata non è ancora diffusa e il suo impatto economico non è ancora pienamente noto; che appare pertanto giustificato non procedere a un'ulteriore armonizzazione di tali eccezioni in questa fase; che la Commissione seguirà attentamente gli sviluppi del mercato in ordine alla riproduzione digitale a fini privati e consulterà le parti interessate, nella prospettiva di adottare provvedimenti appropriati;
- (27) considerando che, all'atto dell'applicazione dell'eccezione per la riproduzione a fini privati, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ad ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci; che tali

eccezioni non dovrebbero ostacolare l'uso di misure tecnologiche;

- (28) considerando che gli Stati membri possono prevedere un'eccezione a favore di organismi accessibili al pubblico, quali per esempio le biblioteche non aventi fini di lucro e le istituzioni equivalenti; che tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione; che detta eccezione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «on-line» di opere o materiali protetti; che la presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati di istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/98/CEE⁽²⁾;
- (29) considerando che la facoltà di applicare le previste eccezioni deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali; che le eccezioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti; che l'introduzione di tali eccezioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico; che è pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti;
- (30) considerando che lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari del diritto di utilizzare misure tecnologiche per prevenire ed impedire la violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto *sui generis* previsti dalla legge; che esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione della protezione tecnica offerta da tali sistemi; che per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte le attività che rendono possibile o agevolano l'elusione di tali misure senza averne titolo; che una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che ostacolano e/o impediscono in modo efficace la violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi al diritto d'autore o di diritti *sui generis* previsti dalla legge; che tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività aventi una finalità o un uso,

rilevanti sotto il profilo commerciale, non finalizzati all'elusione della protezione tecnica;

- (31) considerando che una protezione giuridica armonizzata non dovrebbe ostacolare la decompilazione autorizzata dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/98/CEE;
- (32) considerando che sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato digitale; che, dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare luogo ad un'incompatibilità di sistemi all'interno della Comunità; che dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità dei diversi sistemi; che sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi utilizzati su scala mondiale;
- (33) considerando che lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare su rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera e i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzazione dell'opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi; che sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie dalle quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni; che, per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività;
- (34) considerando che le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento «on-line»; che le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, tra le loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.

⁽²⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (35) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva . . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . , sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato⁽⁵⁾;
- (36) considerando che gli Stati membri devono prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva; che devono adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni; che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
- (37) considerando che, per conformarsi al trattato dell'OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e le riproduzioni fonografiche, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE devono essere modificate;
- (38) considerando che, dopo un periodo di due anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva, la Commissione deve presentare una relazione sulla sua applicazione; che tale relazione deve esaminare in particolare se le condizioni stabilite dalla direttiva abbiano consentito il buon funzionamento del mercato interno e proporre se necessario l'adozione di provvedimenti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva riguarda la protezione giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo ove diversamente previsto, la presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di:
 - a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
 - b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
 - c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
 - d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
 - e) tutela giuridica delle banche di dati.

⁽⁵⁾ GU L . . .

CAPITOLO II

DIRITTI ED ECCEZIONI

Articolo 2

Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

- a) dell'originale e delle copie delle loro opere, per quanto riguarda gli autori;
- b) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori;
- c) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di fonogrammi;
- d) dell'originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
- e) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda gli organismi di diffusione radiotelevisiva.

Articolo 3

Diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di messa a disposizione di opere o materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, degli originali e delle copie delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
 - a) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori;
 - b) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di fonogrammi;
 - c) dell'originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
 - d) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda gli organismi di diffusione radiotelevisiva.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali protetti, indicati al paragrafo 2, e neppure con la loro messa a disposizione del pubblico.

Articolo 4

Diritto di distribuzione

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell'originale delle loro opere o di loro copie.

2. Il diritto di distribuzione nella Comunità dell'originale o di copie delle loro opere non si esaurisce, tranne nel caso in cui la prima vendita o altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Articolo 5

Eccezioni alla protezione di cui agli articoli 2 e 3

1. Il diritto di cui all'articolo 2 non sussiste per gli atti di riproduzione temporanea di cui allo stesso articolo che formano parte integrante di un procedimento tecnologico eseguito all'unico scopo di consentire l'utilizzo di un'opera o di altri materiali protetti e che non hanno rilevanza economica propria.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

- a) le riproduzioni su carta o supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi;
- b) le riproduzioni su supporti di registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuati da una persona fisica ad uso privato e per fini non commerciali;
- c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da organismi accessibili al pubblico e non tendenti all'acquisizione di un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

- a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;

b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap visivo o auditivo, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;

c) nel caso di utilizzo di estratti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo;

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi la fonte, che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

e) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per il corretto svolgimento di una procedura amministrativa o giudiziaria.

4. Le suddette eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono applicate esclusivamente a casi specifici e determinati e non vengono interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto o sia in contrasto con la normale utilizzazione delle loro opere o materiali protetti.

CAPITOLO III

TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI

Articolo 6

Obblighi relativi alle misure tecnologiche

1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro le attività, compresa la fabbricazione o la distribuzione di dispositivi o la prestazione di servizi, che non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere la protezione e che siano svolte da interessati consapevoli o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli del fatto che tali attività rendono possibile o facilitano l'indebita elusione di efficaci misure tecnologiche volte a proteggere i diritti d'autore o i diritti connessi previsti dalla legge o il diritto *sui generis* previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

2. Ai fini del presente articolo, per «misure tecnologiche» si intendono tutti i dispositivi, i prodotti o le componenti incorporate in procedimenti, dispositivi o prodotti destinati a prevenire o impedire la violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto *sui generis* previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'opera o altro materiale protetto vengano resi accessibili all'utente solo tramite l'applicazione di un codice di accesso o di un procedimento, inclusa la decrittazione, la ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale, con l'autorizzazione dei titolari dei diritti.

Articolo 7

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza autorizzazione i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere o di altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza autorizzazione le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

ove chi compie tali atti sia consapevole o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, così facendo, di indurre, rendere possibile o agevolare una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto *sui generis* previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

2. Ai fini del presente articolo, per «informazioni sul regime dei diritti» s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto *sui generis* di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare del diritto, o qualunque informazione circa le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

La disposizione di cui al primo comma si applica quando una qualsiasi di queste informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto *sui generis* di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8

Sanzioni e mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni o chiedere un provvedimento ingiuntivo e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione.

Articolo 9

Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data indicata all'articolo 11, paragrafo 1, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o soddisfano i criteri di protezione previsti dalla presente direttiva o dalle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La presente direttiva lascia impregiudicato qualsiasi atto di utilizzazione economica eseguito prima della data di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

3. La presente direttiva non si applica ai contratti conclusi o ai diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore.

4. In deroga al paragrafo 3, ai contratti relativi all'utilizzazione economica di opere e di altri materiali protetti, in vigore alla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, si applicano le disposizioni della presente direttiva a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore, se a tale epoca tali contratti sono ancora in esecuzione.

Articolo 10

Adeguamenti tecnici

1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:

- a) l'articolo 7 è soppresso;

b) l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Possono essere applicate limitazioni solo in casi specifici e determinati ed esse non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti o sia in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti».

2. L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE è sostituito dal testo seguente:

«2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione.»

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole altresì il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Entro la fine del secondo anno dalla data di cui al paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina, tra l'altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8. Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 7 A del trattato, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) degli aerei subsonici civili a reazione

(98/C 108/04)

COM(97) 629 def. — 97/0349 (SYN)

(Presentata dalla Commissione il 22 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che la comunicazione della Commissione «L'industria aeronautica europea: prime constatazioni e proposte per azioni comunitarie»⁽¹⁾, approvata dal Consiglio, indica chiaramente la necessità di risolvere i problemi ambientali che limitano la futura crescita dell'industria dell'aviazione;

considerando che la comunicazione della Commissione «Libro verde relativo all'impatto dei trasporti sull'ambiente: una strategia comunitaria per uno sviluppo sostenibile dei trasporti nel pieno rispetto dell'ambiente»⁽²⁾ sottolinea la crescente preoccupazione suscitata dalle emissioni di ossido di azoto (NO_x) ad alta altitudine e che la comunicazione della Commissione «Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti — Una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile»⁽³⁾ indica chiaramente la necessità di stabilire progressivamente norme più severe per le emissioni gassose prodotte dai vari settori di trasporto e include espressamente nel suo programma di azione norme più rigorose per le emissioni di NO_x prodotte dagli aerei;

considerando che l'applicazione di norme di emissione agli aerei subsonici civili a reazione ha importanti conseguenze per la fornitura di servizi di trasporto aereo, in particolare nei casi in cui le norme impongono restrizioni al tipo di aereo operabile dai vettori aerei ed incoraggia investimenti nei modelli di aereo più recenti e meno inquinanti;

considerando che il «Programma politico e di azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile»⁽⁴⁾ indica chiaramente l'importanza del problema dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, la necessità di intervenire per proteggere l'atmosfera;

considerando che gli NO_x emessi dagli aerei nella troposfera superiore influenzano la formazione dell'ozono, che l'ozono nella troposfera superiore contribuisce al potenziamento dell'effetto serra e che sono in corso ricerche per quantificare e descrivere più accuratamente l'impatto delle emissioni di NO_x degli aerei sull'ozono stratosferico e sul clima;

considerando che il traffico aereo dovrebbe raddoppiare nel 2010 e che in mancanza di controlli più severi le emissioni di NO_x aumenteranno parallelamente all'incremento del traffico;

considerando che la maggior parte dei moderni motori di aerei è già in grado di limitare notevolmente le emissioni di NO_x;

considerando che in base al principio della precauzione, in attesa che siano disponibili maggiori dati scientifici sugli effetti delle emissioni di NO_x degli aerei, occorre ridurre il tasso di aumento di queste emissioni introducendo norme coerenti con le prestazioni delle nuove tecnologie, senza imporre costi eccessivi;

considerando che nel novembre 1993 l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha modificato la sua norma applicabile alle emissioni gassose degli aerei civili, parte III, capitolo 2, volume II dell'allegato 16 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, seconda edizione (luglio 1993), al fine di ridurre del 20 % il livello regolamentare di NO_x; che questa riduzione non tiene conto del previsto incremento del traffico né della capacità tecnica;

considerando che nel dicembre 1995 alla terza riunione del Comitato «Aviazione e protezione ambientale» dell'ICAO (Committee on Aviation Environmental Protection — CAEP 3) è stato raccomandato in base alle informazioni scientifiche e tecniche disponibili, un rafforzamento del 16 % della norma sulle emissioni di NO_x, per fornire alla luce del crescente traffico aereo un'adeguata protezione ambientale;

⁽¹⁾ COM(92) 164 def. del 29 aprile 1992.

⁽²⁾ COM(92) 46 def. del 20 febbraio 1992.

⁽³⁾ COM(92) 494 def. del 2 dicembre 1992.

⁽⁴⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

considerando che in assenza di un'azione a livello internazionale è opportuno e giustificato che la Comunità introduca misure per ridurre le emissioni di NO_x in linea con quelle raccomandate dalla CAEP 3, nella misura in cui tali misure non creano ostacoli superflui agli scambi internazionali; che si dovrebbero introdurre nella Comunità norme di emissioni più severe mediante una regola di non iscrizione che non avrà ripercussioni sui vettori dei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'obiettivo della presente direttiva è di stabilire norme che limitino la futura registrazione negli Stati membri di taluni aerei subsonici civili a reazione per ridurre il livello globale delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x).

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché gli aerei subsonici civili a reazione dotati di motori di un tipo o modello la cui data di fabbricazione del primo esemplare del modello di produzione è successiva al 31 dicembre 1999 o per i quali la data di produzione del singolo motore è successiva al 31 dicembre 2007 non siano iscritti nei registri, tranne se questi motori sono di un tipo che produce livelli di emissioni di NO_x, misurati e calcolati conformemente alle procedure della parte III, capitolo 2, volume II dell'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, seconda edizione (luglio 1993), non superiori ad un livello regolamentare calcolato in base alle formule di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Entro e non oltre quattro anni dall'attuazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati degli studi in corso ed una valutazione dello sviluppo delle emissioni di NO_x degli aerei.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 1999, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a partire dal 31 dicembre 1999.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 4 nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Formule per determinare i livelli regolamentari di cui all'articolo 2.

1. Per motori con una spinta massima caratteristica superiore a 89,0 kN:

$$D_p/F_{00} = 19 + 1,6 \pi_{00}$$

2. Per motori con una spinta massima caratteristica compresa tra 26,7 kN e 89,0 kN

$$D_p/F_{00} = 37,572 + 1,6 \pi_{00} - 0,2087 F_{00}$$

dove

D_p rappresenta la massa di qualsiasi inquinante gassoso emesso durante il ciclo di riferimento delle emissioni nelle fasi di atterraggio e di decollo;

F_{00} rappresenta la potenza nominale;

π_{00} rappresenta il rapporto della pressione di riferimento.

Il simboli di cui sopra sono definiti nella parte I, capitolo 1, volume II dell'allegato 16 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, seconda edizione (luglio 1993).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati ACP

(98/C 108/05)

COM(1998) 11 def. — 98/0009 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in seguito denominata «convenzione», è stata stipulata per una durata di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990; che è stata tuttavia prevista la possibilità di modificarne le disposizioni nell'ambito di una revisione intermedia;

considerando che, in applicazione della facoltà suddetta, il 4 novembre 1995 è stato firmato all'isola Maurizio un accordo che modifica la convenzione in parola;

considerando che occorre emanare, a titolo di misure transitorie applicabili fino all'entrata in vigore dell'accordo suddetto, disposizioni intese a consentire un'applicazione anticipata di talune modifiche della convenzione;

considerando che la convenzione prevede all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), che i prodotti originari degli Stati ACP:

- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato CE, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato CE oppure
- soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della Politica agricola comune,

siano importati nella Comunità in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti:

- i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;
- ii) per i prodotti diversi da quelli di cui al punto i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita;

considerando che la convenzione prevede all'articolo 168, paragrafo 2, lettera d), che il regime di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo entri in vigore contemporaneamente alla convenzione e resti in applicazione per tutta la durata di quest'ultima;

considerando che, conformemente alla decisione del Consiglio ACP-CE, del 22 aprile 1997, che approva l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e i paesi ACP relativo all'allegato XL della quarta convenzione ACP-CE per quanto riguarda la dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui al relativo articolo 168, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e all'articolo 1, lettera j) della decisione n. 6/95 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 1995, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stato deciso di applicare agli Stati ACP firmatari dell'accordo sulla revisione intermedia della

convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e quindi prima dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, il regime previsto all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) concernente gli scambi di prodotti agricoli ed alimentari;

considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori in causa istituiscono regimi di scambi con i paesi terzi;

considerando che, da una parte, i suddetti regimi di scambi prevedono, all'importazione di una serie di prodotti, soltanto l'applicazione dei dazi doganali; che, dall'altra, questi regimi comportano l'applicazione di dazi doganali composti, in particolare per talune carni e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, da un'aliquota ad valorem e da un'aliquota specifica, nonché l'applicazione di altre misure per l'importazione di prodotti della pesca, di determinati ortofrutticoli e dei grassi; che gli obblighi della Comunità nei confronti degli Stati ACP in virtù dell'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) della convenzione possono essere rispettati se si esonerano totalmente o parzialmente i prodotti in questione, originari degli Stati ACP, dai dazi all'importazione;

considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione dei dazi all'importazione è quella che figura all'articolo 20 del codice doganale⁽¹⁾;

considerando che è opportuno precisare che i vantaggi derivanti dall'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) della convenzione sono accordati soltanto ai prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che è allegato alla convenzione e la cui applicazione anticipata è stata decisa con il regolamento (CEE) n. 714/90;

considerando che, a seconda dei casi, è inoltre opportuno subordinare detti vantaggi a talune condizioni nonché limitarli a determinati quantitativi annuali e pluriennali;

considerando che i vantaggi tariffari derivanti dall'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) della convenzione sono calcolati sulla base delle aliquote della tariffa doganale comune e secondo le regole che la disciplinano; che, tuttavia, essi dovrebbero essere calcolati sulla base del dazio autonomo qualora, per i prodotti in causa, non esista alcun dazio convenzionale o qualora il dazio autonomo sia inferiore a quello convenzionale;

considerando che sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare e che è quindi opportuno prevedere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP in questi dipartimenti per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati; che è opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 168, paragrafo 2 della convenzione, in particolare in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti;

considerando che occorre precisare che sono applicabili clausole di salvaguardia previste nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e nelle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune;

considerando che, nel quadro dei negoziati per la revisione intermedia della convenzione di Lomé, è stato deciso che le modifiche del regime saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996; che è quindi necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento e l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 715/90 a decorrere da questa stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento è applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I.
2. Le regole di origine applicabili a tali prodotti importati dagli Stati ACP sono quelle contenute nel protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

TITOLO I

Carni bovine

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97⁽³⁾, sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali ad valorem.

Qualora le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 e 1602 90 61 originari di uno Stato ACP superino, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno in cui, tra il 1969 e il 1974, sono state registrate le importazioni comunitarie più consistenti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7%, il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospeso per i prodotti di detta origine.

In tal caso la Commissione presenta una relazione al Consiglio che, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il regime da applicare alle importazioni in questione.

I dazi doganali applicabili all'importazione di preparazioni omogeneizzate di carni bovine, fegati di bovini, sangue di bovini di cui ai codici NC ex 1602 10 00, ex 1602 20 90 ed ex 1602 90 10 sono diminuiti del 16%.

Articolo 3

Le aliquote specifiche dei dazi doganali (dazi all'importazione diversi dai dazi doganali), applicate ai prodotti originari degli Stati ACP e contemplate all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, sono diminuite, nei limiti fissati per paese e nel limite globale di cui all'articolo 4, del 92% delle aliquote specifiche dei dazi doganali (dazi all'importazione diversi dai dazi doganali) in vigore alla data dell'importazione.

Articolo 4

1. La diminuzione delle aliquote specifiche dei dazi doganali (dazi all'importazione diversi dai dazi doganali) di cui all'articolo 3 verte, per anno civile e per paese, sui seguenti quantitativi espressi in carne bovina disossata:

Botswana:	18 916 tonnellate
Kenya:	142 tonnellate
Madagascar:	7 579 tonnellate
Swaziland:	3 363 tonnellate
Zimbabwe:	9 100 tonnellate
Namibia:	13 000 tonnellate

La diminuzione è applicabile ad un importo di 52 100 tonnellate, sul quale sono imputati i quantitativi esportati dal paese in questione, entro i limiti delle quote annuali sopra indicate.

Se le consegne non superano tale importo, si applica la procedura di cui al paragrafo 2.

2. Se uno Stato ACP non è in grado di fornire la quota annuale di cui al paragrafo 1 o, in caso di diminuzione, prevedibile o accertata, delle esportazioni in seguito a calamità quali siccità, cicloni o malattie degli animali, non desiderasse beneficiare della possibilità di una consegna durante l'anno in corso o l'anno successivo, può essere decisa, dietro sua richiesta, presentata al più tardi il 1° settembre di ogni anno e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 30, una ripartizione diversa tra gli altri Stati interessati dei quantitativi di cui al paragrafo 1, entro il limite di 52 100 tonnellate.

⁽²⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 25.

TITOLO II

Ovini, caprini e relative carni*Articolo 5*

1. I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali ad valorem.
2. In deroga al paragrafo 1:
 - gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune, applicabili all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, e delle carni della specie ovina e caprina, diverse da quelle della specie ovina domestica, dei codici NC 0204, 0210 90 11 e 0201 90 19, non sono applicati nel limite di un contingente annuo di 100 tonnellate;
 - gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune, applicabili all'importazione di carni della specie ovina domestica dei codici NC 0204, 0210 90 11 e 0210 90 19, sono diminuiti del 65 % nel limite di un contingente di 500 tonnellate per anno civile, da imputare sui quantitativi previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85.
3. I dazi doganali applicabili all'importazione di preparazioni omogeneizzate di carni ovine e caprine, di fegati di ovini e caprini e di sangue di ovini e caprini dei codici NC ex 1602 10 00, ex 1602 20 90 ed ex 1602 90 10 sono diminuiti del 16 %.

TITOLO III

Pollame e carni di pollame*Articolo 6*

1. Le aliquote specifiche dei dazi doganali applicabili all'importazione di pollame vivo, grasso e frattaglie di pollame dei codici NC 0105, 0209 00 90, 0210 90 71, 0210 90 79 e 1501 00 90 sono diminuite del 16 %.
2. I dazi doganali applicabili all'importazione di carne di pollame di cui al codice NC 0207 sono diminuiti del 65 % entro il limite di un contingente di 400 tonnellate per anno civile.
3. I dazi doganali applicabili all'importazione delle preparazioni o delle conserve di carne o di frattaglie dei codici NC 1602 31, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90 e 1602 39 sono diminuiti del 65 % entro il limite di un contingente di 500 tonnellate per anno civile.

TITOLO IV

Prodotti lattiero-caseari*Articolo 7*

1. I dazi doganali applicabili all'importazione di latte e di crema di latte, concentrati o con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti di cui al codice NC 0402 e dei formaggi e latticini di cui al codice NC 0406 sono diminuiti del 65 % entro il limite di un contingente di 1000 tonnellate, per anno civile, per ciascuno dei codici NC 0402 e 0406.
2. I dazi doganali applicabili all'importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0401, da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 10, 0404 90, 0405, 1702 11 00, 1702 19 00, 2106 90 51, 2309 10 15, 2390 10 19, 2309 10 39, 2309 10 59, 2309 10 70, 2309 90 35, 2309 90 39, 2309 90 49, 2309 90 59 e 2309 90 70 sono diminuiti del 16 %.

TITOLO V

Uova

Articolo 8

I dazi doganali applicabili all'importazione di uova di volatili di cortile dei codici NC 0407 00 11, 0407 00 19, 0407 00 30 nonché di uova di volatili e tuorli dei codici NC 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80 sono diminuiti del 16 %.

TITOLO VI

Animali vivi della specie suina e carni suine

Articolo 9

1. I dazi doganali applicabili all'importazione di animali vivi della specie suina domestica diversi dai riproduttori di razza pura dei codici NC 0103 91 10, 0103 92 11 e 0103 92 19, di strutto ed altri grassi di maiale dei codici NC 1501 00 11 e 1501 00 19, di preparazioni e conserve, di frattaglie o di sangue di suini dei codici NC 1602 10 00, 1602 20 90, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49, ex 1602 90 10 e 1602 90 51, e di paste alimentari farcite del codice NC 1902 20 30 sono diminuiti del 16 %.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione di carni fresche o refrigerate di animali della specie suina dei codici NC 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, ad eccezione dei filetti «mignon» presentati da soli, 0203 19 59, delle carni congelate dei codici 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55, ad eccezione dei filetti «mignon» presentati da soli, e 0203 29 59, di frattaglie commestibili della specie suina domestica dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31 e 0206 41 91, 0206 49 91, di lardo e grasso di maiale dei codici NC 0209 00 11, 0209 00 19, 0209 00 30, e di carni e frattaglie commestibili, comprese le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie della specie suina domestica, dei codici NC da 0201 11 11 a 0210 11 39, 0210 12 11, 0210 12 19, da 0210 19 10 a 0210 90 31 e 0201 90 39 sono diminuiti del 50 % nel limite di un contingente annuo di 500 tonnellate.

3. I dazi doganali applicabili all'importazione di salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue di suini di cui al codice NC 1601 00 sono diminuiti del 65 % nel limite di un contingente di 500 tonnellate per anno civile.

TITOLO VII

Pesca

Articolo 10

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94⁽⁵⁾, sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

⁽⁴⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

TITOLO VIII

Grassi*Articolo 11*

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽⁷⁾, sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

TITOLO IX

Cereali*Articolo 12*

1. I dazi doganali applicabili all'importazione di granturco dei codici NC 0709 90 60, 0712 90 16, 1005 10 90 e 1005 90 00 sono diminuiti di 1,81 ECU per tonnellata.
2. I dazi doganali applicabili all'importazione di sorgo del codice NC 1007 00 sono diminuiti del 60 % nel limite di un massimale di 100 000 tonnellate per anno civile.
3. L'importazione di miglio del codice NC 1008 20 00 è ammessa in esenzione dai dazi doganali nel limite di un massimale di 60 000 tonnellate per anno civile.
4. Se, nel corso di un anno determinato, vengono raggiunti i massimali fissati conformemente ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può reintrodurre con un regolamento, fino al termine del periodo di validità, la riscossione dei dazi doganali normali, diminuiti del 50 %.
5. I dazi doganali applicabili all'importazione di farine di frumento e di segala dei codici NC 1101 00 e 1102 10 00, di semole e semolini di frumento dei codici NC 1103 11 e di agglomerati di frumento del codice NC 1103 21 00, sono diminuiti del 16 %.
6. I dazi doganali applicabili all'importazione di frumento, segala, orzo e avena dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 e 1004 00 00 e di grano saraceno, scagliola, triticale e altri cereali del codice NC 1008 sono diminuiti del 50 % nel limite di un contingente di 15 000 tonnellate per anno civile.

TITOLO X

Riso*Articolo 13*

1. Entro il limite dei quantitativi di cui all'articolo 14, i dazi doganali applicabili all'importazione di riso del codice NC 1006 corrispondono, per tonnellata di prodotto:
 - a) per il risone dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, ai dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune, diminuiti del 65 % e di un importo di 4,34 ECU;
 - b) per il riso semigreggio del codice NC 1006 20, al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 e del regolamento (CE) n. 1503/96, diminuito del 65 % e di un importo di 4,34 ECU;
 - c) per il riso semilavorato e lavorato del codice NC 1006 30, al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 e del regolamento (CE) n. 1503/96, diminuito di un importo di 16,78 ECU e successivamente diminuito del 65 % e di un importo di 6,52 ECU;

⁽⁶⁾ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽⁷⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 11.

d) per le rotture di riso del codice NC 1006 40 00, al dazio fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 65 % e di un importo di 3,62 ECU.

2. Il paragrafo 1 è applicabile soltanto alle importazioni per cui l'importatore fornisce la prova che il paese esportatore ha riscosso una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla diminuzione di cui al paragrafo citato.

Articolo 14

1. La diminuzione dei dazi doganali prevista all'articolo 13 è limitata, per ciascun anno civile, a un quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 e un quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00.

La conversione delle quantità riferentesi ad altri stadi di elaborazione del riso altro che il riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione fissati all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88⁽⁹⁾.

2. In funzione delle date di entrata in vigore e di scadenza del presente regolamento, i quantitativi di cui al paragrafo 1, espressi per anno civile, sono calcolati pro rata temporis.

TITOLO XI

Prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Articolo 15

1. I seguenti prodotti sono ammessi all'importazione in esenzione dei dazi doganali:

- prodotti del codice NC 0714 10 91,
- patate dolci del codice NC 0714 20 10,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici di arrow-root del codice NC 0714 90 11 ed ex 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC ex 1106 20,
- fecola di arrow-root del codice NC ex 1108 19 90,
- alimenti per cani e gatti dei codici NC 2309 10 11 e 2309 10 31.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti enumerati qui di seguito sono così diminuiti:

- di 6,19 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 0714 10 99 e 0714 90 19, escluse le radici di arrow-root,
- di 8,38 ECU per tonnellate per i prodotti del codice NC 0714 10 10,
- di 7,98 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici ex 1106 20 10 ed ex 1106 20 90, escluse le farine e i semolini di arrow-root,
- del 50 % per i prodotti dei codici NC 1108 14 00 e 1108 19 90, esclusa la fecola di arrow-root,
- di 29,18 ECU per tonnellata per i prodotti del codice NC ex 1106 20 90, farine e semolini di sago, radici o tuberi del codice NC 0714, eccetto quelli denaturati, escluse le farine e i semolini di arrow-root.

⁽⁸⁾ GU L 204 del 24.8.1967, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41.

3. Per gli altri prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono diminuiti come indicato qui di seguito:

- di 7,3 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 12 00, 1103 13 10, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 21 00, 1103 29 10, 1103 29 20, 1103 29 30, 1103 29 40, 1104 11 90, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 30, 1104 19 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 21 50 e 1104 30,
- di 3,6 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 90, 1102 30 00, 1102 90 90, 1103 13 90, 1103 14 00, 1103 19 90, 1103 29 50, 1103 29 90, 1104 11 10, 1104 12 10, 1104 21 10, 1104 21 30, 1104 21 90, 1104 21 99, 1104 22, 1104 23 e 1104 29,
- di 24,8 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1108 14 00 e 1108 19 90,
- di 37,2 ECU per tonnellata per l'amido di riso del codice NC 1108 19 10,
- di 219 ECU per tonnellata per il glutine di frumento del codice NC 1109 00 00 e i residui della fabbricazione degli amidi di granturco del codice NC 2303 10 11,
- di 117 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 91 e 1702 90 75,
- di 81 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79 e 2106 90 55,
- di 7,2 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40,
- di 10,90 ECU per tonnellata per i prodotti dei codici NC 2309 10 13, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53.

TITOLO XII

Ortofrutticoli

Articolo 16

1. I prodotti sottoelencati sono ammessi all'importazione in esenzione dei dazi doganali:

Codice NC	Designazione delle merci
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 90	— altri:
0706 90 30	— — Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
ex 0706 90 90	— — altri:
	— — — Barbabietole da insalata
	— — — Ravanelli (<i>Raphanus sativus</i>), detti «Mooll»
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
	— Cetrioli (*)
ex 0707 00 10	
ex 0707 00 15	
ex 0707 00 20	Cetriolini invernali ⁽¹⁰⁾ (*)
ex 0707 00 35	
ex 0707 00 40	

⁽¹⁰⁾ Per «cetriolini» si intendono i cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm.

Codice NC	Designazione delle merci
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
0709 30 00	— Melanzane
0709 40 00	— Sedani, esclusi i sedani-rapa
	— Funghi e tartufi:
0709 51	— — Funghi:
0709 51 90	— — — altri
0709 60	— Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:
0709 60 10	— — Peperoni
0709 90	— altri:
	— — Zucchine (*)
0709 90 71	— — — dal 1° gennaio al 31 gennaio
0709 90 73	— — — dal 1° febbraio al 31 marzo
0709 90 75	— — — dal 1° aprile al 31 maggio
0709 90 77	— — — dal 1° giugno al 31 luglio
0709 90 79	— — — dal 1° agosto al 31 dicembre
0709 90 90	— — altri
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	— Noci comuni:
0802 31 00	— — con guscio
0802 32 00	— — sgusciate
0802 50 00	— Pistacchi
0802 90	— altre:
0802 90 10	— — Noci di pecàn
0802 90 50	— — Pinoli o semi del pino domestico
0802 90 60	— — Noci macadamia
0802 90 85	— — altre
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
0804 30 00	— Ananassi
0804 40	— Avocadi
0804 50 00	— Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi:
0805 30	— Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia):
0805 30 90	— — Limette (Citrus aurantifolia)
0805 40	— Pompelmi e pomeli
0805 90 00	— altri
0807 11 00	Meloni (compresi i cocomeri):
0807 19 00	

Codice NC	Designazione delle merci
0807 20 00	— Papaie
0809 40 90	— — Prugnone
0810	Altre frutta fresche:
0810 40	— Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»:
0810 40 30	— — Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0810 90	— Altre
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 50	— Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	— — Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:
0813 50 31	— — — di noci tropicali
0813 50 39	— — — altri

(*) L'esenzione si applica esclusivamente all'aliquota ad valorem dei dazi doganali.

2. I prodotti sotto elencati sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati:

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile (%)
0810 40	— Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> :	
0810 40 50	— — Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i>	3
0810 40 90	— — altri	5

Articolo 17

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto elencati sono ridotti nei limiti indicati in appresso:

Codice NC	Designazione delle merci	Percentuale di riduzione (%)	Contingente (ct) Quantitativo massimo (qm) Quantitativo di riferimento (QR) (in t)
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati:		
ex 0702 00 45	Pomodori ciliegia:		
0702 00 50	— dal 15 novembre al 30 aprile	100(*)	ct 2 000
0702 00 15			
0702 00 20	Pomodori, diversi dai pomodori ciliegia:		
	— dal 15 novembre al 30 aprile	60(*)	ct 2 000

Codice NC	Designazione delle merci	Percentuale di riduzione (%)	Contingente (ct) Quantitativo massimo (qm) Quantitativo di riferimento (QR) (in t)
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
0703 10	— Cipolle e scalogni:		
	— — Cipolle:		
0703 10 19	— — — altre:		
	— — — — dal 1° febbraio al 15 maggio	100	
	— — — — dal 16 maggio al 31 gennaio	15	
0703 20 00	— Aglio:		
	— — dal 1° febbraio al 31 maggio	100	
	— — dal 1° giugno al 31 gennaio	15	
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
0704 90	— altri:		
ex 0704 90 90	— — altri:		
	— — — Cavolo cinese:		
	— — — — dal 1° novembre al 31 dicembre	100	
	— — — — dal 1° gennaio al 31 ottobre	15	
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Chichorium spp.</i>), fresche o refrigerate:		
	— Lattughe:		
0705 11	— — a cappuccio:		
	— — — dal 1° aprile al 30 novembre		
ex 0705 11 05			
ex 0705 11 10	— Insalata Iceberg:		
ex 0705 11 80	— — dal 1° luglio al 31 ottobre	100	
	— — dal 1° novembre al 30 giugno	15	
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:		
ex 0706 10 00	— Carote e navoni		
	— Carote:		
	— — dal 1° gennaio al 31 marzo	100	
	— — dal 1° aprile al 31 dicembre	15	
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:		
0709 10	— Carciofi:		
ex 0709 10 30	— — dal 1° ottobre al 31 dicembre	100	
0709 10 40			
0709 10 10			
0709 10 20	— — dal 1° gennaio al 30 settembre	15	
ex 0709 10 30			

Codice NC	Designazione delle merci	Percentuale di riduzione (%)	Contingente (ct) Quantitativo massimo (qm) Quantitativo di riferimento (QR) (in t)
0709 20 00	— Asparagi:		
	— — dal 15 agosto al 15 gennaio	100	
	— — dal 16 gennaio al 31 gennaio	40	
	— — dal 1° febbraio al 14 agosto	15	
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		
ex 0804 20 10	— — Fichi freschi:		
	— — — dal 1° novembre al 30 aprile	100	qm 200
0805	Agrumi, freschi o secchi:		
ex 0805 10	— Arance:		
	— — dal 15 maggio al 30 settembre	100	QR 25 000
	— — dal 1° ottobre al 14 maggio	80(*)	
ex 0805 20	— Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:		
	— — dal 15 maggio al 30 settembre	100(*)	QR 4 000
	— — dal 1° ottobre al 14 maggio	80(*)	
0806	Uve, fresche o secche:		
0806 10	— fresche:		
	— — da tavola:		
	— — — dal 1° gennaio al 14 luglio		
ex 0806 10 29	— — — — altre:		
	— — — — — uve da tavola apirene:		
	— — — — — — dal 1° gennaio al 31 gennaio	100	ct 400
	— — — — — — dal 1° febbraio al 31 marzo	100	QR 100
	— — — dal 21 novembre al 31 dicembre:		
ex 0806 10 69	— — — — — altre:		
	— — — — — — uve da tavola apirene:		
	— — — — — — — dal 1° dicembre al 31 dicembre	100	ct 400
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:		
0808 10	— Mele	50(*)	ct 1 000
0808 20	— Pere e cotogne:		
ex 0808 20	— — Pere	65(*)	ct 2 000
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche:		
0809 10	— Albicocche:		
ex 0809 10 50	— — dal 1° settembre al 30 aprile	100	
ex 0809 10 10			
ex 0809 10 10			
0809 10 20	— — dal 1° maggio al 31 agosto	15(*)	

Codice NC	Designazione delle merci	Percentuale di riduzione (%)	Contingente (ct) Quantitativo massimo (qm) Quantitativo di riferimento (QR) (in t)
0809 10 30 0809 10 40 ex 0809 10 50 0809 20 ex 0809 20 11 ex 0809 20 19 ex 0809 20 71 ex 0809 20 79	— Ciliege: — — dal 1° novembre al 31 marzo	100	
0809 30	— Pesche, comprese le pesche noci: — — dal 1° dicembre al 31 marzo — — dal 1° aprile al 30 novembre — Prugne e prugnone: — — Prugne:	100 15 (*)	
0809 40 10 0809 40 20 0809 40 30 0809 40 40	— — — dal 15 dicembre al 31 marzo	100	
0809 40 10 0809 40 20 0809 40 30 0809 40 40	— — — dal 1° aprile al 14 dicembre	15 (*)	
0809 40 90	— Prugnone		
0810	Altre frutta fresche		
0810 10 ex 0810 10 05 ex 0810 10 80	— Fragole: — — dal 1° agosto al 30 aprile: — — — dal 1° novembre a fine febbraio	100	ct 1 600

(*) L'esenzione si applica esclusivamente all'aliquota ad valorem dei dazi doganali.

2. Se le importazioni di uno dei prodotti contemplati al paragrafo 1 superano il quantitativo di riferimento, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 30 e tenuto conto di un bilancio annuo degli scambi di tale prodotto, di imporre per il prodotto considerato un massimale per un volume pari al quantitativo di riferimento.

Se nel corso di un anno determinato viene raggiunto un massimale fissato conformemente al primo comma, la Commissione può reintrodurre con un regolamento, fino al termine del periodo di validità, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 18

I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sottoelencati sono diminuiti del 16%:

Codice NC	Designazione delle merci
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
0703 10	— Cipolle e scalogni:
0703 10 90	— — Scalogni
0703 90 00	— Porri e altri ortaggi agliacei

Codice NC	Designazione delle merci
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:
0704 10	— Cavolfiori e cavoli broccoli
0704 20 00	— Cavoletti di Bruxelles
0704 90	— altri:
0704 90 10	— — Cavoli bianchi e cavoli rossi
0704 90 90	— — altri
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate:
ex 0705 11	— Lattughe a cappuccio, escluse le insalate Iceberg:
0705 19 00	— — altre
	— Cicorie:
0705 21 00	— — Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)
0705 29 00	— — altre
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
ex 0706 10 00	— Navoni
0706 90	— altri:
	— — Sedani-rapa:
0706 90 05	— — — dal 1° gennaio al 30 aprile
0706 90 11	— — — dal 1° maggio al 30 settembre
0706 90 17	— — — dal 1° ottobre al 31 dicembre
0706 90 19	— — — dal 1° ottobre al 30 aprile
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
	— Cetrioli, esclusi i cetriolini: (*)
ex 0707 00 10	— — dal 1° gennaio alla fine febbraio
ex 0707 00 15	— — dal 1° marzo al 30 aprile
ex 0707 00 20	— — dal 1° maggio al 15 maggio
ex 0707 00 35	— — dal 1° novembre al 10 novembre
ex 0707 00 40	— — dall'11 novembre al 31 dicembre
0707 00 90	— Cetriolini
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
	— Funghi e tartufi:
0709 51	— — Funghi:
0709 51 10	— — — Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0709 51 30	— — — Funghi galletti o gallinacci
0709 51 50	— — — Funghi porcini
0709 52 00	— — Tartufi
0709 70 00	— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

Codice NC	Designazione delle merci
0709 90	— altri:
0709 90 10	— — Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cocorie (<i>Cichorium spp.</i>)
0709 90 20	— — Bietole da costa e cardi
0709 90 40	— — Capperi
0709 90 50	— — Finocchi
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	— Mandorle:
0802 11	— — con guscio:
0802 11 90	— — — altre
0802 12	— — sgusciate:
0802 12 90	— — — altre
	— Nocciole (<i>Corylus spp.</i>):
0802 21 00	— — con guscio
0802 22 00	— — sgusciate
0802 40 00	— Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:
0808 20	— Pere e cotogne:
0808 20 90	— — Cotogne
0810	Altre frutta fresche:
0810 20 10	— — Fragole
0810 20 90	— — More di rovo o di gelso e more-lamponi
0810 30	— Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>cassis</i>), e uva spina:
0810 30 10	— — Ribes nero (<i>cassis</i>)
0810 30 30	— — Ribes rosso e ribes comune bianco
0810 30 90	— — Uva spina

(*) La riduzione si applica esclusivamente all'aliquota ad valorem dei dazi doganali.

TITOLO XIII

Zucchero

Articolo 19

1. I dazi doganali applicabili all'importazione delle melasse del codice NC 1703 sono ridotti a zero nel limite di un contingente di 600 000 tonnellate per campagna di commercializzazione.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti dei codici NC 1212 91 20, 1212 91 80, 1212 92 00, 1702 20 10, 1702 20 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 90, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80, 1702 90 99, 2106 90 30 e 2106 90 59 sono diminuiti del 16 %.

Tuttavia tale diminuzione non è applicata nei casi in cui la Comunità, conformemente agli impegni assunti nel quadro dell'Uruguay Round, applica dazi supplementari.

TITOLO XIV

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli*Articolo 20*

1. I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1491/97⁽¹²⁾, sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

2. Inoltre gli elementi specifici dei dazi doganali non si applicano per i prodotti indicati in appresso:

2007 10 10, 2007 99 20, 2007 99 31, 2007 99 33, 2007 99 35, 2007 99 39, 2007 99 51, 2007 99 55, 2007 99 58, ex 2008 20, ex 2008 30, ex 2008 40, ex 2008 80, ex 2008 92, ex 2008 99, 2009 20 11, 2009 20 91, ex 2009 40, ex 2009 80 e ex 2009 90.

TITOLO XV

Vino*Articolo 21*

I prodotti sottoelencati sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali:

Codice NC	Designazione delle merci
2009 60	— Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
2204 30	— altri mosti di uva:
	— — altri:
	— — — di massa volumica non superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:
2204 30 92	— — — — concentrati
2204 30 94	— — — — altri
	— — — altri:
2204 30 96	— — — — concentrati
2204 30 98	— — — — altri

TITOLO XVI

Tabacco greggio*Articolo 22*

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/96⁽¹⁴⁾, sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

⁽¹¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 27.

⁽¹³⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽¹⁴⁾ GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4.

Articolo 23

Qualora dovessero manifestarsi gravi perturbazioni in seguito ad un incremento considerevole delle importazioni in esenzione da dazio doganale dei prodotti del codice NC 2401, originari degli Stati ACP, o qualora dette importazioni dovessero causare difficoltà ovvero alterare la situazione economica di una regione dell'Unione europea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e fatto salvo l'articolo 32, adotta misure destinate a far fronte ad una deviazione di traffico.

TITOLO XVII

Patate preparate o conservate*Articolo 24*

I dazi doganali applicabili all'importazione di patate preparate o conservate, non congelate, diverse da quelle sotto forma di farina, semolino o fiocchi, dei codici NC 2005 20 20 e 2005 20 80 sono diminuiti del 16 %.

TITOLO XVIII

Talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli*Articolo 25*

1. Le merci di cui all'allegato B, tabella 1 del regolamento (CE) n. 3448/93 sono ammesse all'importazione in esenzione delle aliquote ad valorem dei dazi doganali.
2. Inoltre, la riscossione dell'elemento agricolo o dell'aliquota specifica del dazio doganale è sospesa per i prodotti qui di seguito elencati.

1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1704 90 30	Preparazione detta «cioccolato bianco» Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 20	— Preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (escluso il codice 1806 20 70)
1806 31 00 1806 32	— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini, ripiene o non ripiene
1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50	— altre cioccolate e prodotti di cioccolata, prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 5 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — non contenenti o contenenti meno dell'1,5 % in peso di grassi del latte, aventi un tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore al 50 % e inferiore al 75 %

1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciate o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
ex 1905 30	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini: — Biscotti
ex 1905 40	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, esclusi i biscotti di mare
ex 1905 90	— altri: — — Biscotti
2008 99 85	Granturco, altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di alcole, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>).
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè

TITOLO XIX

Altre organizzazioni comuni di mercato

Articolo 26

I prodotti di cui ai regolamenti sotto elencati sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali:

- regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽¹⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti enumerati nell'allegato II del trattato⁽¹⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94;
- regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94;
- regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94;
- regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽²⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94;
- regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽²¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95⁽²²⁾.

⁽¹⁵⁾ GU L 55 del 2.3.1968, pag.1

⁽¹⁶⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽¹⁷⁾ GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.

⁽¹⁸⁾ GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

⁽¹⁹⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.

⁽²¹⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

⁽²²⁾ GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1.

TITOLO XX

Disposizioni relative ai dipartimenti francesi d'oltremare

Articolo 27

1. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, i dazi doganali non sono applicabili all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti sotto elencati originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare:

Codice NC	Designazione delle merci
0102	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
0102 90	
0102 90 05	
0102 90 21	
0102 90 29	
0102 90 41	
0102 90 49	
0102 90 51	
0102 90 59	
0102 90 61	
0102 90 69	
0102 90 71	
0102 90 79	
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
0202	
0206 10 95	
0206 29 91	
0709 90 60	Granturco
0712 90 19	
1005 10 90	
1005 90 00	
0714 10 91	Radici di manioca, compresi gli ignami
0714 90 11	

2. Fatto salvo il paragrafo 4, il dazio doganale non è applicabile per l'importazione diretta di riso del codice NC 1006, fatta eccezione per il riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10 nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

3. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare hanno superato 25 000 tonnellate nel corso di un anno, e se dette importazioni provocano o potrebbero creare gravi perturbazioni sui mercati, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende le misure necessarie.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica della misura stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

4. Il presente articolo è applicabile ai prodotti destinati al consumo nei dipartimenti d'oltremare. Se necessario, per garantire il conseguimento di questo obiettivo possono essere adottate misure in base alla procedura di cui all'articolo 30.

5. Per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 non si applica il dazio doganale nel limite di un contingente annuo di 2 000 tonnellate.

6. Nel limite di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il dazio doganale fissato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 non è applicato all'importazione nell'isola della Riunione di crusche di frumento del codice NC 2302 30, originarie degli Stati ACP.

TITOLO XXI

Disposizioni generali e finali

Articolo 28

Le riduzioni previste dal presente regolamento sono calcolate sulla base delle aliquote dei dazi doganali della Tariffa doganale comune.

Articolo 29

Nella misura in cui il regime d'importazione definito nel presente regolamento preveda limitazioni quantitative, le importazioni dei rispettivi prodotti originari dei paesi e territori sono imputate sui quantitativi stabiliti. L'esaurimento di detti quantitativi non può tuttavia ostacolare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione originari degli Stati ACP nel limite dei quantitativi globali definiti nel presente regolamento.

Articolo 30

1. Ove necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o, secondo il caso, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Per quanto concerne le carni e il riso, dette modalità si riferiscono in particolare:

- a) alla base di calcolo e al periodo di riferimento da prendere in considerazione per la fissazione dell'importo di cui sono ridotti i dazi all'importazione;
- b) alle norme per la fissazione dell'importo corrispondente che il paese esportatore deve riscuotere;
- c) al rilascio dei titoli d'importazione e/o all'instaurazione di un sistema di titoli d'importazione;
- d) alle prove ammesse e alle misure di controllo.

3. Salvo il disposto dei paragrafi 1 e 2, le modalità di applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 17, nonché le modificazioni e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modificazioni della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e gli Stati ACP, sono adottati dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, secondo la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

5. Il comitato può esaminare tutte le questioni inerenti all'applicazione di tali contingenti e massimali tariffari e quantitativi di riferimento sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

6. Non appena i massimali tariffari sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi sulle importazioni dei prodotti interessati.

Articolo 31

In funzione delle necessità dello sviluppo economico dei dipartimenti francesi d'oltremare, il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste all'articolo 43 del trattato, può modificare il regime di accesso ai mercati di questi dipartimenti per i prodotti oggetto del presente regolamento.

Articolo 32

1. Le clausole di salvaguardia previste nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e nei regolamenti specifici introdotti come conseguenza dell'attuazione della Politica agricola comune sono applicabili ai prodotti oggetto del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati ACP, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3705/90⁽²³⁾ sono applicabili, in modo complementare, all'attuazione delle clausole di salvaguardia in virtù del capitolo 1 della terza parte della convenzione fino al 29 febbraio 2000.

Articolo 33

Il regolamento (CEE) n. 715/90 è abrogato.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽²³⁾ GU L 358 del 21.12.1990, pag. 4.

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI STATI ACP DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Angola	Mali
Antigua e Barbuda	Maurizio (isola)
Bahamas	Mauritania
Barbados	Mozambico
Belize	Namibia
Benin	Niger
Botswana	Nigeria
Burkina Faso	Uganda
Burundi	Papua Nuova Guinea
Camerun	Repubblica Centrafricana
Capo Verde	Repubblica democratica del Congo
Comore	Repubblica Dominicana
Congo	Ruanda
Costa d'Avorio	Saint Kitts e Nevis
Gibuti	Santa Lucia
Dominica	Saint Vincent e Grenadine
Eritrea	Samoa occidentale
Etiopia	Sao Tomé e Príncipe
Fiji	Senegal
Gabon	Seicelle
Gambia	Sierra Leone
Ghana	Salomone (isole)
Grenada	Somalia
Guinea	Sudan
Guinea-Bissau	Suriname
Guinea equatoriale	Swaziland
Guyana	Tanzania
Haiti	Ciad
Giamaica	Togo
Kenya	Tonga
Kiribati	Trinidad e Tobago
Lesotho	Tuvalu
Liberia	Vanuatu
Madagascar	Zambia
Malawi	Zimbabwe

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(98/C 108/06)

COM(1998) 22 def. — 98/0016 (ACC)

(Presentata dalla Commissione il 26 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/90⁽¹⁾ impone rigidi controlli sull'esportazione, l'importazione e il transito di 22 sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

considerando che un numero significativo di altre sostanze, molte delle quali commercializzate legalmente in grandi quantità, sono state identificate come precursori della fabbricazione illecita di droghe di sintesi (designer drugs);

considerando che l'estensione alle sostanze non contemplate degli attuali meccanismi di controllo previsti dal regolamento creerebbe considerevoli ostacoli aggiuntivi al commercio legale, mettendo così a rischio l'efficienza del sistema di controllo in vigore;

considerando che è dunque necessario stabilire a livello comunitario un sistema volontario di controllo delle sostanze non contemplate, basato sulla cooperazione tra le autorità e l'industria, in modo tale che gli operatori notificchino alle autorità degli Stati membri le transazioni sospette di sostanze non contemplate;

considerando che è necessario autorizzare le autorità competenti a intraprendere azioni adeguate qualora si sospetti che le sostanze non contemplate possano essere utilizzate per la fabbricazione illecita di droghe;

considerando che, al fine di garantire un sistema di controllo coerente sui precursori chimici all'interno del territorio della Comunità, è necessario uno scambio di esperienze e informazioni in seno al comitato stabilito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90;

considerando in particolare che tale comitato dovrà redigere e aggiornare l'elenco delle sostanze non contemplate

oggetto di controllo, ai sensi del presente regolamento, in tutti gli Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il titolo dell'articolo 3 è modificato come segue:

«Cooperazione relativa alle sostanze contemplate».

2) Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Cooperazione relativa alle sostanze non contemplate

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori, in modo tale che questi ultimi possano notificare tempestivamente e spontaneamente alle autorità competenti circostanze sospette, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze non contemplate, che facciano ritenere che le sostanze in questione, oggetto di importazione, esportazione o transito, costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.»

3) L'articolo 6 è modificato con l'inserimento, nel paragrafo 2, del secondo sottoparagrafo seguente:

«Al fine di perseguire gli obiettivi del presente regolamento come descritto all'articolo 1, paragrafo 1, le disposizioni del primo sottoparagrafo si applicano, mutatis mutandis, a qualunque altra sostanza chimica, se vi sono fondati sospetti che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.»

4) L'articolo 10 è modificato con l'inserimento, nel paragrafo 1, del terzo sottoparagrafo seguente:

«In particolare, al fine di agevolare la cooperazione di cui all'articolo 3 bis e garantire la coerenza dell'ap-

⁽¹⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 900/92 (GU L 96 del 10.4.1992, pag. 1).

proccio in tutta la Comunità, il comitato provvede a redigere e aggiornare periodicamente un elenco di sostanze non contemplate che, in base all'esperienza delle autorità competenti degli Stati membri e degli organismi internazionali, vengono spesso utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze. Esso stabilisce inoltre a quali delle sostanze non contemplate riportate in questo elenco l'articolo 3 bis debba essere applicato in tutti gli Stati membri. In termini più generali, il comitato promuoverà lo scambio di informazioni sull'attuale utilizzazione di nuove sostanze e sui nuovi metodi di diversione, al fine di agevolare —

se necessario — l'apporto di eventuali modifiche alle disposizioni comunitarie pertinenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(98/C 108/07)

COM(1998) 22 def. — 98/0017 (COD)

(Presentata dalla Commissione il 26 gennaio 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

sospette di tali sostanze ed intervenire in modo opportuno,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

visto il parere del Comitato economico e sociale,

La direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope è modificata come segue:

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

1) Il titolo dell'articolo 5 è modificato come segue:

considerando che la direttiva 92/109/CEE del Consiglio⁽¹⁾ impone severi controlli sulla produzione e sull'immissione in commercio di 22 sostanze che possono essere impiegate nella produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

«Cooperazione in materia di sostanze classificate»

2) Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

considerando che l'allegato I della direttiva riporta un elenco di 22 sostanze comunemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti;

«Articolo 5 bis

Cooperazione in materia di sostanze non classificate

considerando che un numero significativo di altre sostanze, molte delle quali commercializzate in maniera lecita in grandi quantità, sono state individuate come precursori della fabbricazione illecita di stupefacenti di origine sintetica;

Gli Stati membri adottano misure atte a realizzare una stretta cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, in modo che questi ultimi notifichino immediatamente e volontariamente alle autorità competenti ogni circostanza, come ordinazioni e transazioni fuori del comune relative a sostanze non classificate, che lasci supporre una loro diversione a scopo di fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.»

considerando che sottoporre tali sostanze agli stessi severi controlli applicabili alle sostanze riportate nell'allegato I costituirebbe un inutile ostacolo al commercio che avrebbe conseguenze in materia di licenze di esercizio e documentazione relativa alle transazioni; che è pertanto necessario istituire un meccanismo più flessibile a livello comunitario mediante il quale sia possibile notificare alle autorità competenti degli Stati membri le transazioni

3) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente direttiva, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono proibire le transazioni di sostanze non classificate qualora sussistano elementi che rendano plausibile il sospetto che tali sostanze sono destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.»

⁽¹⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.

- 4) All'articolo 10, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«In particolare, allo scopo di facilitare la cooperazione di cui all'articolo 5 bis e di assicurare un approccio coerente in tutta la Comunità, il comitato redige ed aggiorna un elenco di sostanze non classificate che, in base all'esperienza delle autorità competenti degli Stati membri o maturata in sede internazionale, sono note per essere frequentemente utilizzate nella produzione illecita. Esso stabilisce inoltre a quali sostanze non classificate nel suddetto elenco si applichi l'articolo 5 bis in tutti gli Stati membri. Più in generale, all'interno del comitato si procede ad uno scambio di informazioni sulla situazione attuale per quanto riguarda l'impiego di nuove sostanze o di nuovi metodi di diversione, in modo da favorire gli adeguamenti necessari delle norme comunitarie pertinenti.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1999.

2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale di attività comunitarie a favore dei consumatori

(98/C 108/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 684 def. — 98/0028 (COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 gennaio 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che l'azione della Comunità costituisce un contributo alla realizzazione di un livello elevato di protezione dei consumatori e della salute umana;

considerando che l'azione della Comunità a favore dei consumatori contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale;

considerando che tale obiettivo non può essere raggiunto efficacemente senza la cooperazione e la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutti i soggetti interessati;

considerando che la Comunità intende dare un nuovo impulso all'azione a favore dei consumatori e della loro salute, per consentire loro di svolgere un ruolo motore ed innovativo;

considerando che la Comunità deve prevedere le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo che si è prefisso, accorpandole in un quadro generale che individui le attività ed i settori di attività da prendere in considerazione in via prioritaria;

considerando che tale quadro generale ha lo scopo, in particolare, di accorpare le iniziative attuate a vantaggio dei consumatori per valorizzarne al massimo gli effetti per i consumatori stessi;

considerando che il sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero è stato istituito con decisione n. 3092/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ unicamente per il periodo 1994-1997;

considerando che il quadro generale deve prevedere sia iniziative adottate dalla Comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che azioni di sostegno alle organizzazioni attive a favore degli interessi dei consumatori sul piano comunitario o sul piano nazionale;

considerando che il quadro generale d'intervento della Comunità non pregiudica le iniziative che si rivelassero necessarie durante la durata prevista, per realizzare gli obiettivi previsti dall'articolo 129 A del trattato;

considerando che le iniziative avviate dalla Comunità e le azioni di sostegno ad altre iniziative private o pubbliche sono complementari e devono collocarsi in una strategia globale;

considerando che l'attuazione del presente quadro generale deve consentire una migliore considerazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche ed azioni della Comunità, in particolare in materia di sanità pubblica, nel campo della ricerca e nel settore dei trasporti;

considerando che le iniziative derivanti dal presente quadro devono essere complementari alle azioni attuate in materia di sanità pubblica, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione;

considerando che un approccio armonizzato e neutro degli aspetti legati alla protezione dei consumatori e della loro salute è indispensabile e a tal fine la Comunità dispone, in particolare, delle competenze del Centro comune di ricerca;

considerando inoltre che il presente quadro è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, alle condizioni previste dagli accordi europei e relativi protocolli aggiuntivi, nonché alla partecipazione di Cipro secondo procedure da concordare ed anche dei paesi EFTA/SEE a condizione che siano stanziati risorse addizionali a norma dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;

considerando che è opportuno stabilire un elenco di tematiche di interesse prioritario per l'azione comunitaria al fine di ricercare il massimo effetto nel periodo di tempo previsto;

⁽¹⁾ GU L 331 del 21.12.1994, pag. 1.

considerando che è anche opportuno rafforzare la capacità degli organi e delle organizzazioni attive in materia di tutela dei consumatori ad avere un ruolo trainante nella sensibilizzazione dei consumatori alle tematiche prioritarie fissate dalla Comunità;

considerando che è opportuno provvedere alla rappresentanza a livello comunitario degli interessi dei consumatori e dare quindi un sostegno significativo alle organizzazioni europee che rappresentano efficacemente ed attivamente gli interessi dei consumatori;

considerando che è opportuno, al tempo stesso, prevedere un sostegno alle organizzazioni operanti sul piano nazionale e regionale incitandole ad impegnarsi in azioni concertate su tematiche riconosciute prioritarie;

considerando che diviene dunque necessario precisare le modalità del sostegno finanziario della Comunità agli organi ed alle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori, in un'ottica costante di massima trasparenza e di ricerca dell'efficacia nell'impiego dei fondi stanziati dalla Comunità;

considerando che è necessario prevedere criteri di selezione per le attività di sostegno finanziario;

considerando che è opportuno stabilire metodi efficaci di attuazione, di valutazione e di controllo, nonché prevedere di informare in modo appropriato le categorie di cittadini interessate;

considerando che è opportuno valutare l'attuazione delle attività previste dal quadro generale alla luce dell'esperienza acquisita nei primi tre anni;

considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata prevista, un pacchetto di finanziamenti destinato a costituire il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura annuale di bilancio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

OBIETTIVI ED ORIENTAMENTI GENERALI

Articolo 1

1. La presente decisione stabilisce, sul piano comunitario, un quadro generale di attività, volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire loro un livello elevato di tutela.

2. Tale quadro generale di attività consiste di azioni volte a contribuire alla protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché a promuoverne il diritto all'informazione,

all'istruzione e ad organizzarsi in difesa dei propri interessi.

3. Tale quadro generale di attività è istituito a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2003. Lo stanziamento per le attività previste nell'ambito del quadro generale per tutto il periodo è fissato a 114 milioni di ECU.

I crediti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Le attività comprendono:

- a) azioni attuate dalla Commissione a sostegno e completamento della politica svolta dagli Stati membri e per garantirne lo sviluppo, l'aggiornamento e la sorveglianza;
- b) azioni di sostegno finanziario ad attività delle organizzazioni europee dei consumatori, alle condizioni stabilite dall'articolo 5;
- c) azioni di sostegno finanziario a progetti specifici volti a promuovere gli interessi dei consumatori nei vari Stati membri, in particolare i progetti presentati dalle organizzazioni dei consumatori, alle condizioni stabilite dall'articolo 6.

Articolo 3

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le attività ed i progetti comunitari di attuazione del presente quadro generale e gli altri programmi e iniziative della Comunità e determina le priorità da perseguire nelle attività di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Le azioni di cui all'articolo 2 si rivolgono in particolare ai seguenti settori specifici:

- a) salute e sicurezza dei consumatori;
- b) protezione degli interessi economici dei consumatori per i prodotti e per i servizi;
- c) educazione e sensibilizzazione dei consumatori per quanto riguarda la loro tutela ed i loro diritti;
- d) promozione e rappresentanza degli interessi dei consumatori.

L'allegato riporta un elenco indicativo delle attività per settore.

CAPITOLO II

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Articolo 5

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 2, lettera b) può essere erogato alle organizzazioni europee di consumatori che:

- sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, i cui obiettivi principali sono la promozione e la tutela degli interessi dei consumatori e della loro salute e
- sono delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo, da organizzazioni rappresentanti dei consumatori di almeno la metà degli Stati membri della Comunità e che esercitano un'attività a livello nazionale o regionale.

2. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 2, lettera b) può essere concesso per sostenere le attività delle organizzazioni europee dei consumatori previste dai programmi annuali delle loro attività, purché si collochino in uno o più settori menzionati all'articolo 4.

3. Le condizioni di erogazione del sostegno finanziario sono enunciate agli articoli da 7 a 9.

Inoltre, il sostegno finanziario in linea di massima non potrà superare il 50 % dell'importo delle spese effettuate per realizzare le attività ammesse.

Articolo 6

1. Tutte le persone fisiche e morali, nonché le associazioni di persone fisiche effettivamente responsabili dell'esecuzione dei progetti, possono essere ammesse a fruire del sostegno finanziario di cui all'articolo 2, lettera c), qualora i progetti abbiano per obiettivi principali la promozione e la tutela degli interessi dei consumatori e della loro salute.

2. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 2, lettera c) è erogato in base alla descrizione di un progetto, purché si collochi in uno o più settori menzionati all'articolo 4.

3. Le condizioni di erogazione del sostegno finanziario sono enunciate agli articoli da 7 a 9.

Inoltre, il sostegno finanziario in linea di massima non potrà superare il 50 % dell'importo delle spese effettuate per realizzare il progetto o i progetti, escluse tutte le spese di funzionamento.

Articolo 7

Il sostegno finanziario comunitario di cui all'articolo 2, lettere b) e c) è erogato ad azioni selezionate in funzione, in particolare, dei seguenti criteri:

- un buon rapporto costo-efficacia;
- un valore aggiunto tale da garantire un livello elevato ed uniforme di rappresentanza degli interessi dei consumatori;
- un effetto volano duraturo a livello europeo;
- una cooperazione efficace ed equilibrata tra i diversi partecipanti per quanto riguarda la programmazione delle attività, la realizzazione delle stesse e la partecipazione finanziaria;
- lo sviluppo di una cooperazione transnazionale duratura, in particolare attraverso lo scambio e la realizzazione in comune di esperienze di sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori economici;
- la diffusione capillare dei risultati delle attività e dei progetti sostenuti;
- la capacità di analisi delle situazioni da trattare, nonché i mezzi previsti per valutare le attività ed i progetti e l'attitudine alle migliori pratiche.

CAPITOLO III

PROCEDURE, VALUTAZIONE E SEGUITO

Articolo 8

1. La Commissione pubblica una volta all'anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso che descrive le attività prioritarie da finanziare ed esplicita i criteri di selezione e di assegnazione, nonché le procedure di candidatura e di approvazione.

2. Dopo aver valutato le proposte, la Commissione seleziona le attività ed i progetti di cui al capitolo II ammessi a fruire di un sostegno finanziario. Alla decisione segue la conclusione, con i responsabili dell'attuazione, di un contratto che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti.

3. Il sostegno comunitario è diretto ad azioni che si realizzano obbligatoriamente nel corso dell'anno in cui è erogato il contributo finanziario o nel corso dell'anno successivo.

4. Un elenco dei beneficiari e delle azioni finanziate nell'ambito del presente quadro, con indicazione dell'importo del sostegno, è reso pubblico ogni anno.

Articolo 9

1. La Commissione provvede a seguire e controllare l'esecuzione efficace delle attività finanziate dalla Comunità. La verifica e la sorveglianza avvengono sulla base di relazioni preparate secondo le procedure convenute tra la Commissione ed il beneficiario; esse comportano altresì controlli in loco secondo il metodo di campionatura.

2. Il beneficiario è tenuto a presentare una relazione alla Commissione per ciascun'azione, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla realizzazione di quest'ultima. La Commissione determina forme e contenuti delle relazioni.

3. Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i riscontri delle spese per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo ad un'azione.

Articolo 10

La Commissione bada a che le azioni finanziate dalla Comunità siano oggetto di una valutazione regolare. Le valutazioni potranno essere effettuate dai servizi della Commissione e da esperti indipendenti contrattati all'uopo.

Articolo 11

1. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare il sostegno finanziario erogato per un'attività qualora constati irregolarità o venga a sapere che, senza la

sua autorizzazione, tale attività ha subito modifiche consistenti incompatibili con gli obiettivi delle modalità di esecuzione convenute.

2. Se le scadenze non sono state rispettate o se lo stato di avanzamento di un'attività giustifica solo parzialmente l'utilizzo degli stanziamenti assegnati, la Commissione invita il beneficiario a fornire spiegazioni entro un termine prefissato. Se la risposta del beneficiario non è soddisfacente, la Commissione può annullare la parte non ancora corrisposta del sostegno finanziario ed esigere il rimborso rapido degli importi già pagati.

3. Tutti i pagamenti indebiti devono essere rimborsati alla Commissione. Gli importi non rimborsati in tempo utile possono essere maggiorati di interessi di mora. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 12

1. Ogni anno, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esecuzione del presente quadro.

La relazione della Commissione esplicita i risultati della valutazione delle azioni, delle attività e dei progetti realizzati a norma del presente quadro.

2. Entro il 30 giugno 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui primi tre anni di attuazione delle attività del presente quadro generale.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO

ATTIVITÀ INDICATIVE PER SETTORE

1. Salute e sicurezza dei consumatori

- Le azioni realizzate per preparare ed elaborare i pareri dei comitati scientifici.
- Le competenze per le ispezioni ed i controlli nel settore alimentare, veterinario e fitosanitario.
- Le competenze tecniche per valutare i rischi potenziali dei prodotti, in particolare in materia di alimentazione.
- La miglior considerazione degli elementi scientifici e tecnici pertinenti nelle azioni di protezione dei consumatori, in particolare attraverso le competenze del Centro comune di ricerca.
- I provvedimenti relativi ai prodotti di consumo che presentano rischi per i consumatori.
- La diffusione di informazioni sui prodotti pericolosi e sui rischi individuati.

2. Protezione degli interessi economici dei consumatori per prodotti e servizi

- Misure volte a migliorare la cooperazione tra gli enti preposti alla sorveglianza del mercato.
- Misure volte a verificare il rispetto dei diritti dei consumatori nei settori dei prodotti e dei servizi, compresi i meccanismi volti ad agevolare la composizione dei contenziosi, in particolare per mezzo di progetti pilota ed allestendo basi di dati.
- Misure volte a garantire l'equità delle transazioni dei consumatori, prendendo in considerazione l'impatto delle nuove tecnologie e lo sviluppo dei servizi finanziari.

3. Educazione e sensibilizzazione dei consumatori

- Migliorare l'informazione ai consumatori sui loro diritti e possibilità e sui mezzi per avvalersene, nonché la diffusione di conoscenza fra i produttori e i consumatori, in particolare sulla sicurezza dei prodotti.
- Migliorare l'informazione dei consumatori su determinati prodotti e servizi, in particolare attraverso prove comparative.
- Sviluppare l'istruzione e la formazione dei consumatori, in particolare nelle scuole.
- Lo sviluppo ed il sostegno dei centri europei di consulenza ed informazione ai consumatori transfrontalieri nella Comunità.

4. Promozione e rappresentanza degli interessi dei consumatori

- Rafforzare la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello comunitario ed internazionale.
 - Sostenere le organizzazioni rappresentanti dei consumatori negli Stati membri, specialmente quando queste dispongano di mezzi limitati.
 - Promuovere e coordinare la partecipazione dei consumatori al processo di normazione a livello comunitario.
 - Promuovere, con progetti pilota, modelli di consumo sostenibili, in particolare rispettosi dell'ambiente.
-

**Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo⁽¹⁾**

(98/C 108/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 38 def. — 95/0245 (COD)

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE
il 28 gennaio 1998)*

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato,

considerando che la direttiva 73/239/CEE del Consiglio,
del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari ed amministrative in mate-
ria di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita⁽²⁾, modificata da
ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio⁽³⁾ e la direttiva 79/267/CEE del Consiglio,
del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari ed amministrative riguar-
danti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla
vita ed il suo esercizio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla
direttiva 95/26/CE, prescrivono alle imprese di assicura-
zione di disporre di un margine di solvibilità;

considerando che, in applicazione della direttiva
92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative relative all'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE⁽⁵⁾, e della direttiva
92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative relative all'assicurazione diretta
sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/
619/CEE⁽⁶⁾, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio
della stessa sono subordinati alla concessione di un'auto-
rizzazione amministrativa, rilasciata dalle competenti
autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicura-
zione ha la propria sede sociale; che grazie a tale

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Immutato.

Immutato.

Immutato.

⁽¹⁾ GU C 341 del 19.12.1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità in regione di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi; che incombe alle autorità competenti dello Stato membro di origine la responsabilità di vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla sua solvibilità;

considerando che i provvedimenti supplementari di vigilanza sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo dovrebbero permettere all'autorità preposta alla vigilanza su di un'impresa di assicurazione che sia impresa madre di valutare con maggiore ponderatezza la situazione finanziaria di detta impresa; che la vigilanza supplementare dovrebbe tener conto di talune imprese attualmente non soggette a vigilanza in forza di direttive comunitarie; che la presente direttiva non implica in alcun modo che gli Stati membri debbano svolgere un ruolo di vigilanza in relazione a tali imprese considerate individualmente;

considerando che le imprese di assicurazione in un mercato comune delle assicurazioni sono in diretta concorrenza tra di loro e che pertanto le norme in materia di requisiti del capitale devono essere equivalenti; che a tal fine i criteri utilizzati per determinare la vigilanza supplementare non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri; che, con l'adozione di norme di base comuni, verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza e si consoliderà il sistema assicurativo della Comunità; che è necessario eliminare talune differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto concerne la vigilanza prudenziale cui sono soggette le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo;

considerando che è necessario calcolare la situazione di solvibilità corretta per le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo; che varie autorità di vigilanza comunitarie applicano metodi diversi per tenere conto degli effetti sulla posizione finanziaria di un'impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo; che tali metodi sono considerati in linea di massima equivalenti sotto il profilo prudenziale;

considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le misure di armonizzazione considerate essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo prudenziale esistenti nel settore;

considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

considerando che la presente direttiva riguarda unicamente i casi in cui il capitale di un'impresa di assicurazione è detenuto in tutto o in parte da un'altra impresa di assicurazione o società di partecipazione assicurativa; che la vigilanza sulle singole imprese di assicurazione da parte delle autorità competenti resta un principio essenziale della vigilanza nel settore assicurativo;

Immutato.

Immutato.

Immutato.

Immutato.

Immutato.

Immutato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che le autorità competenti devono quanto meno disporre dei mezzi atti ad ottenere da tutte le imprese appartenenti ad un gruppo le informazioni necessarie per l'adempimento delle loro funzioni; che è necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione, nonché tra le autorità responsabili della vigilanza dei diversi settori finanziari;

Immutato.

considerando che taluni tipi di operazioni intragrupo possono influenzare la posizione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che le autorità competenti devono stabilire se le operazioni intragrupo siano sostanzialmente concluse alle normali condizioni di mercato; che l'applicazione di tale principio generale non implica che le operazioni intragrupo concluse a condizioni diverse debbano essere proibite in qualsiasi caso; che è pertanto auspicabile che le autorità competenti controllino tali operazioni;

Immutato.

considerando che la presente direttiva consentirà, in particolare, di applicare in maniera omogenea in tutta la Comunità le norme prudenziali che sono stabilite in altra normativa comunitaria, agevolando l'accesso all'attività assicurativa e il suo esercizio; che la sua applicazione deve tendere, in particolare, a tutelare gli interessi degli assicurati;

Immutato.

considerando che l'applicazione della presente direttiva richiede complessi adeguamenti delle legislazioni di taluni Stati membri in materia di vigilanza prudenziale, diritto societario e fiscalità e che appare pertanto giustificato che ai fini della definizione di una partecipazione in altra impresa, detti Stati membri possano applicare, fino al 1° luglio 2001, la soglia del 25 % del capitale o dei diritti di voto,

Immutato.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Articolo 1

Definizioni

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

Immutato.

a) «impresa di assicurazione»: un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

Immutato.

b) «impresa di assicurazione di un paese terzo»: un'impresa che, se avesse la sede sociale nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

b) «impresa di riassicurazione»: un'impresa che assume solo rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da altre imprese di riassicurazione stabilite nella Comunità o in un paese terzo;

c) «impresa di riassicurazione»: un'impresa che assume solo rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da altre imprese di riassicurazione stabilite nella Comunità o in un paese terzo;

PROPOSTA INIZIALE

- c) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
- d) «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui, a giudizio delle autorità competenti, un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante. L'impresa figlia di un'altra impresa madre è considerata tale anche rispetto all'impresa madre capogruppo;
- e) «partecipazione»: il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- f) «impresa partecipante»: un'impresa madre o un'impresa che detiene una partecipazione;
- g) «impresa partecipata»: un'impresa figlia o ogni altra impresa in cui è detenuta una partecipazione;
- h) «società di partecipazione assicurativa»: un'impresa non di assicurazione, le cui imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione, sempreché almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione;
- i) «società di partecipazione assicurativa mista»: un'impresa madre, che non sia una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione avente come impresa figlia almeno un'impresa di assicurazione;
- j) «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione.

*Articolo 2***Campo d'applicazione**

Salvo il disposto dell'articolo 3, la presente direttiva riguarda le imprese di assicurazione aventi sede sociale nella Comunità.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

PROPOSTA MODIFICATA

- d) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
- e) «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui, a giudizio delle autorità competenti, un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante. L'impresa figlia di un'altra impresa madre è considerata tale anche rispetto all'impresa madre capogruppo;
- f) «partecipazione»: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase della direttiva 78/660/CEE⁽⁸⁾ o il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- g) «impresa partecipante»: un'impresa madre o un'impresa che detiene una partecipazione;
- h) «impresa partecipata»: un'impresa figlia o ogni altra impresa in cui è detenuta una partecipazione;
- i) «società di partecipazione assicurativa»: un'impresa non di assicurazione, le cui imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione, sempreché almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione;
- j) «società di partecipazione assicurativa mista»: un'impresa madre, che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa avente come impresa figlia almeno un'impresa di assicurazione;
- k) «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione.

*Articolo 2***Campo d'applicazione**

Immutato.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 3**Articolo 3***Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo****Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo**

1. Ferme restando le disposizioni delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, relative alla vigilanza sulle imprese di assicurazione, gli Stati membri dispongono che la vigilanza su un'impresa di assicurazione, che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione, venga integrata nella misura e secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6, 8 e 9.

Immutato.

2. Ogni impresa di assicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa avente sede sociale nella Comunità è sottoposta ad una vigilanza supplementare nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, all'articolo 8 e all'articolo 10.

Immutato.

3. Ogni impresa di assicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista avente sede sociale nella Comunità è sottoposta ad una vigilanza supplementare nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6 e all'articolo 8.

Immutato.

4. L'esercizio della vigilanza supplementare conformemente al presente articolo non implica che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione assicurativa o sulla società di partecipazione assicurativa mista o sull'impresa di riassicurazione individualmente considerate.

Immutato.

5. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono escludere dalla vigilanza supplementare un'impresa di assicurazione o un'altra impresa che è un'impresa figlia o in cui è detenuta una partecipazione, nelle seguenti fattispecie:

Immutato.

— se l'impresa è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

— se l'impresa presenta, a giudizio delle autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza sulle imprese di assicurazione oppure;

— se, a giudizio delle autorità competenti, la presa in considerazione della situazione finanziaria dell'impresa nel calcolo della situazione di solvibilità corretta sarebbe inopportuna o fuorviante sotto il profilo degli scopi della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 4***Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare**

1. La funzione di vigilanza supplementare di cui all'articolo 3 viene esercitata dall'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa di assicurazione a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE.

2. Nel caso di pluralità di autorità competenti all'esercizio della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per organizzare il coordinamento tra tali autorità.

*Articolo 5***Disponibilità e qualità delle informazioni**

1. Gli Stati membri prescrivono alle autorità competenti di esigere che in ogni impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipante o un'impresa partecipata di una o più imprese di assicurazione, società di partecipazione assicurativa o imprese di riassicurazione, siano instaurate adeguate procedure di controllo interno per la produzione dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese soggette alla vigilanza di cui all'articolo 3 ed alle loro imprese partecipate ovvero alle loro imprese partecipanti di scambiarsi le informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente alla presente direttiva.

*Articolo 6***Accesso alle informazioni**

1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti ad esercitare la vigilanza di cui all'articolo 3 abbiano accesso a tutte le informazioni utili per la vigilanza su un'impresa di assicurazione avente imprese partecipanti o imprese partecipate o partecipate di imprese partecipanti nell'impresa di assicurazione. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese interessate al fine di ottenere le informazioni richieste ovvero possono ricevere tali informazioni tramite l'impresa di assicurazione.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 4***Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare**

Immutato.

Immutato.

*Articolo 5***Disponibilità e qualità delle informazioni**

Immutato.

Immutato.

*Articolo 6***Accesso alle informazioni**

1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti ad esercitare la vigilanza supplementare di cui all'articolo 3 abbiano accesso a tutte le informazioni utili per la vigilanza su un'impresa di assicurazione soggetta a tale vigilanza supplementare. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese interessate al fine di ottenere le informazioni richieste soltanto se tali informazioni sono state richieste a un'impresa di assicurazione e questa non le ha fornite.

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti possano procedere sul loro territorio nazionale, direttamente o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni ricevute secondo il disposto del paragrafo 1.

3. Qualora, in sede di applicazione del paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un'impresa di assicurazione situata in altro Stato membro, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nei limiti delle loro competenze, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità richiedenti ovvero ad un revisore o ad un perito contabile.

*Articolo 7***Cooperazione tra le autorità competenti**

1. Qualora delle imprese di assicurazione siano direttamente o indirettamente partecipate o abbiano un'impresa partecipante comune e siano situate in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire o agevolare l'esercizio della vigilanza nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

2. Qualora un'impresa di assicurazione ed un ente creditizio ai sensi della direttiva 77/780/CEE del Consiglio⁽⁸⁾ o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio⁽⁹⁾ siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle suddette altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti, in particolare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

3. Le informazioni ricevute in virtù della presente direttiva, ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti da questa previsti, sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE ed all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE.

⁽⁸⁾ GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

PROPOSTA MODIFICATA

Immutato.

3. Qualora, in sede di applicazione del paragrafo 1 e del paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un'impresa di assicurazione situata in altro Stato membro, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nei limiti delle loro competenze, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità richiedenti ovvero ad un revisore o ad un perito contabile.

*Articolo 7***Cooperazione tra le autorità competenti**

Immutato.

2. Qualora un'impresa di assicurazione ed un ente creditizio ai sensi della direttiva 77/780/CEE del Consiglio⁽⁹⁾ o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio⁽¹⁰⁾ siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle suddette altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti, in particolare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Immutato.

⁽⁹⁾ GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 8**Articolo 8***Operazioni all'interno di un gruppo****Operazioni all'interno di un gruppo**

1. Per stabilire se le operazioni siano realizzate sostanzialmente alle normali condizioni di mercato, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti controllino:

Immutato.

a) le operazioni di cui al paragrafo 2 tra un'impresa di assicurazione e:

- i) un'impresa partecipata dell'impresa di assicurazione;
- ii) un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione;
- iii) un'impresa partecipata di un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione;

b) le operazioni di cui al paragrafo 2 tra un'impresa di assicurazione ed una persona fisica che detiene una partecipazione:

- i) nell'impresa di assicurazione o in una delle sue imprese partecipate;
- ii) in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione;
- iii) in un'impresa partecipata di un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione.

2. Gli Stati membri dispongono che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione presentino alle autorità competenti una relazione sulle operazioni descritte al paragrafo 1, concernenti in particolare, purché siano significativi:

Immutato.

- i prestiti;
- le garanzie ed altre operazioni fuori bilancio;
- gli elementi ammessi alla costituzione del margine di solvibilità;
- gli investimenti.

*Articolo 9**Articolo 9***Requisito di solvibilità corretta****Requisito di solvibilità corretta**

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri esigono che un calcolo della solvibilità corretta sia eseguito, conformemente all'allegato I.

1. Nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri esigono che un calcolo della solvibilità corretta sia eseguito, conformemente all'allegato I.

2. Nel calcolo descritto all'allegato I va inclusa ogni impresa partecipata o impresa partecipante avente sede sociale in un paese terzo e che sia:

Immutato.

- un'impresa che, se fosse stabilita nella Comunità, sarebbe soggetta ad autorizzazione, in conformità dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
- un'impresa di riassicurazione;
- una società di partecipazione assicurativa.

PROPOSTA INIZIALE

3. Se la situazione di solvibilità corretta è negativa, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti al livello dell'impresa di assicurazione di cui trattasi.

*Articolo 10***Società di partecipazione assicurativa**

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l'applicazione di uno dei metodi di vigilanza supplementare di cui all'allegato II.

2. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel calcolo vanno incluse tutte le imprese partecipate della società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Se, a seguito di detta verifica, le autorità competenti giungono alla conclusione che lo stato di solvibilità di un'impresa di assicurazione partecipata della società di partecipazione assicurativa è compromesso, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti al livello di tale impresa di assicurazione.

*Articolo 11***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997 e le pongono in vigore entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono decidere di applicare, non oltre il 1° luglio 2001, la soglia del 25 % ai fini della definizione di «partecipazione».

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

Immutato.

*Articolo 10***Società di partecipazione assicurativa**

Immutato.

Immutato.

Immutato.

*Articolo 11***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta ai controlli contabili relativi all'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2000 o nel corso dell'anno civile 2000.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare, non oltre il 1° luglio 2001, la soglia del 25 % ai fini della definizione di «partecipazione».

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

6. Entro cinque anni dal termine previsto per l'attuazione della presente direttiva, la Commissione sottopone al Comitato delle assicurazioni una relazione sulla sua attuazione e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 13***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Immutato.

*Articolo 13***Destinatari**

Immutato.

ALLEGATO I

CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITÀ CORRETTA**1. Scelta del metodo di calcolo e principi generali**

A. Per il calcolo della situazione di solvibilità corretta delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 vengono impiegati uno o più dei metodi illustrati qui di seguito. A tal fine gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità vengono corretti e raffrontati con una situazione di solvibilità corretta.

B. Indipendentemente dal metodo applicato, dal calcolo della situazione di solvibilità corretta devono essere eliminati gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità che siano il frutto di operazioni interne al gruppo.

A tal fine, sempreché tale eliminazione non sia già insita nel metodo prescelto, non vengono presi in considerazione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta:

i) qualsiasi elemento, ammesso a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione cui si riferisce il calcolo, della situazione di solvibilità corretta, che provenga in ultima analisi:

- da un'impresa collegata all'impresa di assicurazione in questione,
- da un'impresa collegata ad un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, e

ii) qualsiasi elemento, ammesso a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione collegata ovvero la soglia di solvibilità teorica di un'impresa di riassicurazione collegata all'impresa di assicurazione partecipante cui si riferisce il calcolo della situazione di solvibilità corretta, che provenga:

- dall'impresa di assicurazione partecipante,
- da imprese collegate a detta impresa,
- da un'impresa collegata ad un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione partecipante cui si riferisce il calcolo della situazione di solvibilità corretta.

ALLEGATO I

CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITÀ CORRETTA**1. Scelta del metodo di calcolo e principi generali**

A. Per il calcolo della situazione di solvibilità corretta delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 vengono impiegati uno o più dei metodi illustrati qui di seguito. A tal fine gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE vengono corretti e raffrontati con un margine di solvibilità corretto.

Immutato.

Immutato.

Immutato.

Immutato.

PROPOSTA INIZIALE

Applicando, con gli opportuni adattamenti, le stesse regole, nel calcolo non si prendono in considerazione:

- tutte le quote del capitale sottoscritte ma non versate,
- gli utili accantonati a riserva e gli utili futuri delle imprese di assicurazione del ramo vita.

C. Ad eccezione del caso di un deficit di solvibilità in un'impresa figlia il suddetto calcolo viene effettuato su base proporzionale⁽¹⁰⁾, tenendo conto delle percentuali pertinenti delle partecipazioni intermedie.

D. Le autorità competenti provvedono a che la situazione di solvibilità corretta sia calcolata con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione a norma delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE. Le attività e le passività vengono valutate sulla base delle disposizioni pertinenti delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, modificate dalle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

2. Metodi e situazioni da considerare

2.1. Imprese di assicurazione collegate

Qualora un'impresa di assicurazione sia un'impresa che detiene una partecipazione diretta in un'altra impresa di assicurazione, il calcolo della solvibilità corretta deve essere effettuato secondo uno dei metodi descritti qui di seguito.

Quale che sia il metodo utilizzato, se ad un'impresa di assicurazione sono collegate direttamente più imprese di assicurazione, il calcolo della solvibilità corretta viene effettuato integrando ciascuna delle imprese direttamente collegate.

PROPOSTA MODIFICATA

C. Fatte salve le disposizioni del punto B del presente allegato:

- le quote del capitale sottoscritte ma non versate di un'impresa di assicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione per la quale è calcolata la solvibilità corretta e
- gli utili accantonati a riserva e gli utili futuri di un'impresa di assicurazione del ramo vita partecipata dell'impresa di assicurazione per la quale è calcolata la solvibilità corretta

possono essere inclusi nel calcolo soltanto se sono ammessi a coprire il requisito di margine di solvibilità di detta impresa partecipata.

D. Il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa partecipante nelle imprese partecipate in questione.

Per quota proporzionale si intende la quota del capitale sottoscritto appartenente direttamente o indirettamente all'impresa partecipante, se si applica il metodo 1 o il metodo 2, o le percentuali ammesse per redigere i conti consolidati, se si applica il metodo 3.

Tuttavia, indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, tale deficit di solvibilità va considerato per intero.

E. Le autorità competenti provvedono a che la situazione di solvibilità corretta sia calcolata con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione a norma delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE. Le attività e le passività vengono valutate sulla base delle disposizioni pertinenti delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE e 91/674/CEE.

2. Metodi e situazioni da considerare

2.1. Imprese di assicurazione partecipate

Immutato.

Quale che sia il metodo utilizzato, se un'impresa di assicurazione detiene partecipazioni dirette in più imprese di assicurazione, il calcolo della solvibilità corretta viene effettuato integrando ciascuna delle imprese direttamente partecipate.

⁽¹⁰⁾ Quando nel presente allegato si parla di quota proporzionale o percentuale pertinente, il calcolo deve essere effettuato sulla base della percentuale utilizzata per i conti consolidati.

PROPOSTA INIZIALE

In caso di partecipazioni a catena (per esempio, un'impresa di assicurazione è una partecipante diretta in un'altra impresa di assicurazione che è a sua volta un'impresa partecipante in un'impresa di assicurazione) il calcolo della solvibilità corretta viene effettuato a livello di ciascuna impresa partecipante che abbia fra le sue imprese collegate almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Se viene applicato il metodo 3, fatte salve le disposizioni specifiche contenute in altre direttive, gli Stati membri possono non applicare il calcolo della situazione di solvibilità corretta ad un'impresa di assicurazione se quest'ultima è un'impresa collegata di un'altra impresa di assicurazione sita nello stesso Stato membro il quale, ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta prende in considerazione le sue imprese di assicurazione e di riassicurazione collegate. La stessa facoltà di esonero è ammessa allorché l'impresa partecipante è una società di partecipazione assicurativa avente sede sociale nel medesimo Stato membro dell'impresa di assicurazione, a condizione che sia soggetta al medesimo grado di vigilanza esercitata sulle imprese di assicurazione. In entrambi i casi sopraindicati occorre accertare che il capitale sia ripartito in maniera adeguata all'interno del gruppo assicurativo e sia effettivamente disponibile per trasferimenti tra l'impresa collegata e l'impresa o le imprese partecipanti interessate.

METODO 1: Metodo della deduzione e dell'aggregazione

La situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante è data dalla differenza tra gli aggregati seguenti:

- 1) la somma:
 - a) degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa partecipante,
 - b) della quota proporzionale dell'impresa partecipante nel margine di solvibilità dell'impresa collegata che proviene dall'impresa partecipante;

e
- 2) la somma:
 - a) del valore contabile, nel bilancio dell'impresa partecipante, di tutti gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa collegata,
 - b) della soglia di solvibilità minima richiesta per l'impresa partecipante,
 - c) della quota proporzionale della soglia di solvibilità minima richiesta per l'impresa collegata; se l'impresa collegata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, la soglia di solvibilità minima va considerata per intero.

PROPOSTA MODIFICATA

In caso di partecipazioni a catena (per esempio, un'impresa di assicurazione è una partecipante diretta in un'altra impresa di assicurazione che è a sua volta un'impresa partecipante in un'impresa di assicurazione) il calcolo della solvibilità corretta viene effettuato a livello di ciascuna impresa partecipante che abbia fra le sue imprese partecipate almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Gli Stati membri possono non applicare il calcolo della solvibilità corretta ad un'impresa di assicurazione:

- se si tratta di un'impresa partecipata di un'altra impresa di assicurazione autorizzata nel medesimo Stato membro e tale impresa partecipata viene presa in considerazione nel calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante, oppure
- se si tratta di un'impresa partecipata di una società di partecipazione assicurativa avente la sede sociale nel medesimo Stato membro dell'impresa di assicurazione e tanto la società di partecipazione quanto l'impresa di assicurazione partecipata sono prese in considerazione nel calcolo effettuato.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che la deroga per i due casi di cui sopra possa essere accordata nel caso di un'impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipata di un'altra impresa di assicurazione o di una società di partecipazione assicurativa avente la sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti degli Stati membri interessati hanno concordato di attribuire alle autorità competenti dell'altro Stato membro l'esercizio della vigilanza supplementare.

In tutti i casi, la deroga può essere accordata soltanto se gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione prese in considerazione nel calcolo sono ripartiti in maniera adeguata ed effettivamente disponibili per trasferimenti tra tali imprese.

METODO 1: Metodo della deduzione e dell'aggregazione

Immutato.

- b) della quota proporzionale dell'impresa partecipante nel margine di solvibilità dell'impresa partecipata che proviene dall'impresa partecipante;

Immutato.

- a) del valore contabile, nel bilancio dell'impresa partecipante, di tutti gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa partecipata,

Immutato.

- c) della quota proporzionale della soglia di solvibilità minima richiesta per l'impresa partecipata; se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, la soglia di solvibilità minima va considerata per intero.

PROPOSTA INIZIALE

METODO 2: Metodo della deduzione della soglia di solvibilità minima

La situazione di solvibilità corretta dell'impresa partecipante è data dalla differenza tra gli aggregati seguenti⁽¹¹⁾:

- 1) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa partecipante, e
- 2) la somma:
 - a) della soglia di solvibilità minima richiesta per l'impresa partecipante,
 - b) della quota proporzionale della soglia di solvibilità minima richiesta per l'impresa collegata; se l'impresa collegata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, la soglia di solvibilità minima va considerata per intero.

METODO 3: Metodo fondato sui conti consolidati

Il calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa partecipante viene effettuato a partire dai conti consolidati al fine di calcolare gli elementi consolidati ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa partecipante e delle imprese collegate interessate conformemente alla direttiva 91/674/CEE ed alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, modificate dalle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

La situazione di solvibilità corretta dell'impresa partecipante è data dalla differenza tra:

- 1) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità, quali risultano dai conti consolidati, e
- 2) la somma della soglia di solvibilità minima richiesta per l'impresa partecipante e della soglia di solvibilità minima o della quota proporzionale pertinente richiesta per l'impresa collegata. Se l'impresa collegata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, la soglia di solvibilità minima va considerata per intero.

2.2. Imprese di riassicurazione collegate

Per ciascuna impresa di riassicurazione collegata a un'impresa di assicurazione, viene stabilita una soglia di solvibilità teorica secondo le medesime regole di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 79/267/CEE. Sono ammessi a costituire i fondi propri teorici dell'impresa di riassicurazione collegata i medesimi elementi dei fondi propri che sono computabili secondo le regole di cui all'articolo 24 della direttiva 92/49/CEE o all'articolo 25 della direttiva 92/96/CEE. Le attività e le passività vengono valutate secondo le medesime regole di cui alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE modificate dalle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

La situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante si ottiene applicando il metodo e i principi generali definiti sopra.

⁽¹¹⁾ La partecipazione in un'impresa collegata viene inclusa sulla base del valore netto di inventario delle azioni.

PROPOSTA MODIFICATA

METODO 2: Metodo della deduzione della soglia di solvibilità minima

Immutato.

- b) della quota proporzionale della soglia di solvibilità minima richiesta per l'impresa partecipata; se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, la soglia di solvibilità minima va considerata per intero.

METODO 3: Metodo fondato sui conti consolidati

Il calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa partecipante viene effettuato a partire dai conti consolidati al fine di calcolare gli elementi consolidati ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa partecipante e delle imprese partecipante interessate conformemente alla direttiva 91/674/CEE ed alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, modificate dalle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

Immutato.

- 2) la somma della soglia di solvibilità minima richiesta per l'impresa partecipante e della soglia di solvibilità minima o della quota proporzionale pertinente richiesta per l'impresa partecipata. Se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, la soglia di solvibilità minima va considerata per intero.

2.2. Imprese di riassicurazione partecipate

Per ciascuna impresa di riassicurazione che è una partecipata di un'impresa di assicurazione, viene stabilita una soglia di solvibilità teorica secondo le medesime regole di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 79/267/CEE. Sono ammessi a costituire i fondi propri teorici dell'impresa di riassicurazione partecipata i medesimi elementi dei fondi propri che sono computabili secondo le regole di cui all'articolo 24 della direttiva 92/49/CEE o all'articolo 25 della direttiva 92/96/CEE. Le attività e le passività vengono valutate secondo le medesime regole di cui alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE modificate dalle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

Immutato.

PROPOSTA INIZIALE

2.3. Società di partecipazione assicurativa intermedie**Metodi 1 e 2**

Per ciascuna impresa di assicurazione partecipante in una società di partecipazione assicurativa che sia un'impresa partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il calcolo della situazione di solvibilità corretta viene effettuato applicando, con gli opportuni adattamenti, i metodi e i principi generali definiti sopra.

Metodo 3

Della società di partecipazione assicurativa si tiene conto integrandola nel consolidamento dei conti mediante applicazione, con gli opportuni adattamenti, dei metodi e principi generali definiti sopra.

3. Imprese di paesi terzi

Qualora esistano impedimenti giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie per l'inclusione nel calcolo di un'impresa collegata avente sede in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, il calcolo in applicazione dei metodi di cui al presente allegato viene effettuato deducendo dagli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità corretto il valore contabile, nel bilancio dell'impresa partecipante, di tutti gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa collegata.

4. Casi non previsti

Nei casi non contemplati ai punti da 2.1 a 2.3 le autorità competenti dispongono l'applicazione di un'opportuna combinazione dei metodi ivi definiti.

PROPOSTA MODIFICATA

2.3. Società di partecipazione assicurativa intermedie**Metodi 1 e 2**

Per ciascuna impresa di assicurazione partecipante in una società di partecipazione assicurativa che sia un'impresa partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il calcolo della situazione di solvibilità corretta viene effettuato applicando, con gli opportuni adattamenti, i metodi e i principi generali definiti sopra. Nell'effettuare tale calcolo, le risorse della società di partecipazione assicurativa che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE sono riconosciute come elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.

Metodo 3

Della società di partecipazione assicurativa si tiene conto integrandola nel consolidamento dei conti mediante applicazione, con gli opportuni adattamenti, dei metodi e principi generali definiti sopra. Nell'effettuare tale calcolo, le risorse della società di partecipazione assicurativa che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE sono riconosciute come elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.

3. Imprese di paesi terzi

Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione di un paese terzo, quest'ultima è considerata, esclusivamente ai fini di tale calcolo, alla stregua di un'impresa di assicurazione partecipata, applicando i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato.

Tuttavia, qualora il paese terzo in cui detta impresa è stabilita sottoponga la medesima ad autorizzazione e le imponga un requisito di solvibilità comparabile a quello di cui alla direttiva 73/239/CEE o 79/267/CEE, tenendo conto degli elementi di copertura di tale requisito, gli Stati membri possono disporre che nel calcolo si tenga conto, per quanto concerne quest'ultima impresa, del requisito di solvibilità e degli elementi ammessi per soddisfare tale requisito previsti dal paese terzo in questione.

Immutato.

Soppresso.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO II

ALLEGATO II

**METODI APPLICABILI PER LA VIGILANZA
SUPPLEMENTARE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI
PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA ALLA QUALE FA
CAPO IN ULTIMA ANALISI UN'IMPRESA DI
ASSICURAZIONE APPARTENENTE AD UN GRUPPO**

**METODI APPLICABILI PER LA VIGILANZA
SUPPLEMENTARE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI
PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA ALLA QUALE FA
CAPO IN ULTIMA ANALISI UN'IMPRESA DI
ASSICURAZIONE APPARTENENTE AD UN GRUPPO**

1. Scelta del metodo per la vigilanza supplementare

- Al fine di accertare che il capitale dell'impresa sia sufficiente si applica uno dei metodi definiti qui di seguito.
- Per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa e che hanno sede in diversi Stati membri, le autorità competenti provvedono ad applicare in modo coerente i metodi definiti nel presente allegato.
- Le autorità competenti provvedono ad esercitare la vigilanza supplementare con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione a norma delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE.

2. Metodi

2.1. «Prova di allarme solvibilità»

Il capitale di una società di partecipazione assicurativa deve essere pari o superiore alla somma delle soglie minime di solvibilità prescritte per le imprese collegate che sono imprese di assicurazione e della soglia di solvibilità teorica per le imprese collegate che sono imprese di riassicurazione.

2.2. «Prova dei conti consolidati»

La situazione di capitale di una società di partecipazione assicurativa deve essere pari o superiore alla somma delle soglie minime di solvibilità prescritte per le imprese collegate che sono imprese di assicurazione e della soglia di solvibilità teorica per le imprese collegate che sono imprese di riassicurazione. La situazione di capitale di una tale società di partecipazione assicurativa è calcolata secondo il metodo basato sui conti consolidati, di cui all'allegato I, punto 2.3, metodo 3.

3. Imprese aventi sede in paesi terzi

Se esistono impedimenti giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie per l'inclusione nel calcolo di un'impresa partecipata avente sede in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, il calcolo in applicazione dei metodi di cui al presente allegato viene effettuato deducendo dagli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità il valore contabile della partecipazione e di tutti gli altri elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa collegata che sono detenuti dall'impresa di assicurazione.

1. Scelta del metodo per la vigilanza supplementare

Immutato.

2. Metodi

2.1. «Prova di allarme solvibilità»

Le risorse di una società di partecipazione assicurativa che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE devono essere pari o superiori alla somma delle soglie minime di solvibilità prescritte per le imprese partecipate che sono imprese di assicurazione e della soglia di solvibilità teorica per le imprese partecipate che sono imprese di riassicurazione.

2.2. «Prova dei conti consolidati»

Le risorse di una società di partecipazione assicurativa devono essere pari o superiori alla somma delle soglie minime di solvibilità prescritte per le imprese partecipate che sono imprese di assicurazione e della soglia di solvibilità teorica per le imprese partecipate che sono imprese di riassicurazione. Le risorse di una tale società di partecipazione assicurativa, compresi gli elementi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE, sono calcolate secondo il metodo basato sui conti consolidati, di cui all'allegato I, punto 2.3, metodo 3.

3. Imprese aventi sede in paesi terzi

Se esistono impedimenti giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie per l'inclusione nel calcolo di un'impresa collegata avente sede in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, il calcolo in applicazione dei metodi di cui al presente allegato viene effettuato deducendo dagli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità il valore contabile della partecipazione e di tutti gli altri elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa partecipata che sono detenuti dall'impresa di assicurazione.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative

(98/C 108/10)

COM(1998) 25 def. — 98/0018 (ACC)

(Presentata dalla Commissione il 29 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio⁽¹⁾, trarre le conclusioni dall'esperienza dei suoi primi anni di applicazione al fine di migliorare il funzionamento del sistema da esso istituito;

considerando che la commercializzazione di merci contraffatte che violano diritti relativi a brevetti di prodotto o, quando si riferiscono a detti brevetti di prodotto, a certificati protettivi complementari per i medicinali, previsti dal regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali⁽²⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, o a certificati protettivi complementari per i prodotti fitosanitari, previsti dal regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari⁽³⁾, reca grave pregiudizio ai loro titolari e costituisce un'attività commerciale sleale e illegale; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale senza ostacolare il commercio legale; che tale obiettivo è peraltro conforme agli interventi nello stesso senso sul piano internazionale;

considerando che, per garantire una perfetta impermeabilità della frontiera esterna della Comunità, occorre per-

mettere alle autorità doganali di bloccare tutte le situazioni doganali nelle quali possono trovarsi merci contraffatte, usurpative e assimilate; che di conseguenza occorre vietare la loro immissione in libera pratica nella Comunità o il loro vincolo ad un regime sospensivo, la loro riesportazione, come pure la loro collocazione in zona franca o deposito franco; che è inoltre necessario rendere possibile un intervento delle autorità doganali fin dalla fase d'introduzione delle suddette merci nella Comunità;

considerando che, per quanto concerne i regimi sospensivi, le zone franche e depositi franchi, la riesportazione previa notificazione e il deposito temporaneo, l'intervento delle autorità doganali ha luogo soltanto quando merci sospettate di essere contraffatte o usurpative sono scoperte in occasione di un controllo;

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94⁽⁵⁾, ha istituito un regime comunitario dei marchi che conferisce ai titolari il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che usufruiscono di una tutela uniforme e producono i loro effetti in tutta la Comunità;

considerando che per rafforzare il carattere comunitario del marchio comunitario occorre agevolare sul piano amministrativo la tutela doganale del suddetto marchio;

considerando che occorre mettere a disposizione dei titolari di tali marchi un sistema basato su una decisione unica d'intervento, adottata dall'autorità competente di uno degli Stati membri avente effetto per uno o più altri Stati membri;

considerando che, per consentire la sua applicazione uniforme negli Stati membri interessati, occorre fissare una durata di efficacia unica della suddetta decisione,

⁽¹⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3295/94 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale».

2) L'articolo 1 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— siano scoperte in occasione di un controllo effettuato su merci sotto vigilanza doganale in conformità dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(*), vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) dello stesso riesportate previa notificazione o poste in zone franca o deposito franco ai sensi dell'articolo 166 dello stesso regolamento; e

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) Alla lettera a), è aggiunto il quarto trattino seguente:

«— le merci che, nello Stato membro dove la domanda di intervento delle autorità doganali è stata presentata, violano diritti relativi a un brevetto di prodotto secondo la legislazione di questo Stato membro o a un certificato protettivo complementare previsto dal regolamento (CE) n. 1768/92 del Consiglio(*) o dal regolamento (CE) n. 1610/96(**).

(*) GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

(**) GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.»

ii) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "titolare del diritto": il titolare di un marchio di fabbrica o commerciale, di un brevetto di prodotto o di un certificato protettivo complementare di cui alla lettera a) o di uno dei diritti di cui alla lettera b) nonché qualsiasi altra persona autorizzata a utilizzare detto marchio, brevetto di prodotto, certificato o diritti, ovvero il loro rappresentante;».

iii) Sono aggiunte le lettere e) ed f) seguenti:

«e) "marchio comunitario": il marchio definito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio(*);

f) "certificato": il certificato protettivo complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1768/92 o al regolamento (CE) n. 1610/96.

(*) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.»

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. È assimilato a merci contraffatte o usurpative a seconda dei casi, qualsiasi stampo o matrice specificatamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio, alla fabbricazione di una merce che lede diritti relativi ad un brevetto di prodotto o ad un certificato, o alla fabbricazione di una merce usurpativa, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto conformemente alla legislazione comunitaria o alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.»

d) Al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o commerciale con il consenso del titolare del marchio, o sono protette da un brevetto di prodotto o da un certificato, da un diritto d'autore o un diritto connesso, o da un diritto relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).»

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Sono vietati l'introduzione nella Comunità, l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo e l'introduzione in zona franca o in deposito franco di merci riconosciute come merci contraffatte o usurpative in base alla procedura prevista dall'articolo 6.»

4) L'articolo 3 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

«Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario, la domanda può avere ad oggetto, oltre all'intervento delle autorità doganali dello

Stato membro nel quale è presentata, l'intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.»

b) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ad eccezione della domanda di cui al paragrafo 1, secondo comma, la domanda indica il periodo durante il quale si chiede l'intervento delle autorità doganali.

La domanda di cui al paragrafo 1, secondo comma, indica gli Stati membri nei quali si chiede l'intervento delle autorità doganali.

4. Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dall'esame della domanda.

Inoltre, può essere chiesta al richiedente o al suo rappresentante, in ciascuno Stato membro in cui si applica la decisione che accoglie la domanda, una somma destinata a coprire le spese occasionate dall'esecuzione della suddetta decisione.

Le somme non devono essere sproporzionate rispetto al servizio reso.»

c) Al paragrafo 5, è inserito il terzo comma seguente:

«Quando la domanda è presentata a norma del paragrafo 1, secondo comma, tale periodo è di un anno e può essere prorogato di un anno, su domanda del titolare del diritto, dal servizio che ha preso la decisione iniziale.»

d) È aggiunto il paragrafo 9 seguente:

«9. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 8 si applicano, in quanto compatibili, alla proroga della decisione sulla domanda iniziale.»

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati a merci sospettate di essere contraffatte o usurpative alle quali si riferisce la domanda stessa.

2. Quando la domanda è presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 250, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica, in quanto compatibile, alla decisione che accoglie detta domanda, nonché alle decisioni che la prorogano o la abrogano.

Il servizio autore di tali decisioni le trasmette, sotto forma di copia autenticata, al servizio che dipende dall'autorità doganale dello Stato membro o degli Stati membri nei quali il richiedente ha chiesto l'intervento delle autorità doganali.

Gli Stati membri destinatari accusano immediatamente ricezione delle decisioni di cui al primo comma.

Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, ha inizio dalla data di adozione della decisione che accoglie la domanda. Gli Stati membri destinatari della suddetta decisione possono sospendere l'esecuzione fino al versamento della somma di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, e alla costituzione della garanzia di cui all'articolo 3, paragrafo 6.»

6) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le merci sono sospettate di ledere diritti relativi ai brevetti di prodotto, ai certificati, ai disegni o ai modelli, il proprietario, l'importatore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, purché:

— il servizio o l'ufficio doganale indicato all'articolo 6, paragrafo 1 sia stato informato, entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, del ricorso all'autorità competente a deliberare nel merito a norma di detto paragrafo 1,

— allo scadere di questo termine, l'autorità competente a tale fine non abbia adottato misure conservative, e

— tutte le formalità siano state adempiute.

La garanzia deve essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto. La costituzione della garanzia non preclude le altre facoltà di ricorso del titolare del diritto. Qualora l'autorità competente a deliberare nel merito non sia stata adita per iniziativa del titolare del brevetto di prodotto, del titolare del certificato o del titolare del diritto relativo ai disegni o modelli, la garanzia è svincolata se questo non esercita il diritto di adire le vie legali entro venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui egli ha ricevuto la notificazione della sospensione dello svincolo ovvero del blocco. Qualora si applichi il paragrafo 1, secondo comma, tale termine può essere prorogato non oltre i trenta giorni lavorativi.»

7) All'articolo 8, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Salve le altre facoltà di ricorso del titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:»

8) All'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'accoglimento della domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, conferisce al titolare un diritto al risarcimento, qualora merci contraffatte o usurpative sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, solo alle condizioni previste dal diritto dello Stato membro nel quale la domanda è presentata o, qualora tale domanda sia stata presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alle condizioni previste dal diritto dello Stato membro nel quale le suddette merci sono sfuggite al controllo di un ufficio doganale.

2. L'esercizio, da parte di un ufficio doganale o di un'altra autorità all'uopo abilitata, delle competenze loro attribuite in materia di lotta contro le merci

contraffatte e le merci usurpative non comporta la loro responsabilità nei confronti delle persone interessate alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, in caso di danni subiti a causa del loro intervento, se non alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è presentata o, quando tale richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il danno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro

Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione

(98/C 108/11)

COM(1998) 26 def. — 98/0024 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

1. considerando che nel contesto delle misure intese a ridurre la disoccupazione il Consiglio europeo, riunitosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997, ha invitato la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), tra l'altro, a mettere a punto un meccanismo volto a fornire capitale di rischio per i progetti ad alta tecnologia delle piccole e medie imprese (PMI) ed ha pertanto riconosciuto non solo il legame esistente tra le PMI, l'innovazione tecnologica e la creazione di posti di lavoro, ma anche il ruolo del capitale di rischio nel sostenere la crescita dell'occupazione;
2. considerando che il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, riunitosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, si è felicitato dell'iniziativa del Parlamento europeo a favore della crescita e dell'occupazione, volta ad aumentare gli stanziamenti di bilancio previsti per l'occupazione; che il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte per nuovi strumenti finanziari di sostegno alle PMI innovatrici e creatrici di posti di lavoro, ai fini di una sollecita adozione da parte del Consiglio; che questi nuovi strumenti devono rafforzare il Meccanismo europeo per le tecnologie (MET), finanziato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), mediante l'apertura di uno «sportello di capitale di rischio», appoggiare la costituzione di imprese comuni transnazionali tra le PMI all'interno dell'Unione europea e creare presso il Fondo europeo per gli investimenti un fondo speciale di garanzia per aumentare la capacità di assumere rischi delle istituzioni che finanziano le PMI;
3. considerando che la BEI ed il FEI hanno già risposto istituendo il Meccanismo europeo per le tecnologie (MET), che fornirà capitale di rischio per le PMI ad orientamento tecnologico utilizzando come intermediari fondi di capitale di rischio già esistenti;
4. considerando che il 9 dicembre 1997 il Consiglio ha adottato la decisione 97/15/CE⁽¹⁾ relativa ad un terzo programma pluriennale per le PMI nell'Unione europea; che le iniziative previste in tale programma si propongono tra l'altro di migliorare l'accesso ai finanziamenti mediante prestiti e capitale di rischio, agevolando l'elaborazione di strumenti finanziari specifici ed incentivando lo sviluppo di mercati dei capitali per le PMI a rapida crescita;
5. considerando che il 5 novembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/761/CE⁽²⁾ recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità, iniziativa con una limitata dotazione finanziaria avviata nel quadro del terzo programma pluriennale per le PMI;
6. considerando che il 15 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/917/CEE⁽³⁾, relativa all'adozione di un programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994-1998), il quale prevede misure intese a migliorare sul piano europeo le condizioni di finanziamento dello sfruttamento, della valorizzazione e della diffusione dei risultati della ricerca; che il 25 novembre 1996 la Commissione ha adottato la comunicazione⁽⁴⁾ intitolata «Primo piano d'azione per l'innovazione in Europa — L'innovazione al servizio della crescita e dell'occupazione», mirante ad agevolare il finanziamento dell'innovazione in Europa, in particolare favorendo gli investimenti in capitale di rischio e in partecipazioni azionarie, specie in investimenti di avvio e in imprese innovative a rapida crescita, che costituiscono una fonte importante di nuovi posti di lavoro, nonché rafforzando le attività del Fondo europeo per gli investi-

⁽¹⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 310 del 13.11.1997, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 361 del 31.12.1994, pag. 101.

⁽⁴⁾ COM(96) 589 def. del 25 novembre 1996.

menti a favore dell'innovazione; che l'esecuzione della presente decisione deve essere adeguatamente coordinata con quella delle iniziative suddette;

7. considerando che la mancanza di capitale di rischio costituisce una particolare difficoltà per le nuove imprese e per le PMI che vogliono espandersi, soprattutto per quelle che si basano su nuove tecnologie ed idee innovative; che questo segmento del mercato del capitale di rischio è sottosviluppato in Europa e comporta i rischi più elevati, i quali possono tradursi in perdite rilevanti; che un intervento deciso del settore pubblico aiuterà gli operatori del settore privato a compiere ulteriori investimenti nelle PMI che si trovano in uno stadio iniziale di sviluppo ed in quelle emergenti;
8. considerando che le PMI incontrano spesso difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari per la costituzione di imprese comuni transnazionali a causa dei rischi più elevati per gli istituti finanziari; che la costituzione di imprese comuni tra le PMI comunitarie consente di sfruttare meglio le possibilità offerte dal mercato interno, di incrementare gli investimenti e gli scambi e di esercitare effetti positivi sull'occupazione e sulla crescita economica; che le anticipazioni e le sovvenzioni costituiscono lo strumento più adatto a sormontare gli ostacoli di carattere finanziario che si frappongono alla costituzione di imprese comuni transnazionali da parte delle PMI;
9. considerando che il credito bancario costituisce un'importante fonte di finanziamento esterno per le PMI; che per le PMI è difficile finanziarsi mediante prestiti, poiché le banche sono spesso riluttanti a concederle; che spesso le PMI possono accedere al credito solo prestando garanzie reali; per la concessione di garanzie su prestiti costituisce uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per agevolare l'accesso al credito; che devono essere ammessi a fruirne sia gli investimenti materiali, sia quelli immateriali; che mediante uno strumento di garanzia può essere ottenuto un considerevole effetto moltiplicatore;
10. considerando che la presente decisione istituisce misure specifiche che sono complementari ad altre misure comunitarie e che non possono essere messe in atto più efficacemente al livello degli Stati membri, ed è pertanto conforme al principio di sussidiarietà; che essa prevede solo le misure strettamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti ed è pertanto conforme al principio di proporzionalità;
11. considerando che ai fini dell'esecuzione della presente decisione si deve applicare la definizione di PMI di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione⁽⁵⁾;
12. considerando che il FEI è stato istituito nel giugno 1994 al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi comunitari incentivando gli investimenti

nelle reti transeuropee e nelle PMI; che la Comunità è divenuta membro del FEI in virtù della decisione 94/375/CE⁽⁶⁾ del Consiglio; che il FEI è autorizzato a concedere garanzie per finanziamenti e ad assumere partecipazioni azionarie in conformità del suo statuto;

13. considerando che il FEI ha indicato la propria disponibilità a partecipare all'attuazione dello sportello MET per l'avviamento e del meccanismo di garanzia per le PMI, previsti dalla presente decisione;
14. considerando che il meccanismo di sostegno dell'«Impresa comune europea» (ICE) sarà gestito dalla Commissione conformemente alla decisione 97/761/CE;
15. considerando che le misure finanziate dalla BEI e dal FEI non rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato; che tuttavia, ove tali misure comportino per le PMI beneficiarie effetti analoghi a quelli che produrrebbero degli aiuti di Stato, esse devono rispettare le condizioni e i limiti stabiliti per la compatibilità di aiuti di Stato analoghi,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo del programma

È istituito un programma di assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro, al fine di agevolare la costituzione e la crescita di PMI, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione sostenendone l'attività di investimento mediante l'aumento dei finanziamenti disponibili e favorendo in tal modo la creazione di posti di lavoro.

Articolo 2

Descrizione del programma

Il programma consiste nei tre meccanismi seguenti, tra loro complementari: uno sportello di capitale di rischio del Meccanismo europeo per le tecnologie (MET) («Sportello MET per l'avviamento») gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI); un sistema di contributi finanziari a sostegno della costituzione di imprese comuni transnazionali da parte delle PMI nell'ambito dell'UE («Impresa comune europea»), gestito dalla Commissione, ed infine un sistema di garanzia («Meccanismo di garanzia per le PMI»), gestito dal FEI.

Articolo 3

Sportello MET per l'avviamento

1. La Comunità assume partecipazioni di capitale di rischio nelle PMI in fase di costituzione o in fase iniziale

⁽⁵⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12.

di sviluppo e in PMI innovatrici, mediante investimento in fondi specializzati di capitale di rischio, segnatamente in fondi di dimensioni più limitate o di nuova costituzione, in fondi attivi in ambito regionale, in fondi incentrati su industrie o tecnologie specifiche o in fondi di capitale di rischio che finanziano lo sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi collegati a centri di ricerca o parchi scientifici.

2. Il FEI sceglie, effettua e gestisce gli investimenti nei fondi di capitale di rischio. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione di detto sistema, comprese quelle relative alla costante verifica e controllo, sono determinate in un accordo di cooperazione concluso tra la Commissione ed il FEI.

3. L'accordo di cooperazione tiene conto dello schema indicativo di cui all'allegato I.

Articolo 4

Impresa comune europea — ICE

1. La Comunità concede contributi finanziari alle PMI per la costituzione di nuove imprese comuni transnazionali nell'Unione europea. Il contributo comunitario è volto a coprire una parte delle spese sostenute per la concezione e la costituzione di imprese comuni transnazionali. Il contributo massimo per ciascun progetto è di 100 000 ECU, a copertura di quanto segue:

- a) una percentuale massima del 50 % delle spese ammissibili, a concorrenza di 50 000 ECU;
- b) una percentuale massima del 10 % dell'importo totale degli investimenti fissi.

2. Le spese ammissibili ai fini del paragrafo 1, lettera a) sono le spese essenziali connesse alla concezione ed alla costituzione da parte di PMI europee, di imprese comuni transnazionali secondo la definizione di cui all'allegato II, punto 6.

3. Le richieste di contributi sono trasmesse alla Commissione attraverso una rete di intermediari finanziari. Per l'attuazione del sistema ICE si tiene conto dello schema indicativo di cui all'allegato II.

Articolo 5

Il meccanismo di garanzia per le PMI

1. La Comunità mette a disposizione una dotazione di bilancio al fine di coprire i costi delle garanzie e contro-garanzie prestate dal FEI per incrementare la concessione di prestiti sostenuti da sistemi di garanzia degli Stati membri, nel settore pubblico o in quello privato, compresi i sistemi di mutua garanzia; il sistema può inoltre

fornire sostegno a strumenti di condivisione dei rischi a favore delle PMI resi disponibili dalla BEI o da altro ente finanziario appropriato.

2. La dotazione di bilancio copre l'intero costo del meccanismo, comprese le perdite sostenute dal FEI a seguito delle garanzie prestate e ogni costo o spesa ammissibile connessi al meccanismo stesso. Il costo del meccanismo è contenuto nei limiti di un massimale; non vi è alcun impegno condizionale per il bilancio comunitario.

3. Il meccanismo è destinato alle PMI aventi un potenziale di crescita e quindi di creazione di posti di lavoro. Viene assegnata la priorità alle piccole imprese aventi al massimo cento dipendenti. Le garanzie concesse dal FEI sono garanzie parziali. Viene sempre concluso un accordo di condivisione dei rischi tra il FEI e l'ente finanziario intermediario.

4. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione del meccanismo di garanzia per le PMI, comprese quelle relative alla sua costante verifica e controllo, sono determinate in un accordo di cooperazione concluso tra la Commissione ed il FEI.

5. L'accordo di cooperazione tiene conto dello schema indicativo di cui all'allegato III.

Articolo 6

Informazione e valutazione

1. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito all'esecuzione della presente decisione, e in particolare sulla sua incidenza in termini di accesso delle PMI ai finanziamenti, sui suoi effetti immediati in termini di creazione di posti di lavoro e sulle prospettive di creazione di occupazione a lungo termine.

2. Entro 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, la Commissione fornisce una valutazione del programma, in particolare della sua applicazione complessiva, dei suoi effetti immediati in termini di creazione di posti di lavoro e delle prospettive di creazione di occupazione a lungo termine, specie al fine di esaminare la possibilità di azioni ulteriori al di là del periodo iniziale.

Articolo 7

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione da parte del Consiglio ed è applicabile per un periodo di tre anni.

*ALLEGATO I***Schema indicativo di attuazione dello sportello MET per l'avviamento****1. Introduzione**

Lo sportello MET per l'avviamento è gestito dal FEI su base fiduciaria. Il FEI investe i fondi comunitari destinati al regime predetto in fondi specializzati in capitale di rischio, specialmente in fondi di dimensioni più limitate o di nuova costituzione, in fondi attivi in ambito regionale, in fondi incentrati su industrie o tecnologie specifiche o in fondi di capitale di rischio che finanziano lo sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi collegati a centri di ricerca o parchi scientifici; detti fondi a loro volta forniscono capitali di rischio alle PMI. Lo sportello rafforza il Meccanismo europeo per le tecnologie (MET) istituito dalla BEI di concerto con il FEI, adottando una politica d'investimento caratterizzata da un profilo di rischio più elevato per quanto concerne sia la scelta dei fondi intermediari, sia le politiche di investimento seguite da questi ultimi.

2. Intermediari

Il FEI si sforza di dirigere i propri investimenti verso fondi di piccole dimensioni o di nuova costituzione, fondi attivi nell'ambito di regioni, assistite o meno, fondi che si concentrano su settori o tecnologie specifici, oppure fondi collegati a centri di ricerca e a parchi scientifici. Gli intermediari vengono prescelti in conformità delle migliori prassi di mercato, secondo modalità eque e trasparenti che evitino qualsiasi distorsione di concorrenza e tengano conto dell'esigenza di operare tramite una estesa gamma di fondi specializzati.

3. Investimento massimo

L'investimento massimo complessivo in ciascun fondo intermediario di capitale di rischio è pari al 25 % delle partecipazioni azionarie totali detenute dal fondo in questione oppure al 35 % di tali partecipazioni in casi eccezionali, ad esempio nuovi fondi che promettono di svolgere un ruolo catalizzatore particolarmente forte nello sviluppo del mercato dei capitali di rischio per una specifica tecnologia o in una determinata zona. In nessun caso l'impegno in un solo fondo di capitale di rischio può superare i 10 milioni di ECU. I fondi di capitale di rischio intermediari si attengono alla prassi di mercato consolidata in materia di diversificazione del portafoglio.

4. Durata di vita del meccanismo

Lo sportello MET per l'avviamento è un meccanismo a lungo termine destinato ad assumere posizioni di durata compresa tra i 5 e i 12 anni in fondi di capitale di rischio. Il FEI si adopera al fine di impegnare per intero i fondi assegnati al meccanismo al più tardi durante l'anno di calendario successivo a quello in cui sono stati effettuati i relativi pagamenti di bilancio. In ogni caso gli investimenti non possono avere durata superiore a 16 anni a decorrere dalla firma dell'accordo di cooperazione.

5. Realizzazione degli investimenti

Poiché la maggior parte degli investimenti nell'ambito dello sportello MET per l'avviamento sono effettuati in fondi di capitale di rischio non quotati e poco liquidi, la realizzazione di tali investimenti avviene mediante la distribuzione dei proventi ottenuti dai fondi intermediari con la vendita delle partecipazioni assunte nelle PMI.

6. Reinvestimento dei proventi degli investimenti realizzati

I proventi degli investimenti realizzati possono essere reinvestiti durante i primi quattro anni di funzionamento del regime in questione. Tale periodo può essere prolungato di tre anni al massimo, subordinatamente alla valutazione positiva del funzionamento del meccanismo 48 mesi dopo la sua adozione.

7. Conto fiduciario

Nell'ambito del FEI viene acceso un apposito conto fiduciario sul quale sono accreditati gli stanziamenti di bilancio che permettono il funzionamento del regime. Detto conto è fruttifero; gli interessi maturati vengono aggiunti alle risorse del meccanismo. Gli investimenti effettuati dal FEI nell'ambito dello sportello MET per l'avviamento, le commissioni di gestione del FEI ed altre spese ammissibili vengono addebitate a tale conto; i proventi degli investimenti realizzati vi vengono accreditati. Dopo quattro anni di funzionamento del

meccanismo oppure, se il periodo di reinvestimento è prolungato, dopo la fine di tale periodo, ogni saldo rimanente sul conto fiduciario, diverso dai fondi impegnati ma non ancora erogati/investiti e dalla somma ragionevolmente necessaria per coprire i costi e le spese ammissibili, quali la commissione di gestione del FEL, viene restituito al bilancio comunitario.

8. Corte dei conti

Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

ALLEGATO II

Schema indicativo di attuazione del sistema impresa comune europea

1. Introduzione

Il sistema impresa comune europea (ICE) fornisce contributi finanziari a sostegno della costituzione di imprese comuni transnazionali tra PMI nella Comunità. Esso si fonda sull'iniziativa, di portata limitata, avviata nel quadro del terzo programma pluriennale per le PMI con la decisione 97/761/CE della Commissione, del 5 novembre 1995, recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità.

2. Intermediari

Detto sistema è accessibile alle PMI tramite intermediari, che possono essere banche o altri istituti finanziari appropriati. La rete di intermediari finanziari sarà composta di intermediari selezionati conformemente alla decisione 97/761/CE a seguito di un nuovo invito alla manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione valuterà l'ammissibilità delle domande alla luce degli obiettivi del sistema.

3. Procedura di selezione delle domande

Ogni domanda di contributi finanziari viene presentata ad uno degli intermediari, il quale è incaricato di valutarla e di trasmetterla alla Commissione in caso di valutazione favorevole. La Commissione controlla l'ammissibilità delle domande alla luce degli obiettivi dell'ICE, in particolare degli effetti in termini di occupazione.

4. Erogazione dei contributi finanziari

I contributi, di importo totale non superiore ai 100 000 ECU, sono versati alla PMI beneficiaria tramite l'intermediario finanziario, che provvede a trasferire la somma erogata senza indugio e senza detrazioni.

I pagamenti nell'ambito della prima quota a concorrenza di 50 000 ECU, destinata a coprire il 50 % delle spese autorizzate per la concezione e la preparazione dell'impresa comune, vengono effettuati in due rate. Un primo anticipo del 50 % (25 000 ECU al massimo) viene versato non appena la domanda è stata accettata dalla Commissione. Un secondo pagamento del 50 % (25 000 ECU al massimo) viene effettuato su presentazione dei documenti giustificativi per tutte le spese sostenute e sulla base di una dettagliata relazione sul progetto, che consenta di valutare sia la fattibilità dell'impresa comune, sia l'investimento previsto. Dopo l'accettazione dei documenti da parte della Commissione, l'anticipo rimborsabile viene convertito in aiuto a fondo perduto.

Il versamento della seconda quota, a concorrenza del 10 % dell'importo dell'investimento, avviene una volta che la Commissione abbia ricevuto prove soddisfacenti del completamento dell'investimento stesso e dell'inizio della nuova attività.

Ogni PMI beneficiaria di un contributo nell'ambito della seconda quota (10 % dell'investimento) è tenuta a comunicare alla Commissione, per cinque anni, informazioni sulle attività dell'impresa comune costituita e in particolare sul numero di posti di lavoro creati.

5. Costo della gestione esterna

Nell'ambito della gestione del programma si ricorre all'assistenza di esperti esterni specializzati nel monitoraggio dei progetti. Verranno utilizzati contraenti esterni selezionati a seguito di un invito alla manifestazione di interesse. Per la copertura dei costi esterni di gestione dell'iniziativa viene riservato al massimo il 5 % della dotazione di bilancio.

6. Definizione di impresa comune

Il concetto di «impresa comune» va interpretato in senso lato, cioè comprendendo qualsiasi forma di consorzio, partecipazione o impresa comune in senso stretto — implicante, di norma, la costituzione di una nuova persona giuridica — che svolga attività industriali, di prestazione di servizi, commerciali o artigianali, subordinatamente al rispetto delle condizioni seguenti:

- Il progetto deve consentire di realizzare nuove attività economiche comportanti investimenti e la creazione di posti di lavoro nella Comunità. Il trasferimento di attività economiche esistenti non è ammissibile. Analogamente, non è ammissibile l'acquisizione di imprese esistenti.
- I partecipanti devono svolgere un ruolo attivo nell'impresa comune ed assumere responsabilità adeguate. Non sarà ammissibile alcuna impresa comune nella quale uno dei soci possieda più del 75 % del capitale. Ogni cambiamento intervenuto nelle partecipazioni nell'impresa comune nei primi tre anni a decorrere dalla firma del contratto concluso con la Commissione viene sottoposto alla Commissione affinché riesamini la sua partecipazione finanziaria.
- L'impresa comune deve essere costituita ex novo da almeno due PMI di due Stati membri diversi.

7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle relative alla concezione e alla costituzione di un'impresa comune:

- le spese sostenute nel contesto dell'attività di preparazione (ricerche di mercato, preparazione del contesto legale, valutazione dell'impatto ambientale, norme tecniche, piano di gestione, ecc.);
- le spese per esperti esterni (avvocati, consulenti e contabili), cioè la remunerazione basata sui costi reali, le spese di trasporto, le spese di vitto e alloggio (secondo le disposizioni dei contratti di prestazione di servizi della Commissione);
- le spese per il personale interno (relative ai viaggi all'estero), cioè l'indennità giornaliera, le spese di trasporto e le spese di vitto e alloggio (secondo le disposizioni dei contratti di prestazione di servizi della Commissione).

Ai fini dell'aiuto a fondo perduto, che copre fino al 10 % dell'investimento effettuato, si considera come investimento l'acquisto o la produzione di beni materiali o immateriali contabilizzati come attività fisse nel conto patrimoniale dell'impresa comune e valutati conformemente alle norme contabili generalmente riconosciute.

Sono esclusi i costi di finanziamento e le spese per la ricerca di partecipanti.

8. Obblighi dei beneficiari

Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee o alla Commissione di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità delle dichiarazioni dei beneficiari a sostegno delle domande di pagamento da essi presentate come pure dei pagamenti successivamente effettuati.

*ALLEGATO III***Schema indicativo di attuazione del meccanismo di garanzia per le PMI****1. Introduzione**

Il meccanismo di garanzia per le PMI viene gestito dal FEI su base fiduciaria. Il FEI fornisce controgaranzie oppure, ove opportuno, cogaranzie per i sistemi di garanzia operanti negli Stati membri e garanzie dirette per quanto riguarda la BEI o qualsiasi altro intermediario finanziario equiparato a quest'ultima; le perdite derivanti dalle garanzie concesse sono coperte dai fondi comunitari. Ciò consente di indirizzare il regime in questione verso le PMI dotate di un rilevante potenziale di crescita che incontrano particolari difficoltà nell'ottenere finanziamenti, ad esempio le imprese di piccole dimensioni o di nuova costituzione, perché i rischi connessi ai prestiti loro concessi sono percepiti come elevati.

2. Intermediari

Gli intermediari sono i sistemi di garanzia operanti negli Stati membri nel settore pubblico o in quello privato, compresi i sistemi di mutua garanzia, la BEI o qualsiasi altro ente finanziario appropriato in relazione ai meccanismi che essi rendono disponibili per l'assunzione di rischi nelle PMI. Gli intermediari vengono selezionati conformemente alle migliori prassi di mercato secondo modalità eque e trasparenti, tenendo conto dell'effetto delle garanzie concesse in termini di: a) volume dei crediti messi a disposizione delle PMI, e/o b) agevolazione dell'accesso al credito da parte delle PMI e/o c) disponibilità dell'intermediario interessato ad assumere rischi connessi alla concessione di prestiti alle PMI.

3. Prestiti ammissibili a favore delle PMI

Le regole che disciplinano l'ammissibilità dei prestiti a favore delle PMI a fruire delle garanzie concesse nell'ambito del presente meccanismo vengono fissate individualmente per ciascun intermediario, nel contesto dei sistemi di garanzia da esso già gestiti, in modo da raggiungere il massimo numero possibile di PMI. Tali regole rispecchiano le condizioni e le prassi di mercato vigenti nel territorio interessato. Le garanzie e controgaranzie in questione vengono concesse principalmente al fine di coprire i prestiti a PMI aventi meno di 100 dipendenti. Si presta particolare attenzione ai prestiti concessi per finanziare attività immateriali.

4. Garanzie del FEI

Le garanzie concesse dal FEI si riferiscono a singoli prestiti in un portafoglio di prestiti specifico, che può essere un portafoglio già esistente nell'ambito del quale le garanzie portano ad una espansione dei prestiti alle PMI o essere creato entro un determinato periodo di tempo. Le garanzie concesse dal FEI coprono una parte del rischio di credito relativo al portafoglio in questione; tale rischio viene infatti condiviso con l'intermediario finanziario interessato.

5. Perdite massime cumulative del FEI

L'obbligo del FEI di pagare all'intermediario la propria quota delle perdite sui prestiti viene a cessare quando il totale cumulativo dei pagamenti effettuati al fine di coprire le perdite derivanti da un particolare portafoglio di prestiti, al netto dell'importo complessivo delle perdite recuperate, raggiunge un importo prefissato; oltre tale importo la garanzia del FEI è automaticamente annullata.

6. Parità di rango del FEI e dell'intermediario

Le garanzie concesse dal FEI sono generalmente di grado identico rispetto alle garanzie, o se del caso ai crediti, concessi dall'intermediario.

7. Conto fiduciario

Nell'ambito del FEI viene acceso un conto fiduciario sul quale sono accreditati gli stanziamenti di bilancio che permettono il funzionamento del regime. Detto conto è fruttifero; gli interessi maturati vengono aggiunti alle risorse del meccanismo in questione.

8. Diritto del FEI di prelevare fondi dal conto fiduciario

Il FEI ha il diritto di addebitare al conto fiduciario i pagamenti necessari per soddisfare le proprie obbligazioni relative alle perdite massime cumulative previste nell'ambito del meccanismo di garanzia e, subordinatamente all'approvazione della Commissione, qualsiasi altro costo ammissibile, come le sue commissioni di gestione, le spese legali ammissibili e le spese promozionali sostenute per far conoscere il regime.

9. Importi recuperati da versare sul conto fiduciario

Ogni importo recuperato sulle perdite relative a prestiti per i quali era stata escussa la garanzia viene accreditato al conto fiduciario.

10. Durata di vita del regime

Si prevede che le singole garanzie a favore delle PMI abbiano una durata di 5-10 anni. Purché il conto fiduciario contenga importi sufficienti, il FEI continuerà ad assumere nuovi impegni di garanzia fino al termine del quarto anno a decorrere dall'adozione del meccanismo. Ogni importo rimanente sul conto fiduciario al momento della scadenza delle garanzie concesse viene rimborsato al bilancio comunitario.

11. Corte dei conti

Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate

(98/C 108/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 30 def. — 98/0025 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che nel mercato unico devono essere aboliti gli ostacoli di natura fiscale alla libera circolazione delle persone e dei loro effetti personali, comprese le autovetture;

considerando che attualmente il diritto comunitario impone restrizioni non necessarie, nel contesto dei principi del mercato unico, in materia di trattamento fiscale delle autovetture utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate;

considerando che, inoltre, il diritto comunitario che attualmente disciplina il trattamento fiscale delle autovetture appartenenti a persone che trasferiscono la propria residenza da uno Stato membro ad un altro può imporre a tali persone oneri amministrativi non indispensabili per provare la non esistenza del debito fiscale;

considerando che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 83/182/CEE del Consiglio⁽¹⁾, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, e della direttiva 83/183/CEE del Consiglio⁽²⁾, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, non rispecchiano le esigenze attuali in materia di libera circolazione delle persone e delle merci;

considerando che in ogni caso le direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE non corrispondono più in maniera adeguata alla situazione derivante dai regimi di imposizione fiscale degli autoveicoli applicati dagli Stati membri successivamente all'introduzione del mercato unico; che tali disposizioni, per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA, sono già state revocate dall'articolo 2 della direttiva 91/680/CEE del Consiglio che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE⁽³⁾; che in pratica i problemi relativi all'imposizione dei beni personali a seguito di un cambio di residenza si limitano al caso delle autovetture e non è pertanto più necessario stabilire norme relative ad altri beni; che non è più necessario prevedere esenzioni permanenti se non nel quadro di un cambio di residenza;

considerando che, tuttavia, vanno impediti gli abusi causati dall'esistenza di livelli diversi di tassazione degli autoveicoli tra gli Stati membri; che, pertanto, è ancora necessario prevedere certe restrizioni all'uso temporaneo da parte dei residenti di autovetture immatricolate in altri Stati membri;

considerando che, pertanto, occorre aggiornare le disposizioni delle direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE, abrogando le direttive stesse e sostituendole con un'unica direttiva consolidata;

considerando che gli Stati membri non devono applicare imposte e tasse sulle autovetture importate sul loro territorio da persone che trasferiscono la propria residenza da altri Stati membri;

considerando che gli Stati membri non devono applicare imposte e tasse sulle autovetture immatricolate in altri Stati membri e utilizzate temporaneamente sul loro territorio, in certe situazioni ben definite;

considerando che ai fini della determinazione dell'applicabilità dell'imposta è necessario definire il luogo di residenza abituale dell'utente dell'autoveicolo;

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1.

considerando che nel caso del trasferimento di residenza non dovrebbe essere imposto il pagamento di imposte nel nuovo Stato membro, fatte salve certe condizioni e purché l'autoveicolo sia stato acquisito conformemente alla normativa fiscale del primo Stato membro;

considerando che è opportuno consentire l'utilizzo temporaneo in un altro Stato membro senza pagamento di imposte o tasse per un periodo di sei mesi sull'arco di un qualsiasi periodo di dodici mesi; che nel caso di una persona i cui legami professionali si situano in un altro Stato membro questo periodo deve essere portato a nove mesi;

considerando che nell'interesse del mercato interno è necessario introdurre un certo grado di flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo degli autoveicoli a noleggio in Stati membri diversi da quello di immatricolazione, fatte salve certe condizioni; che, inoltre, è necessario prevedere esplicitamente l'uso di autoveicoli da parte di certe persone diverse dal proprietario e consentire in certi casi ad un residente di uno Stato membro l'utilizzo di un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro;

considerando che è necessario stabilire norme che disciplinino l'utilizzo temporaneo di un'autovettura in un altro Stato membro per scopi professionali;

considerando che un'autovettura irrimediabilmente danneggiata nel corso dell'utilizzo temporaneo in un altro Stato membro non dovrebbe essere soggetta per tale motivo ad imposizione fiscale;

considerando che le persone desiderose di utilizzare un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello del loro luogo di residenza dovrebbero avere il diritto di farla immatricolare in tale Stato membro; che in tali casi le imposte e tasse devono essere assolte nello Stato membro d'immatricolazione; che, inoltre, lo Stato membro di residenza del proprietario può proibire l'uso di tali autovetture sul suo territorio;

considerando che, in caso di infrazione, le eventuali sanzioni imposte dovranno essere commisurate alla gravità dell'illecito;

considerando che, nei casi in cui gli Stati membri hanno il diritto di imporre tasse di immatricolazione o simili sugli autoveicoli usati in provenienza da altri Stati membri, devono garantire che l'imposta applicata non superi l'importo residuo dell'imposta contenuta nel valore di autoveicoli analoghi sul mercato nazionale, conformemente all'articolo 95 del trattato;

considerando che, in caso di controversia, le autorità competenti degli Stati membri interessati devono consultarsi reciprocamente; che, inoltre, in tali casi non deve essere imposto il pagamento di imposte e tasse in attesa dell'esito di tali consultazioni; che, qualora le autorità competenti non pervengano ad un accordo, la decisione in materia spetta alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Divieto di imposizione fiscale in determinati casi

1. Gli Stati membri non applicano accise, tasse di immatricolazione e/o altre imposte di consumo, quali le imposte e tasse elencate nell'allegato I ma ad esclusione delle tasse elencate nell'allegato II, alle autovetture immatricolate in altri Stati membri e trasferite a titolo permanente sul loro territorio nel quadro di un cambiamento della residenza normale di un privato proveniente da un altro Stato membro, alle condizioni fissate dagli articoli seguenti.
2. Gli Stati membri non applicano accise, tasse di immatricolazione, altre imposte di consumo e/o tasse di circolazione, quali le tasse elencate negli allegati I e II, sulle autovetture immatricolate in altri Stati membri e utilizzate temporaneamente sul loro territorio, alle condizioni fissate dagli articoli seguenti.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dell'autovettura.
4. La presente direttiva non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

- a) «autoveicoli commerciali», gli autoveicoli stradali che, per il tipo di costruzione e l'attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto con o senza compenso:
 - di oltre nove persone, compreso il conducente,
 - di merci,
 nonché gli autoveicoli stradali per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto;
- b) «autovetture», gli autoveicoli stradali, compreso l'eventuale rimorchio, diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) «uso professionale» di un autoveicolo, l'utilizzazione di tale mezzo di trasporto per l'esercizio diretto di un'attività retribuita o avente scopo di lucro;

- d) «uso privato», ogni uso diverso dall'uso professionale;
- e) «residenza», la residenza normale definita all'articolo 3;
- f) «famiglia» o «familiari», il coniuge, gli ascendenti e discendenti diretti e quelli del coniuge.

TITOLO II

RESIDENZA NORMALE

Articolo 3

Norme generali per la determinazione della residenza normale

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente.
3. Nel caso di una persona che dimori in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, con la conseguenza che i suoi legami professionali si situano in un luogo diverso da quello dei legami personali, si considera luogo di residenza il luogo dei legami personali, indipendentemente dal fatto che l'interessato vi ritorni regolarmente.
4. La frequenza di un'università o di una scuola in un altro Stato membro non implica il trasferimento della residenza normale.
5. Il cambiamento dello stato civile di una persona non implica di per sé un trasferimento della residenza.
6. Gli interessati forniscono la prova del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi appropriati, come la carta d'identità o altro documento valido.
7. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, qualora le autorità competenti dello Stato membro di destinazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del presente articolo, o ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere elementi di informazione o prove supplementari alla persona che effettua la dichiarazione o alle autorità competenti dell'altro Stato membro interessato.

TITOLO III

CAMBIO DI RESIDENZA

Articolo 4

Condizioni per la non applicazione delle imposte a seguito del cambio di residenza

1. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 si applicano quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) l'autovettura è stata acquisita alle condizioni fiscali generali in vigore nel mercato nazionale di uno degli Stati membri e non beneficia, in conseguenza del trasferimento in un altro Stato membro, di alcuna esenzione o rimborso delle imposte di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nello Stato membro da cui proviene.

Queste due condizioni si considerano soddisfatte se l'autovettura è munita di una targa d'immatricolazione di serie normale dello Stato membro di provenienza, ad esclusione di qualsiasi tipo di targa provvisoria.

Ai fini della presente direttiva rientrano nelle condizioni fiscali generali le disposizioni specifiche riguardanti le rappresentanze diplomatiche e consolari, le organizzazioni internazionali e i loro membri, le forze NATO o il personale civile che le accompagna;

- b) la persona che trasferisce la residenza ha utilizzato l'autoveicolo per un periodo di almeno sei mesi prima del cambio di residenza;
- c) l'autoveicolo è introdotto nello Stato membro in cui la persona trasferisce la sua residenza non più tardi di 12 mesi dopo tale trasferimento.

2. Nel caso delle autovetture acquisite nel quadro di disposizioni riguardanti le rappresentanze diplomatiche e consolari o simili, di cui al paragrafo 1, lettera a), terzo comma, gli Stati membri possono portare a 12 mesi il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).

TITOLO IV

UTILIZZO TEMPORANEO DI UN'AUTOVETTURA

Articolo 5

Condizioni generali per la non applicazione delle imposte in caso di utilizzo temporaneo di un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione

1. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 si applicano alle autovetture utilizzate temporaneamente in uno

Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate per un periodo, continuo o meno, non superiore a sei mesi, sull'arco di un qualsiasi periodo di 12 mesi, a condizione che:

- a) la persona che utilizza l'autovettura abbia la propria residenza normale in uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro di utilizzo temporaneo;
- b) l'autovettura sia utilizzata unicamente a fini privati;
- c) l'autovettura non sia né noleggiata nello Stato membro di utilizzo temporaneo, né prestata ad un residente di tale Stato, se non nei casi specificati all'articolo 6.

2. Il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 è portato a nove mesi nel caso delle persone i cui legami professionali non sono situati nello Stato membro di residenza normale e che utilizzano, nello Stato membro in cui si situano i loro legami professionali, un'autovettura immatricolata nello Stato membro di residenza normale.

Articolo 6

Casi specifici di uso privato in cui non è autorizzata la tassazione

Oltre ai casi contemplati all'articolo 5, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 si applicano ai casi seguenti:

- a) un'autovettura appartenente ad un'impresa di autonoleggio che si trova nello Stato membro di utilizzo temporaneo in conseguenza dello scadere in tale Stato di un contratto di noleggio e che:
 - aa) viene rinoleggiata ad una persona diversa da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo, a condizione che il periodo di rinoleggio termini entro due mesi dalla data di scadenza del contratto originario in base al quale l'autovettura è stata restituita all'impresa di autonoleggio nello Stato membro in cui si trova, salvo il caso in cui l'autovettura sia rinoleggiata ad un non residente ai fini della sua rimozione dal territorio dello Stato entro trenta giorni dall'inizio del nuovo periodo di noleggio;
 - bb) viene rinoleggiata ad un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo ai fini della sua rimozione dal territorio di tale Stato entro quindici giorni dall'inizio del nuovo periodo di noleggio, o
 - cc) viene rimpatriata da un dipendente dell'impresa di autonoleggio nel paese in cui è stata originariamente noleggiata, anche se tale dipendente risiede nello Stato membro di utilizzo temporaneo;

- b) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro e noleggiata presso un'impresa di autonoleggio, in base ad un contratto che ha avuto inizio in tale Stato membro, da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo, con un limite di uso di otto giorni;
- c) un'autovettura utilizzata da membri della famiglia della persona che ha portato l'autoveicolo nello Stato membro di utilizzo temporaneo, finché detta persona si trova in tale Stato membro, a prescindere dal fatto che tali familiari abbiano o no la propria normale residenza nello Stato membro di utilizzo temporaneo;
- d) un'autovettura utilizzata da qualsiasi persona, a condizione che la persona che ha portato l'autovettura nello Stato membro di utilizzo temporaneo si trovi anch'essa a bordo;
- e) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro e utilizzata da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo a seguito dell'immobilizzo temporaneo del suo autoveicolo in conseguenza di un guasto o incidente nell'altro Stato membro, sempreché tale utilizzo sia limitato al periodo durante il quale viene riparato l'autoveicolo di proprietà dell'utilizzatore e non superi comunque un massimo di due mesi;
- f) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro, e appartenente ad un'impresa ivi stabilita o da essa noleggiata, utilizzata da un dipendente di tale impresa o da un suo familiare, nel caso in cui tale utilizzatore abbia la sua residenza normale nello Stato membro di utilizzo temporaneo. Questa categoria non è soggetta a limiti di tempo;
- g) un'autovettura immatricolata nel paese di residenza normale dell'utilizzatore e da questi utilizzata regolarmente per il tragitto fra la residenza e il luogo di lavoro in un altro Stato membro. Questa categoria non è soggetta a limiti di tempo;
- h) un'autovettura immatricolata nello Stato membro di residenza normale e utilizzata da uno studente nello Stato membro in cui effettua i suoi studi, qualora tale Stato membro non sia quello di residenza normale.

Articolo 7

Casi di utilizzo professionale in cui non è autorizzata la tassazione

1. Gli Stati membri non impongono le imposte e le tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sulle autovetture utilizzate temporaneamente sul loro territorio a fini professionali, a condizione che:

- a) la persona che utilizza l'autovettura abbia la sua residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di utilizzo temporaneo.

Questa condizione non è richiesta nel caso di una persona che abbia la sua residenza normale nello Stato membro di utilizzo temporaneo, e che sia dipendente di un'impresa stabilita in un altro Stato membro ed utilizzi un'autovettura appartenente a tale impresa o da questa noleggiata, immatricolata nello Stato membro in cui ha sede l'impresa;

- b) l'autovettura non sia usata nello Stato membro di utilizzo temporaneo né per trasportare passeggeri dietro pagamento di una tariffa o altri corrispettivi materiali, né per il trasporto di merci a fini industriali e/o commerciali, dietro corrispettivo o gratuitamente;
- c) l'autovettura non venga né noleggiata né data in prestito nello Stato membro di utilizzo temporaneo;
- d) l'autovettura sia immatricolata nello Stato membro di residenza normale dell'utilizzatore;
- e) l'autovettura sia stata acquisita alle condizioni fiscali generali in vigore nello Stato membro di residenza normale dell'utente e non benefici del rimborso di nessuna delle imposte e tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per il fatto di essere utilizzata in un altro Stato membro.

Questa condizione si considera soddisfatta se l'autovettura è munita di una targa d'immatricolazione di serie normale dello Stato membro di provenienza, ad esclusione di qualsiasi tipo di targa provvisoria;

- f) siano state pagate le eventuali tasse periodiche di circolazione normalmente dovute nello Stato membro di immatricolazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza limiti di tempo.

Articolo 8

Disposizioni in materia di danni irreparabili

Qualora un'autovettura, immatricolata in uno Stato membro ed utilizzata temporaneamente in un altro Stato membro senza applicazione delle imposte e tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 conformemente alle disposizioni della presente direttiva, sia stata gravemente danneggiata in conseguenza di un incidente, guasto o gesto criminale o doloso, debitamente comprovato, avvenuto all'interno di tale Stato membro, se il costo delle necessarie riparazioni supera il valore di mercato dell'autovettura e questa viene ceduta per essere destinata alla rottamazione o alla distruzione, lo Stato membro di utilizzo temporaneo non richiede a posteriori il pagamento di nessuna delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le

autorità competenti degli Stati membri possono richiedere prova del danno e/o dell'avvenuta demolizione dell'autovettura.

Articolo 9

Utilizzo permanente in uno Stato diverso da quello di residenza normale

1. Se una persona desidera utilizzare un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello in cui ha il proprio luogo di residenza normale per un periodo superiore a quello previsto all'articolo 5, per esempio a titolo permanente in rapporto con una residenza secondaria, lo Stato membro in questione procede all'immatricolazione di tale autovettura.

2. Quando si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro di immatricolazione ha il diritto di applicare le imposte e tasse normalmente dovute in relazione all'immatricolazione di tale autovettura e successivamente all'immatricolazione stessa.

3. Lo Stato membro in cui il proprietario dell'autovettura di cui al paragrafo 1 ha il proprio luogo di residenza normale può vietare l'utilizzo di tale autovettura sul suo territorio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Infrazioni e relative sanzioni

1. Qualora un'autovettura sia utilizzata in uno Stato membro a titolo temporaneo senza che siano soddisfatte le disposizioni della presente direttiva, non si considera necessariamente che l'autovettura sia stata trasferita a titolo permanente in tale Stato membro e che le imposte o tasse siano automaticamente dovute. In tal caso, indipendentemente da eventuali sanzioni applicate, l'interessato può scegliere o di allontanare l'autoveicolo dallo Stato membro di utilizzo temporaneo, o di immatricolarlo normalmente, pagando le relative imposte e tasse, in tale Stato membro.

2. Nell'applicare le eventuali sanzioni, gli Stati membri tengono conto della buona fede degli interessati e dell'assenza di intento doloso.

3. Le procedure di controllo applicate dalle autorità competenti degli Stati membri non si configurano in modo tale da limitare la libera circolazione delle merci e delle persone prevista dal trattato. Nei casi di infrazione alle disposizioni della presente direttiva le sanzioni inflitte non sono sproporzionate alla gravità dell'infrazione al punto da configurare un ostacolo alla libera circolazione delle merci e delle persone.

*Articolo 11***Calcolo dell'imposta dovuta**

Nei casi in cui un'autovettura usata viene trasferita a titolo permanente da uno Stato membro ad un altro, in circostanze diverse da quelle disciplinate dalla presente direttiva, e quest'ultimo Stato membro applica una tassa di immatricolazione o simili (come le imposte e tasse di cui all'allegato I), lo Stato membro in questione provvede affinché l'importo dell'imposta applicata non sia superiore a quello dell'imposta residua contenuta nel valore di un autoveicolo di età, caratteristiche e condizioni analoghe sul mercato nazionale di tale Stato membro.

*Articolo 12***Composizione delle controversie**

1. Qualora l'applicazione pratica della presente direttiva dia luogo a difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano le decisioni necessarie di comune accordo.

2. In particolare, nei casi in cui una persona asserisca di aver trasferito la propria normale residenza da uno Stato membro ad un altro e tale asserzione sia contestata dalle autorità competenti di uno di tali Stati, le autorità competenti di entrambi gli Stati si consultano per decidere quale luogo di residenza vada assunto per stabilire dove l'autoveicolo sia da assoggettare a tassazione. Analogamente, qualora una persona asserisca di utilizzare un autoveicolo a titolo temporaneo in uno Stato membro mentre la sua normale residenza si trova in un altro Stato membro, e tale asserzione è contestata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene utilizzato l'autoveicolo, le autorità competenti di entrambi gli Stati si consultano per decidere quale residenza vada assunta ai fini della tassazione dell'autoveicolo. In attesa dell'esito di tali consultazioni lo Stato membro nel quale l'utilizzatore asserisce di aver trasferito la propria residenza normale, o in cui afferma di utilizzare l'autoveicolo a titolo temporaneo, non applica le imposte di cui all'articolo 1.

3. Se gli Stati membri non pervengono ad un accordo entro sei mesi dalla data della dichiarazione della persona interessata, la questione viene deferita all'esame della Commissione. Dopo aver valutato le argomentazioni adottate dai due Stati membri e, se lo ritiene opportuno, dall'interessato, la Commissione emana una decisione che stabilisce la residenza da utilizzare ai fini della tassazione dell'autoveicolo.

*Articolo 13***Abrogazioni**

Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 1998:

- direttiva 83/182/CEE,
- direttiva 83/183/CEE, modificata dalla direttiva 89/604/CEE.

*Articolo 14***Recepimento della direttiva**

1. Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o introdurre disposizioni più favorevoli agli utilizzatori di quelle fissate dalla presente direttiva al fine di consentire l'utilizzo temporaneo di autoveicoli immatricolati in altri Stati membri o il trasferimento permanente di autoveicoli da altri Stati membri senza imposizione delle imposte e tasse di cui all'articolo 1.

2. Gli Stati membri non possono, ai sensi della presente direttiva, applicare all'interno della Comunità un trattamento fiscale meno favorevole di quello applicato alle importazioni o all'uso di autoveicoli trasferiti direttamente da paesi terzi.

3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono fissate dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali del diritto nazionale da loro adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 15***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

BELGIO

— Taxe de mise en circulation

DANIMARCA

— Registreringsafgift af motorkøretøjer

GERMANIA

—

GRECIA

— Imposta speciale sui consumi (EFK)

— Tassa d'immatricolazione (EPET)

SPAGNA

— Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

FRANCIA

— Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur

IRLANDA

— Vehicle Registration Tax

ITALIA

— IET

— APIET

LUSSEMBURGO

—

PAESI BASSI

— Belasting Personenauto's en Motorrijwielen

AUSTRIA

— Normverbrauchsabgabe

PORTOGALLO

— Imposto Automovel

FINLANDIA

— Autovero

SVEZIA

— Tassa sulle vendite

REGNO UNITO

—

ALLEGATO II

BELGIO

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles/Verkeersbelasting op de autovoertuigen
- Taxe compensatoire des accises/
- Taxe de circulation complémentaire/

DANIMARCA

- Vægtafgift af motorkøretøjer

GERMANIA

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz — 1979)
- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung — 1979)

GRECIA

- Τέλη κυκλοφορίας

SPAGNA

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles

FRANCIA

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur
- Taxe sur les véhicules des sociétés

IRLANDA

- Motor vehicle excise duty

ITALIA

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli

LUSSEMBURGO

- Taxe sur les véhicules automoteurs

PAESI BASSI

- Motorrijtuigenbelasting

AUSTRIA

- Kraftfahrzeugsteuer

PORTOGALLO

- Imposto municipal sobre veiculos
- Imposto de circulação

FINLANDIA

- Moottoriajoneuvovero
- Auton käytöstä vuosittain suoritettava ajoneuvovero

SVEZIA

- Vagtrafikskatt

REGNO UNITO

- Vehicle excise duty
-

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, relativamente all'immissione in commercio in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio

(98/C 108/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 44 def. — 98/0026 (COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 febbraio 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in conformità della procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

considerando che l'articolo 69 e l'allegato VIII dell'Atto di adesione dell'Austria all'Unione europea stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE del Consiglio⁽¹⁾, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi, non si applica all'Austria fino al 1° gennaio 1999 e che tali disposizioni devono essere riesaminate in conformità delle procedure CE entro il 31 dicembre 1998;

considerando che l'articolo 84 e l'allegato X dell'Atto di adesione della Finlandia all'Unione europea stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi, non si applica alla Finlandia fino al 1° gennaio 1999 e che tali disposizioni devono essere riesaminate in conformità delle procedure CE entro il 31 dicembre 1998;

considerando che l'articolo 112 e l'allegato XII dell'Atto di adesione della Svezia all'Unione europea stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi, non si applica alla Svezia fino al 1° gennaio 1999 e che tali disposizioni devono essere riesaminate in conformità delle procedure CE entro il 31 dicembre 1998;

considerando che detta revisione non può essere portata a termine entro il 31 dicembre 1998 a causa della mancanza, in molti Stati membri, dei dati relativi all'esposizione, necessari per valutare i rischi per la salute e per l'ambiente del cadmio contenuto nei concimi, e che è necessario proseguire tale revisione dopo la data prevista mediante ulteriori ricerche;

considerando che le ulteriori ricerche sono finalizzate alla valutazione, nei diversi Stati membri, dei rischi che il cadmio contenuto nei concimi presenta per la salute, compresa quella dei gruppi vulnerabili della popolazione, e per l'ambiente e che tale valutazione può essere portata a termine solo dopo un certo numero di anni;

considerando che è stata avviata una valutazione dei rischi relativamente al cadmio nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio⁽²⁾ i cui risultati saranno disponibili solo dopo un certo numero di anni;

considerando che, oltre all'obbligo di revisione previsto dagli atti di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, esiste sempre la possibilità di riesaminare la normativa comunitaria in vigore, in conformità delle procedure comunitarie; che la normativa comunitaria può prevedere deroghe per periodi limitati per taluni Stati membri a causa della specificità della loro situazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE sono aggiunti i seguenti paragrafi:

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/63/CE (GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

«Tuttavia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono vietare l'immissione in commercio nei rispettivi territori di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell'adesione. La deroga si applica al periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, riesamina entro il 31 dicembre 2001 la necessità di fissare norme a livello europeo relativamente al tenore di cadmio dei concimi.»

Articolo 2

L'Austria, la Finlandia e la Svezia adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Articolo 3

L'Austria, la Finlandia e la Svezia sono destinatarie della presente direttiva.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith⁽¹⁾

(98/C 108/14)

COM(1998) 57 def. — 97/0025 (CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, l'11 febbraio 1998)

In risposta al parere formulato dal Parlamento europeo nella seduta plenaria del 15-19 dicembre 1997 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio presentata il 29 gennaio 1997, concernente la lotta contro *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, e conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione ha deciso di modificare come di seguito indicato la proposta summenzionata.

1) Il settimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che tali misure devono innanzitutto tener conto della necessità di effettuare accertamenti sistematici ufficiali per localizzare l'agente patogeno; che tali accertamenti debbono comprendere procedimenti ispettivi e dove del caso — dato che la malattia può rimanere latente e inosservata durante la coltivazione dei pomodori e delle patate nonché durante il magazzinaggio dei tuberi di patata — includere procedimenti di campionamento e di prova; che la propagazione dell'agente patogeno durante la stagione vegetativa non è il fattore più importante, ma che l'infezione può essere diffusa dalle acque superficiali nonché da certe solanacee selvatiche associate, e che pertanto l'irrigazione delle colture di patate e pomodori con acque contaminate crea un evidente rischio di infezione per le colture stesse; che inoltre l'agente patogeno può sussistere durante l'inverno nelle piante di pomodoro e nelle patate dimenticate (spontanee), e che ciò rischia di trasportare l'infezione da una stagione all'altra; che l'infezione si trasmette anche quando le patate vengono a contatto con patate infette o con attrezzi utilizzati per l'impianto, la raccolta e la manipolazione, ovvero con imballaggi impiegati per il trasporto e il magazzinaggio, contaminati in occasione di un precedente contatto con patate infette; che la disseminazione della malattia può essere ridotta o evitata mediante disinfezione degli oggetti in causa; che la contaminazione dei tuberi-seme rappresenta un grave rischio di disseminazione dell'infezione, che può essere evitato soltanto impiegando tuberi-seme prodotti nel quadro di un programma approvato ufficialmente, nel cui corso i tuberi-seme sono stati esaminati e riscontrati esenti dall'infezione;».

2) All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, particolarmente per

quanto riguarda la produzione del materiale vegetale elencato e il movimento di partite di patate da semina diverse da quelle di cui alla lettera a) e originarie del luogo di produzione dal quale siano stati ottenuti i campioni di cui alla stessa lettera a), onde scongiurare la disseminazione dell'organismo nocivo;».

3) All'articolo 4, il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3. Nei casi di manifestazione sospetta in cui esista un rischio di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali in uno o più Stati membri, lo Stato membro in cui la manifestazione sospetta si è verificata notifica immediatamente agli altri Stati membri interessati le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio identificato, e gli Stati membri cooperano in conseguenza. Gli Stati membri così informati introducono provvedimenti cautelativi conformi al paragrafo 1, lettera c), e attuano ogni altra misura opportuna in base ai paragrafi 1 e 2.»

4) All'articolo 10, il secondo comma è soppresso.

5) All'articolo 12, paragrafo 1, la data «1° luglio 1997» è sostituita da «1° marzo 1998».

6) Nell'allegato I, sezione I, la frase «Piante diverse dai semi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito dal testo seguente: «Piante diverse dai semi e dai frutti di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.».

7) Nell'allegato I, sezione II, paragrafo 1, il punto ii) è sostituito dal testo seguente:

«ii) nel caso del pomodoro,

— l'ispezione visuale, a momenti appropriati, almeno durante la crescita, delle piante destinate a essere ripiantate a uso professionale;».

8) Nell'allegato I, sezione II, paragrafo 2, il punto ii) è sostituito dal testo seguente:

«ii) nel caso dei pomodori, almeno durante la crescita delle piante destinate a essere ripiantate a uso professionale,

⁽¹⁾ GU C 124 del 21.4.1997, pag. 12.

- la quantità totale stimata di piante,
 - il numero delle ispezioni visuali;».
- 9) Nell'allegato II, il riferimento alla decisione della Commissione è completato come segue: «Decisione 97/647/CE della Commissione», con la nota in calce «⁽⁴⁾ GU L 273 del 6.10.1997, pag. 1.»
- 10) Nell'allegato VI, paragrafo 2, il punto ii) è soppresso.
- 11) Nell'allegato VI, paragrafo 4.1, lettera a), punto ii), primo trattino, il testo del secondo sottotrattino è sostituito dal testo seguente:
- «— per i primi tre anni l'appezzamento viene messo e tenuto a maggese completo, oppure a cereali, a seconda dei rischi determinati, oppure a pascolo permanente, effettuando frequenti falciature a raso, oppure è adibito a pascolo intensivo, oppure a erba per la produzione di sementi, e nei due anni successivi viene piantato con piante che non ospitano l'organismo nocivo e non comportano rischio identificato di sopravvivenza o disseminazione dell'organismo nocivo;».
- 12) Nell'allegato VI, paragrafo 4.1, lettera a), punto ii), secondo trattino, il testo del secondo sottotrattino è soppresso.
-

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

(98/C 108/15)

COM(1998) 19 def. — 98/0027 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97⁽²⁾, dispone che la Commissione presenti proposte sul regime dei premi e sul regime delle quote che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio;

considerando che la situazione attuale del mercato del tabacco è contraddistinta dalla mancanza di una correlazione tra l'offerta e la domanda, causata in gran parte dalla qualità inadeguata della produzione comunitaria; che tale situazione richiede l'attuazione di una riforma radicale del settore che consenta di migliorarne la situazione economica; che tale riforma deve prefiggersi di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più semplice e flessibile il regime delle quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

considerando che per incentivare il miglioramento della qualità e del valore della produzione comunitaria, garantendo al tempo stesso il sostegno al reddito dei produttori, è opportuno vincolare il pagamento di una parte del premio al valore del tabacco prodotto; che l'entità della differenziazione di cui sopra può variare in funzione delle varietà e degli Stati membri in cui è coltivato il tabacco; che questa differenziazione, per essere efficace, deve essere compresa entro un margine di fluttuazione; che, tenuto conto dell'importanza delle modifiche apportate, è opportuno prevedere un periodo di transizione; che è opportuno istituire tale sistema nell'ambito delle associazioni di produttori in modo da poter confrontare il prezzo di mercato ottenuto da ogni singolo produttore;

considerando che è indispensabile potenziare i controlli nel settore del tabacco; che occorre precisare le definizioni di «produttore», «impresa di prima trasformazione» e «prima trasformazione del tabacco» e consentire agli organismi di controllo di avere accesso a tutte le informazioni utili per l'espletamento dei loro compiti;

considerando che è opportuno istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione in modo che i prezzi contrattuali del tabacco siano maggiormente correlati alle condizioni del mercato;

considerando che l'impresa di trasformazione, partecipando alla determinazione del prezzo d'acquisto del tabacco consegnato, svolge una funzione centrale nella fissazione del livello del premio che deve essere versato ai singoli produttori; che l'impresa di prima trasformazione beneficia indirettamente dell'aiuto comunicato con l'acquisto di un prodotto sovvenzionato; che è opportuno autorizzare le autorità nazionali a prendere le misure opportune nei confronti delle imprese di trasformazione che non rispettano la normativa comunitaria; che a tale scopo occorre predisporre un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che possono firmare i contratti di coltivazione; che il riconoscimento deve essere revocato qualora non vengano rispettate le norme in vigore;

considerando che, per semplificare la gestione amministrativa del settore, l'associazione di produttori deve provvedere al versamento della parte variabile del premio ai produttori nonché alla ripartizione delle quote di produzione tra i suoi membri;

considerando che è opportuno autorizzare la cessione di quote di produzione tra produttori allo scopo di migliorare le strutture della produzione; che occorre inoltre predisporre un sistema di riscatto delle quote di cui potrebbero beneficiare i produttori che intendono abbandonare questo settore di attività e non trovano acquirenti per le loro quote;

considerando che è indispensabile garantire che vengano prese in considerazione le esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente; che a tale scopo è opportuno raddoppiare la ritenuta sul premio con la quale viene finanziato il Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco greggio; che è inoltre opportuno utilizzare l'aiuto specifico non solo per aiutare le associazioni di produttori a svolgere i nuovi compiti di gestione loro affidati, ma per finanziare altresì azioni intese a migliorare il rispetto dell'ambiente,

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A partire dal raccolto 1999, è istituito un regime dei premi il cui importo è fissato per tutte le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

2. Per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania, Francia e Austria è tuttavia concesso un importo supplementare, pari all'importo supplementare applicabile al raccolto 1997.»

- 2) È inserito l'articolo 4 bis seguente:

«Articolo 4 bis

1. Il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico.

2. La parte variabile del premio rappresentata un'aliquota compresa tra il 35% e il 45% dell'importo totale del premio stesso. L'applicazione della parte variabile viene realizzata gradualmente fino al raccolto 2001. La parte variabile può essere adattata nell'ambito della suddetta forcella per gruppo di varietà e per Stato membro.

3. La parte fissa del premio è corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione.

4. La parte variabile del premio è corrisposta all'associazione di produttori che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto della rispettiva produzione individuale.

5. È concesso all'associazione dei produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2% dell'importo totale del premio.»

- 3) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

1. Il contratto di coltivazione è concluso tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

— “produttore”: i singoli produttori non aderenti ad un'associazione, i singoli produttori membri di un'associazione e le associazioni di produttori, che consegnano la loro produzione di tabacco greggio a un'impresa di prima trasformazione nel quadro di un contratto di coltivazione;

— “impresa di prima trasformazione”: qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;

— “prima trasformazione del tabacco”: la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore in un prodotto stabile, conservabile e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

3. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

— impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;

— impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

4. L'organismo competente dello Stato membro versa, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 3, primo trattino:

— l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di un'associazione;

— l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

5. È istituito un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, che concerne l'insieme dei contratti di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

— la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;

— i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;

— gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;

— l'eventuale obbligo per il produttore di costituire una cauzione, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione, nel caso di domande di anticipi;

— la determinazione della parte variabile del premio;

— le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

- le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi regolamentari che incombono al produttore o all'impresa di prima trasformazione;
- l'attuazione di un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione.»

4) Gli articoli da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 8*

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 600 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.

Entro tale limite il Consiglio stabilisce per tre raccolti consecutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà.

Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito un regime di quote di produzione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri produttori, per tre raccolti consecutivi, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.

3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione o tra le associazioni di produttori in proporzione alla media delle quantità consegnate per la trasformazione da ogni singolo produttore nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartite per gruppo di varietà.

4. Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà, in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellata di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia di un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

La definizione dei quantitativi di cui al primo comma è stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 23.

5. È istituita una riserva nazionale di quote, le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 10

1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota attribuita al produttore.

2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà, un produttore può consegnare la produzione eccedentaria entro un limite massimo del 10 % della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.

3. Gli Stati membri devono disporre dei dati esatti sulla produzione di tutti i singoli produttori in modo che, se del caso, le quote di produzione possano essere assegnate a questi ultimi.

4. All'interno di ciascuno Stato membro produttore, le quote di produzione possono essere cedute tra singoli produttori.

Articolo 11

Le modalità di applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.»

5) Gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 12*

1. L'aiuto specifico di cui all'articolo 4 bis è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare il rispetto dell'ambiente, incentivare la qualità della produzione, consolidare la gestione e garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria in seno all'associazione.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23. Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:

- la fissazione del livello dell'aiuto specifico;
- la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico;
- le condizioni di riconoscimento dell'associazione;
- l'utilizzazione dell'aiuto specifico, in particolare per quanto riguarda la ripartizione appropriata delle risorse tra le finalità definite al paragrafo 1.

Articolo 13

1. È istituito un Fondo comunitario del tabacco finanziato mediante una ritenuta pari al 2 % del premio.

2. Il Fondo finanzia azioni nei settori seguenti:

- la lotta contro il tabagismo, in particolare l'informazione del pubblico sui pericoli connessi al consumo del tabacco;

— la ricerca sulla coltura del tabacco greggio, allo scopo soprattutto di sviluppare varietà e metodi colturali meno nocivi alla salute dell'uomo e di sostenere il rispetto dell'ambiente.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 14

1. Per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore, viene predisposto, secondo la procedura prevista all'articolo 23, un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Per consentire la riconversione verso altre attività delle regioni produttrici di tabacco in difficoltà possono essere attuati programmi strutturali di sviluppo rurale nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.»

6) La denominazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

«TITOLO V

Misure di controllo».

7) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione.

3. Uno Stato membro revoca il riconoscimento concesso ad un'impresa di trasformazione qualora quest'ultima non rispetti deliberatamente o per negligenza grave le disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli organismi di controllo possano verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie e in particolare:

— abbiano accesso agli impianti di produzione e di trasformazione,

— possano consultare i dati contabili, le scorte delle imprese di prima trasformazione o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti;

— possano ottenere tutte le informazioni utili, in particolare per verificare se il tabacco consegnato è stato effettivamente trasformato;

— dispongano dei dati esatti sul volume e sul prezzo di acquisto della produzione di tutti i singoli produttori;

— controllino la qualità del tabacco e il versamento di un prezzo di acquisto al singolo produttore da parte dell'impresa di trasformazione;

— controllino ogni anno le superfici piantate dai singoli produttori.

5. Le modalità di applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.»

8) Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente testo:

«TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie».

9) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Per far fronte a circostanze impreviste del mercato, possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato secondo la procedura prevista all'articolo 23. Tali misure possono essere prese unicamente entro i limiti e per il periodo strettamente necessari per il sostegno del mercato.»

10) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Anteriormente al 1° aprile 2002, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.»

11) All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

«Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare l'applicazione delle modifiche al presente regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. . . / . . . sono adottate secondo la procedura prevista al comma precedente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal raccolto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane

(98/C 108/16)

COM(1998) 5 def. — 98/0014 (SYN)

(Presentata dalla Commissione il 17 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

considerando che la quarta convenzione ACP-CE dispone che nessun paese ACP esportatore di banane verso la Comunità debba trovarsi, per quanto riguarda l'accesso ai mercati tradizionali e i vantaggi di cui gode su tali mercati, in una posizione meno favorevole che in passato o rispetto alla situazione attuale;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, istituita dal regolamento (CEE) n. 404/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, ha predisposto un quadro che consente ai fornitori ACP tradizionali di continuare a fruire, sul mercato comunitario, degli stessi vantaggi che in passato;

considerando che, in particolare, il regime degli scambi con i paesi terzi stabilito dal titolo IV del precitato regolamento prevede che le banane originarie dei paesi ACP che sono fornitori tradizionali della Comunità siano commercializzate sul mercato comunitario a condizioni tali da garantire un congruo reddito ai produttori, conformemente agli impegni contratti dalla Comunità;

considerando che il suddetto regime di scambi è stato modificato dal regolamento (CE) n. . . /98;

considerando che le modifiche apportate hanno alterato in misura sostanziale le condizioni di mercato a detrimento dei fornitori ACP tradizionali;

considerando che i fornitori ACP tradizionali dovranno compiere particolari sforzi per adattarsi alle nuove condizioni di mercato al fine di rimanere presenti sul mercato comunitario e salvaguardare la competitività delle banane ACP tradizionali;

considerando che è quindi necessario prestare ai fornitori ACP tradizionali un'assistenza tecnica e finanziaria complementare a quella prevista dalla quarta convenzione ACP-CE, per aiutarli ad adattarsi alle nuove condizioni di mercato e in particolare a migliorare la loro capacità di concorrenza, promuovendo nel contempo metodi di produzione e di commercializzazione delle banane maggiormente compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente;

considerando che occorre stabilire criteri oggettivi per determinare l'entità di tale assistenza, la quale dev'essere proporzionata allo sforzo richiesto in conseguenza delle nuove condizioni di mercato;

considerando che, per garantirne l'efficacia in rapporto agli obiettivi perseguiti, l'assistenza in parola dev'essere temporanea e gradualmente decrescente;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle presenti disposizioni, è opportuno istituire una procedura che preveda una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita una speciale disciplina per l'assistenza tecnica e finanziaria ai fornitori ACP tradizionali di banane, intesa a facilitarne l'adattamento alle nuove condizioni di mercato conseguenti alle modifiche apportate all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana dal regolamento (CE) n. . . /98.

2. La suddetta disciplina speciale è attuata per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «fornitori ACP tradizionali»: i paesi ACP elencati nell'allegato;
- «banane»: le banane fresche o essiccate di cui al codice NC 0803 00 19.

Articolo 3

1. I fornitori ACP tradizionali hanno diritto ad un'assistenza tecnica e finanziaria.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria è concessa allo scopo di facilitare l'esecuzione di programmi destinati a promuovere la competitività nel settore della banana, in particolare mediante i seguenti provvedimenti:

- aumento della produttività, nel rispetto dell'ambiente;

- miglioramento della qualità;
- adattamento dei metodi di produzione, di distribuzione o di commercializzazione alle norme qualitative stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93;
- costituzione di organizzazioni di produttori aventi come finalità di migliorare le condizioni di commercializzazione e di concorrenza dei loro prodotti e di promuovere sistemi di certificazione dei metodi di produzione ecocompatibili;
- sviluppo di una strategia produttiva e/o commerciale rispondente alle esigenze del mercato della Comunità e alle disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana;
- promozione della formazione, della prospezione del mercato, dell'introduzione di metodi di produzione ecologicamente confacenti, dell'adeguamento dell'infrastruttura di distribuzione e delle prestazioni di moderni servizi commerciali e finanziari ai produttori di banane.

Articolo 4

La Commissione decide in merito all'ammissibilità dei programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 previa consultazione dei fornitori ACP tradizionali interessati. A questo fine, essa tiene conto della compatibilità del programma progettato con gli obiettivi generali di sviluppo del paese ACP in causa e del suo impatto sulla cooperazione regionale con altri produttori di banane, in particolare i produttori comunitari.

Articolo 5

1. Nell'ambito della dotazione globale stanziata per un determinato anno, la Commissione fissa l'importo massimo cui ha diritto ciascun fornitore ACP tradizionale per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, tenendo conto del grado di competitività e dell'importanza della produzione bananiera per l'economia del paese considerato.
2. Per assicurare che l'assistenza tecnica e finanziaria corrisponda agli obiettivi perseguiti, qualora uno dei beneficiari non registri un sufficiente aumento della competitività, a partire dall'anno 2004 sarà applicato, al contributo ad esso concesso nell'anno precedente, un coefficiente di riduzione pari ad un massimo del 15 %.

Articolo 6

Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento è complementare a qualsiasi altro finanziamento corrisposto ai fornitori ACP tradizionali in virtù della quarta convenzione ACP-CE.

Articolo 7

1. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il proprio parere in merito entro un termine fissato dal presidente in funzione dell'urgenza della questione trattata. I pareri del comitato sono espressi secondo la maggioranza richiesta dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni da adottarsi da parte del Consiglio su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato sono ponderati secondo il disposto di detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.
4. La Commissione adotta le misure progettate se sono conformi al parere del comitato.
5. Se le misure in questione non sono conformi al parere del comitato o se questo si astiene dall'emettere un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta concernente le misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

6. Se, al termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della proposta, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Fornitori ACP tradizionali di banane

Belize
Camerun
Capo Verde
Costa d'Avorio
Dominica
Grenada
Giamaica
Madagascar
Santa Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Somalia
Suriname

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque [COM(97) 49 def.]⁽¹⁾

(98/C 108/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 76 def. — 97/0067 (SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, il 17 febbraio 1998)

L'allegato V della direttiva quadro sulle acque è sostituito dal seguente:

«Sommaio

1. ACQUE SUPERFICIALI
 - 1.1. STATO ECOLOGICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
 - 1.1.1. Parametri per la classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali
 - 1.1.1.1. *Fiumi*
 - 1.1.1.2. *Laghi*
 - 1.1.1.3. *Estuari*
 - 1.1.1.4. *Acque costiere*
 - 1.1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico
 - 1.1.2.1. *Fiumi*
 - 1.1.2.2. *Laghi*
 - 1.1.2.3. *Estuari*
 - 1.1.2.4. *Acque costiere*
 - 1.1.2.5. *Procedura per la fissazione delle norme di qualità chimica*
 - 1.1.3. Individuazione delle condizioni di riferimento
 - 1.1.3.1. *Classificazione del tipo di ecotipo del corpo idrico*
 - 1.1.3.1.1. *Fiumi*
 - 1.1.3.1.2. *Laghi*
 - 1.1.3.1.3. *Estuari*
 - 1.1.3.1.4. *Acque costiere*
 - 1.1.3.2. *Fissazione delle condizioni di riferimento: metodologia*
 - 1.1.4. Controllo dello stato delle acque superficiali
 - 1.1.4.1. *Selezione dei siti di controllo*
 - 1.1.4.2. *Selezione dei parametri tipo per il controllo*
 - 1.1.4.3. *Selezione della frequenza*
 - 1.1.4.4. *Disposizioni supplementari per le sostanze dell'elenco prioritario*
 - 1.1.4.5. *Controllo delle aree protette*

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.6.1997, pag. 20.

- 1.1.4.6. *Controllo in caso di inquinamento accidentale*
- 1.1.4.7. *Norme per il controllo dei parametri di tipo*
- 1.1.5. **Controllo e valutazione delle altre acque marine**
- 1.1.6. **Presentazione dei risultati del controllo e classificazione armonizzata della qualità ecologica**
- 1.1.6.1. *Presentazione dei risultati del controllo e classificazione dello stato ecologico*
- 1.1.6.2. *Comparabilità dei risultati del controllo biologico*
- 1.1.7. **Criteri per la designazione delle caratteristiche fisiche fortemente modificate**
- 1.2. **STATO CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI**
- 1.2.1. **Selezione dei siti di controllo, nonché metodo e frequenza del campionamento e delle analisi**
- 1.2.2. **Presentazione dello stato chimico**
- 2. **ACQUE SOTTERRANEE**
- 2.1. **ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO**
- 2.2. **STATO QUANTITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE**
- 2.2.1. **Parametro per la classificazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee**
- 2.2.2. **Definizione di stato quantitativo buono**
- 2.2.3. **Controllo dello stato quantitativo delle acque sotterranee**
- 2.2.3.1. *Siti di controllo del livello delle acque sotterranee*
- 2.2.3.2. *Selezione della frequenza*
- 2.2.3.3. *Rappresentazione dello stato quantitativo*
- 2.3. **STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE**
- 2.3.1. **Parametri per la classificazione dello stato chimico**
- 2.3.2. **Definizione di stato chimico buono**
- 2.3.3. **Controllo dello stato chimico delle acque sotterranee**
- 2.3.3.1. *Individuazione dei punti di controllo*
- 2.3.3.2. *Selezione di parametri*
- 2.3.3.3. *Selezione della frequenza*
- 2.3.3.4. *Rappresentazione dello stato chimico delle acque sotterranee*

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. STATO ECOLOGICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.1.1. Parametri per la classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali

1.1.1.1. *Fiumi*

Parametri biologici

- Composizione e abbondanza della flora acquatica
- Composizione e abbondanza della fauna invertebrata bentonica
- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Parametri idromorfologici a sostegno dei parametri biologici

- Regime idrologico (massa e dinamica del flusso idrico, inclusa la connessione con il corpo idrico sotterraneo)
- Continuità fluviale
- Elementi morfologici (variazione della profondità e della larghezza di un fiume, struttura e substrato dell'alveo, struttura della zona ripariale)

Parametri chimici e fisico-chimici a sostegno dei parametri biologici

Parametri generali

- Temperatura dell'acqua
- Bilancio dell'ossigeno
- Salinità
- pH
- Stato di acidificazione
- Concentrazione di nutrienti

Altre sostanze di cui all'allegato VIII

- Tutte le sostanze prioritarie scaricate
- Altre sostanze il cui scarico nel corpo idrico in quantità significative è stato accertato tramite l'inventario delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse

1.1.1.2. *Laghi*

Parametri biologici

- Composizione e abbondanza della flora acquatica (diversa dal fitoplancton)
- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton
- Composizione e abbondanza della fauna invertebrata bentonica
- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Parametri idromorfologici a sostegno dei parametri biologici

- Regime idrologico (massa e dinamica del flusso idrico, inclusi il tempo di residenza e la connessione con il corpo idrico sotterraneo)
- Elementi morfologici (variazione della profondità del lago, massa, struttura e substrato del letto, struttura della zona ripariale)

Parametri chimici e fisico-chimici a sostegno dei parametri biologici

Parametri generali

- Trasparenza
- Temperatura dell'acqua
- Bilancio dell'ossigeno
- Salinità
- pH
- Stato di acidificazione
- Concentrazione di nutrienti

Altre sostanze di cui all'allegato VIII

- Tutte le sostanze prioritarie scaricate
- Altre sostanze il cui scarico nel corpo idrico in quantità significative è stato accertato tramite l'inventario delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse

1.1.1.3. *Estuari***Parametri biologici**

- Composizione e abbondanza della flora acquatica (diversa dal fitoplancton)
- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton
- Composizione e abbondanza della fauna invertebrata bentonica
- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Parametri idromorfologici a sostegno dei parametri biologici

- Regime di marea
- Continuità
- Elementi morfologici (variazione della profondità, massa, struttura e substrato del letto, struttura della zona ripariale)

Parametri chimici e fisico-chimici a sostegno dei parametri biologici*Parametri generali*

- Temperatura
- Bilancio dell'ossigeno
- Salinità
- pH
- Concentrazione di nutrienti

Altre sostanze di cui all'allegato VIII

- Tutte le sostanze prioritarie scaricate
- Altre sostanze il cui scarico nel corpo idrico in quantità significative è stato accertato tramite l'inventario delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse

1.1.1.4. *Acque costiere***Parametri biologici**

- Composizione e abbondanza della flora acquatica (diversa dal fitoplancton)
- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton
- Composizione e abbondanza della fauna invertebrata bentonica
- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Parametri idromorfologici a sostegno dei parametri biologici

- Elementi morfologici (flusso di acqua dolce, profondità, carico sedimentario, direzione delle correnti dominanti, struttura e substrato della costa, struttura della zona ripariale)

Parametri chimici e fisico-chimici a sostegno dei parametri biologici*Parametri generali*

- Temperatura dell'acqua
- Bilancio dell'ossigeno
- Salinità
- pH
- Concentrazione di nutrienti

Altre sostanze di cui all'allegato VIII

- Tutte le sostanze prioritarie scaricate
- Altre sostanze il cui scarico nel corpo idrico in quantità significative è stato accertato tramite l'inventario delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse

1.1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

Tabella 1.1.2.1. Definizioni normative dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Generali	<p>Nessuna prova, o prove solo molto trascurabili, di impatti antropogenici sulle comunità biologiche e sull'ambiente fisico e fisico-chimico.</p> <p>La composizione e l'abbondanza del biota rispecchiano quelle di norma associate all'ecotipo inalterato.</p>	<p>Impatti accertabili ma si basso livello sulle comunità biologiche e sull'ambiente fisico e fisico-chimico.</p> <p>Il biota presenta segni di alterazione ma si discosta solo lievemente, in termini di sopravvivenza, riproduzione e sviluppo, da quello di norma associato all'ecotipo inalterato.</p>	<p>Impatti significativi sulle comunità biologiche e sul loro ambiente fisico e fisico-chimico.</p> <p>Il biota si discosta moderatamente da quello di norma associato all'ecotipo inalterato.</p>

Elementi biologici

Flora acquatica: Fitoplancton	<p>Composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche del tipo.</p> <p>Le concentrazioni medie di biomassa e/o di clorofilla-a si attestano sui livelli specifici del tipo corrispondenti ai livelli dei nutrienti specifici del tipo.</p>	<p>Nessuna crescita accelerata di dighe e forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata dell'equilibrio degli organismi presenti nelle acque e della qualità delle acque in questione.</p>	<p>Composizione e abbondanza delle specie presentano effetti significativi/moderati dell'impatto (per esempio eutrofizzazione) delle attività antropogeniche.</p> <p>La concentrazione media di clorofilla-a si attesta su livelli significativamente divergenti a quelli naturali specifici al tipo.</p>
Macrofite e fitobentos	<p>Composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche del tipo.</p> <p>Nessuna variazione aumento o diminuzione della biomassa macrofita e fitobentonica dovuta ad attività antropogeniche.</p>	<p>Variazioni minime della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle condizioni specifiche del tipo. Nessuna variazione significativa (aumento o diminuzione) della biomassa macrofita e fitobentonica dovuta ad attività antropogeniche (per esempio: introduzione di nutrienti).</p> <p>Eventuali gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropogeniche non interferiscono con la comunità fitobentonica.</p>	<p>Variazioni significative della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle condizioni specifiche del tipo. Variazione (aumento o diminuzione) significativa/moderata della biomassa macrofita e fitobentonica dovuta ad attività antropogeniche (per esempio introduzione di nutrienti).</p> <p>Eventuali gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropogeniche non interferiscono con/non soppiantano la comunità fitobentonica.</p>

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Fauna ittica	Composizione, abbondanza, biomassa e struttura di età delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche del tipo con presenza delle specie sensibili appropriate.	Mancano poche specie della comunità specifica del tipo. Minime variazioni nella composizione, abbondanza, biomassa e struttura di età delle specie. Si possono trovare specie atipiche rispetto all'ecotipo o specie alloctone che però non interferiscono in modo significativo con la popolazione ittica autoctona.	Mancano alcune specie o interi gruppi di specie. Variazioni significative/moderate nella composizione, abbondanza, biomassa e strutture di età delle specie. Assenza o bassissima abbondanza di una porzione moderata delle specie sensibili prevedibili. Alcune specie non riescono a riprodursi naturalmente. Si possono trovare specie atipiche rispetto all'ecotipo o specie alloctone che interferiscono in modo significativo con la popolazione ittica autoctona.
Fauna invertebrata bentonica	Composizione, abbondanza delle specie e percentuale di specie sensibili rispetto alle specie tolleranti corrispondono totalmente o quasi al livello specifico del tipo.	Nessuna variazione significativa della composizione e abbondanza delle specie rispetto al livello specifico del tipo. I tratti principali della comunità specifica del tipo possono sopravvivere e svilupparsi.	Variazione significativa della composizione e abbondanza delle specie rispetto al livello specifico del tipo. I tratti principali della comunità specifica del tipo non possono sopravvivere e svilupparsi.

Elementi idromorfologici

Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso rispecchiano totalmente o quasi le condizioni naturali specifiche del tipo.	Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisata.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Continuità del fiume	Specifico per il tipo di fiume, non interrotta da attività antropogeniche; è possibile la migrazione indisturbata degli organismi acquatici e il trasporto del sedimento.	Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisata.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Elementi morfologici	Caratteristiche del solco fluviale, variazioni della larghezza e della profondità, velocità di flusso, condizioni del substrato e struttura/condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche del tipo naturale.	Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisata.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Elementi chimici⁽¹⁾			
Parametri generali	Parametri fisico-chimici si attestano sui livelli specifici del tipo. Concentrazioni non superiori alle concentrazioni di riferimento (\leq bgl).	Concentrazioni/livelli non superiori agli standard fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e la presenza della comunità biologica sopra precisata (\leq nqa).	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali	Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari.	Concentrazioni non superiori alla concentrazione di non effetto ⁽²⁾ per le alghe, la dafnia e la fauna ittica, fatta salva la direttiva 91/414/CEE. Viene preso in considerazione il valore inferiore (\leq nqa).	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di riferimento; nqa = norma di qualità ambientale.

⁽²⁾ Fissata dallo Stato membro per singolo corpo idrico con la procedura di cui al punto 1.1.2.5.

Tabella 1.1.2.2. Definizioni normative dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Generali	Nessuna prova, o prove solo molto trascurabili, di impatti antropogenici sulle comunità biologiche e sull'ambiente fisico e fisico-chimico. Composizione e abbondanza del biota rispecchiano quelle di norma associate all'ecotipo inalterato.	Impatti accertabili ma di basso livello sulle comunità biologiche e sull'ambiente fisico e fisico-chimico. Il biota presenta segni di alterazione ma si discosta solo lievemente, in termini di sopravvivenza, riproduzione e sviluppo, da quello di norma associato all'ecotipo inalterato.	Impatti significativi sulle comunità biologiche e sull'ambiente fisico e fisico-chimico. Il biota si discosta moderatamente da quello di norma associato all'ecotipo inalterato.

Elementi biologici

Flora acquatica: Fitoplancton	Composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni naturali specifiche del tipo. Le concentrazioni medie di biomassa e/o di clorofilla-a si attestano sui livelli specifici del tipo corrispondenti ai livelli naturali dei nutrienti del tipo.	Nessuna crescita accelerata di alghe e forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata dell'equilibrio degli organismi presenti nelle acque e della qualità delle acque in questione.	Variazione significativa/moderata della composizione e dell'abbondanza delle specie. Le concentrazioni medie della biomassa e/o clorofilla-a sono significativamente superiori ai livelli naturali specifici del tipo.
----------------------------------	---	--	---

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Macrofite e fitobentos	<p>Composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche del tipo.</p> <p>Nessuna variazione (aumento o diminuzione) della biomassa macrofita e fitobentonica dovuta ad attività antropogeniche (per esempio: introduzione di nutrienti).</p>	<p>Solo lievi variazioni dell'espansione e della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle condizioni specifiche al tipo.</p> <p>Nessuna variazione (aumento o diminuzione) significativa della biomassa macrofita e fitobentonica dovuta ad attività antropogeniche (per esempio: introduzione di nutrienti).</p>	<p>Composizione e abbondanza delle specie si discostano notevolmente dalle condizioni specifiche al tipo. Variazione (aumento o diminuzione) significativa/moderata della biomassa macrofita e fitobentonica dovuta ad attività antropogeniche (per esempio: introduzione di nutrienti).</p>
Fauna invertebrata bentonica	<p>Composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alla composizione specifica del tipo.</p>	<p>Solo lieve variazione della composizione e abbondanza delle specie: i tratti principali specifici del tipo possono svilupparsi e sopravvivere.</p>	<p>Variazione significativa/moderata della composizione e abbondanza delle specie.</p>
Fauna ittica	<p>Composizione, abbondanza e struttura di età delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche del tipo con presenza delle specie sensibili in percentuali appropriate.</p>	<p>Lieve variazione della composizione, abbondanza e struttura di età delle specie.</p> <p>Assenza o bassissima abbondanza di una porzione moderata delle specie sensibili prevedibili.</p> <p>Mancano poche specie della comunità specifica al tipo. Si possono trovare specie atipiche rispetto all'ecotipo o specie alloctone che però non interferiscono in modo significativo con la popolazione ittica autoctona.</p>	<p>Mancano alcune specie o interi gruppi di specie.</p> <p>Variazione moderata nella composizione, abbondanza, biomassa e struttura di età delle specie.</p> <p>Assenza o bassissima concentrazione di una porzione moderata delle specie sensibili prevedibili.</p> <p>Alcune specie non riescono a riprodursi naturalmente.</p> <p>Si possono trovare specie atipiche rispetto all'ecotipo o specie alloctone che interferiscono in modo significativo con la popolazione ittica autoctona.</p>

Parametri idromorfologici

Regime idrologico	<p>Massa e dinamica del flusso corrispondono totalmente o quasi alle condizioni naturali specifiche del tipo.</p>	<p>Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisato.</p>	<p>Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.</p>
Elementi morfologici	<p>Le variazioni della profondità del lago, la massa, la struttura e il substrato del letto e la struttura della zona ripariale corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche del tipo naturale.</p>	<p>Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisato.</p>	<p>Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.</p>

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Elementi chimici⁽¹⁾			
Parametri generali	I parametri fisico-chimici si attestano sui livelli specifici del tipo. Concentrazioni non superiori alle concentrazioni di riferimento (\leq bgl).	Concentrazioni/livelli non superiori agli standard fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e la presenza della comunità biologica sopra precisata (\leq nqa).	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali	Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari.	Concentrazioni non superiori alla concentrazione di non effetto ⁽²⁾ per le alghe, la dafnia e la fauna ittica, fatta salva la direttiva 91/414/CEE. Viene preso in considerazione il valore inferiore (\leq nqa).	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di riferimento; nqa = norma di qualità ambientale.

⁽²⁾ Fissata dallo Stato membro per singolo corpo idrico con la procedura di cui al punto 1.1.2.5.

Tabella 1.1.2.3. Definizioni normative per la qualità ecologica elevata, buona e sufficiente degli estuari

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Generali	Nessuna prova, o prove solo molto trascurabili, di impatti antropogenici sulle comunità biologiche e sull'ambiente fisico e fisico-chimico. Composizione e abbondanza del biota rispecchiano quelle di norma associate all'ecotipo inalterato.	Impatti accertabili ma di basso livello sulle comunità biologiche e sull'ambiente fisico e fisico-chimico. Il biota presenta segni di alterazione ma si discosta solo lievemente, in termini di sopravvivenza, riproduzione e sviluppo, da quello di norma associato all'ecotipo inalterato.	Impatti significativi sulle comunità biologiche e sull'ambiente fisico e fisico-chimico. Il biota si discosta moderatamente da quello di norma associato all'ecotipo inalterato.

Elementi biologici

Flora acquatica: Fitoplancton	Composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche del tipo. Le concentrazioni medie di biomassa e/o di clorofilla-a si attestano sui livelli specifici del tipo corrispondenti ai livelli dei nutrienti specifici del tipo.	Nessuna crescita accelerata di alghe e forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata dell'equilibrio degli organismi presenti nelle acque e della qualità delle acque in questione.	Composizione e abbondanza delle specie presentano effetti significativi/moderati dell'impatto (per esempio: eutrofizzazione) delle attività antropogeniche. Le concentrazioni medie della biomassa e/o clorofilla-a sono significativamente divergenti dai livelli naturali specifici del tipo.
----------------------------------	---	--	--

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Macroalghe	Abbondanza (copertura) e biomassa normali (prevedibili) di macroalghe.	Abbondanza e biomassa ridotte ma ancora relativamente elevate.	Abbondanza e biomassa basse.
Angiosperme	Abbondanza (copertura) e biomassa normali (prevedibili) di angiosperme.	Abbondanza e biomassa ridotte ma ancora relativamente elevate.	Abbondanza e biomassa basse.
Fauna invertebrata bentonica	Numero di taxa elevato, abbondanza totale bassa, biomassa moderata. Presenza di specie tipiche/chiave indicative di stato inalterato.	Numero di taxa elevato, abbondanza totale bassa, biomassa elevata. Presenza della maggior parte delle specie tipiche/chiave indicative di stato inalterato.	Numero di taxa, abbondanza totale e biomassa totale moderati. Presenza di specie indicative di impatto (ad esempio inquinamento organico).
Fauna ittica	Composizione, abbondanza e biomassa tipiche di condizioni idrofisiche inalterate. Nessun ostacolo alla migrazione dei pesci. Ripopolamento ittico normale per le condizioni biotiche e idrofisiche ambienti.	Popolazioni ittiche residenti sostenibili con composizione, abbondanza e biomassa leggermente ridotte. Qualche ostacolo alla migrazione dei pesci, ma peschiera sostenibile a monte. Peschiera di ripopolamento sostenibile ma al di sotto del livello ottimale.	Popolazioni ittiche residenti non sostenibili con composizione, abbondanza e biomassa molto ridotte. Notevoli ostacoli alla migrazione dei pesci, peschiera non sostenibile a monte. Alcuni pesci riescono a riprodursi.

Fattori idromorfologici

Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso rispecchiano totalmente o quasi le condizioni naturali specifiche al tipo. Quindi, le attività antropogeniche non hanno incidenza significativa su regimi di marea (correnti e altezza), flussi di acqua dolce nell'estuario, trasporto e deposito del sedimento.	Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Continuità dell'estuario	Specifica al tipo di estuario, non interrotta da attività antropogeniche: è, per esempio possibile la migrazione indisturbata dei pesci tra fiumi e acque costiere adiacenti.	Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Elementi morfologici	Le caratteristiche del solco fluviale, variazioni della larghezza e della profondità, velocità di flusso, condizioni del substrato, zone intercotidali e condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche al tipo naturale.	Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Elementi chimici⁽¹⁾			
Parametri generali	I parametri fisico-chimici si attestano sui livelli specifici al tipo. Concentrazioni non superiori alle concentrazioni di riferimento (\leq bgl).	Concentrazioni/livelli non superiori agli standard fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e la presenza della comunità biologica sopra citata (\leq nqa).	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali	Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari.	Concentrazioni non superiori alla concentrazione di non effetto ⁽²⁾ per le alghe, la dafnia e la fauna ittica, fatta salva la direttiva 91/414/CEE. Viene preso in considerazione il valore inferiore (\leq nqa).	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di riferimento; nqa = norma di qualità ambientale.

⁽²⁾ Fissata dallo Stato membro per singolo corpo idrico con la procedura di cui al punto 1.1.2.5.

Tabella 1.1.2.4. Definizioni normative della qualità ecologica elevata, buona e sufficiente delle acque costiere

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Generali	Nessuna prova, o prove solo molto trascurabili, di impatti antropogenici sulle comunità biologiche e loro ecotipo. Composizione e abbondanza del biota rispecchiano quelle di norma associate all'ecotipo.	Impatti accertabili ma di basso livello sulle comunità biologiche e loro ecotipo. Il biota presenta segni di alterazione ma si discosta solo lievemente, in termini di sopravvivenza, riproduzione e sviluppo, da quello di norma associato all'ecotipo.	Impatti significativi sulle comunità biologiche e loro ecotipi. Il biota si discosta moderatamente da quello di norma associato all'ecotipo/tipo di habitat inalterato.
Elementi biologici			
Fitoplancton	Concentrazione di clorofilla-a ($\mu\text{g/l}$) molto bassa (ad esempio, nel Mediterraneo: $< 1 \mu\text{g/l}$). Nessuna fioritura eccezionale del fitoplancton. Trasparenza elevata (ad esempio, nel Mediterraneo > 20 m).	Nessuna crescita accelerata di alghe e forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata dell'equilibrio degli organismi presenti nelle acque e della qualità delle acque in questione.	Concentrazione di clorofilla-a ($\mu\text{g/l}$) moderata (ad esempio, nel Mediterraneo, circa $1-2 \mu\text{g/l}$). Fioritura frequente del fitoplancton. Trasparenza bassa (ad esempio, nel Mediterraneo: < 10 fino a 5 m).
Macroalghe e angiosperme	Presenza di specie indicative (di condizioni inalterate) a densità molto elevata.	Presenza di specie indicative (di condizioni inalterate) a densità elevata.	Presenza di specie indicative (di condizioni inalterate) a densità media.

Elementi	Qualità elevata	Qualità buona	Qualità sufficiente
Parametri idromorfologici			
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso rispecchiano totalmente o quasi le condizioni naturali specifiche del tipo. Quindi, le attività antropogeniche non hanno incidenza significativa su regimi di marea (correnti e altezza), flussi di acqua dolce nelle acque costiere, trasporto e deposito del sedimento. Consente la presenza di comunità biologiche specifiche del tipo di acque costiere della qualità sopra descritta. Consente la presenza di una comunità biologica della qualità sopra descritta.	Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Continuità	Specifica del tipo di acque costiere, non interrotta da attività antropogeniche; è, per esempio, possibile la migrazione e il passaggio indisturbati dei pesci e di altri biota da e verso estuari e fiumi.	Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Elementi morfologici	La struttura e il substrato delle zone costiere e intertidali adiacenti e connesse sotto il profilo idrodinamico e le condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni specifiche al tipo naturale.	Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Elementi chimici⁽¹⁾			
Parametri generali	I parametri fisico-chimici si attestano sui livelli specifici del tipo. Concentrazioni non superiori alle concentrazioni di riferimento (\leq bgl).	Concentrazioni/livelli non superiori agli standard fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e la presenza della comunità biologica sopra precisata (\leq nqa).	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.
Sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali	Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari.	Concentrazioni non superiori alla concentrazione ⁽²⁾ di non effetto per le alghe, la dafnia e la fauna ittica, fatta salva la direttiva 91/414/CEE. Viene preso in considerazione il valore inferiore (\leq nqa).	Consente una comunità biologica della qualità sopra precisata.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di riferimento; nqa = norma di qualità ambientale.

⁽²⁾ Fissata dallo Stato membro per singolo corpo idrico con la procedura di cui al punto 1.1.2.5.

1.1.2.5. *Procedura che gli Stati membri devono applicare per la fissazione delle norme di qualità chimica*

1.1.2.5.1. *Dati necessari*

Ove possibile, dovrebbero essere ottenuti dati in fase acuta e in fase cronica per i seguenti taxa, denominati collettivamente «insieme di base»:

- alghe e/o macrofite,
- dafnia,
- pesci.

Possono essere eventualmente presi in considerazione altri taxa per cui sono disponibili dati.

1.1.2.5.2. *Fissazione delle norme di qualità ambientale*

La procedura seguente si applica per fissare la concentrazione massima annuale media:

- i) individuare, mediante prove di laboratorio, la concentrazione affidabile e pertinente più bassa che produce effetto e applicare il fattore di sicurezza adeguato, in base alla seguente tabella:

	Fattore di sicurezza
Almeno una L(E)C ₅₀ a breve termine per ognuno dei tre livelli trofici dell'«insieme di base»	1 000
Una NOEC a lungo termine (per pesci o dafnia)	100
Due NOEC da lungo termine per specie appartenenti a due livelli trofici (pesci e/o dafnia e/o alghe)	50
Più NOEC a lungo termine per almeno tre specie (di norma pesci, dafnia e alghe) appartenenti a tre livelli trofici	10
Dati sul campo o ecosistemi modello	Valutazione caso per caso

In determinati casi gli Stati membri possono adeguare i suddetti valori come indicato nella sezione 3.3.1 della parte II del documento tecnico di orientamento a integrazione della direttiva 93/67/CEE della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle nuove sostanze, e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti;

- ii) se sono disponibili dati sulla persistenza e sulla bioaccumulazione, tenerne conto nel derivare il valore finale della norma di qualità ambientale;
- iii) confrontare la norma così derivata con i riscontri emersi dagli studi in campo; se si rilevano anomalie, rivedere la derivazione;
- iv) sottoporre la norma derivata a una valutazione paritetica e ad una consultazione pubblica nello Stato membro.

1.1.3. **Individuazione delle condizioni di riferimento**

1.1.3.1. *Classificazione del tipo di ecotipo del corpo idrico*

Metodologia

- i) Classificare i corpi idrici superficiali nell'ambito del bacino idrografico per ecotipi.
- ii) A tal fine, gli Stati membri possono seguire il sistema A o il sistema B sottodescritti. Se si segue il sistema A, classificare il bacino idrografico per ecoregioni secondo la mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione in ecotipi secondo i criteri contenuti nelle tabelle relative al sistema A.
- iii) Se lo Stato membro segue il sistema B, conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A.
- iv) Completare la procedura entro il 30 giugno 2001.
- v) Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, un elenco degli ecotipi così distinti, corredato di mappe (GIS) delle rispettive ubicazioni geografiche.
- vi) Se del caso, gli Stati membri adeguano la classificazione per tipo di corpo idrico, tra l'altro in base ai risultati del controllo previsto all'articolo 13.

1.1.3.1.1. Classificazione dei fiumi per ecotipi

Sistema A

Livello	Tipo	Descrittori/parametri/fattori
1	Ecoregione	18 ecoregioni descritte da Illies in «Limnofauna Europaea» (1978)
2	Ecotipo	<p>Tipologia dell'altitudine</p> <ul style="list-style-type: none"> — elevata: > 800 m — media: da 200 a 800 m — bassa: < 200 m <p>Tipologia della dimensione in base al bacino imbrifero</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccolo: < 100 km² — medio: da 100 a 1 000 km² — grande: da 1 000 a 10 000 km² — molto grande: > 10 000 km² <p>Composizione geologica</p> <ul style="list-style-type: none"> — calcarea — silicea — organica

Sistema B

Continuum di ecotipi	Fattori fisici e chimici che, combinati, determinano l'ecotipo e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica																	
	<p>Fattori obbligatori</p> <ul style="list-style-type: none"> — altitudine — latitudine — longitudine — composizione geologica — dimensioni 																	
	<p>Fattori opzionali</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">— distanza dalla sorgente del fiume</td> <td style="width: 33%;">— forma e configurazione dell'alveo principale</td> <td style="width: 33%;">— composizione media del substrato</td> </tr> <tr> <td>— energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza)</td> <td>— categoria di portata del fiume (flusso)</td> <td>— cloruro</td> </tr> <tr> <td>— larghezza media dell'acqua</td> <td>— configurazione della valle</td> <td>— gamma delle temperature dell'aria</td> </tr> <tr> <td>— profondità media dell'acqua</td> <td>— trasporto di solidi</td> <td>— temperatura media dell'aria</td> </tr> <tr> <td>— pendenza media dell'acqua</td> <td>— alcalinità</td> <td></td> </tr> </table>			— distanza dalla sorgente del fiume	— forma e configurazione dell'alveo principale	— composizione media del substrato	— energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza)	— categoria di portata del fiume (flusso)	— cloruro	— larghezza media dell'acqua	— configurazione della valle	— gamma delle temperature dell'aria	— profondità media dell'acqua	— trasporto di solidi	— temperatura media dell'aria	— pendenza media dell'acqua	— alcalinità	
— distanza dalla sorgente del fiume	— forma e configurazione dell'alveo principale	— composizione media del substrato																
— energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza)	— categoria di portata del fiume (flusso)	— cloruro																
— larghezza media dell'acqua	— configurazione della valle	— gamma delle temperature dell'aria																
— profondità media dell'acqua	— trasporto di solidi	— temperatura media dell'aria																
— pendenza media dell'acqua	— alcalinità																	

1.1.3.1.2. Classificazione dei laghi per ecotipi

Sistema A

Livello	Tipo	Descrittori/parametri/fattori
1	Ecoregione	18 ecoregioni descritte da Illies in «Limnofauna Europaea» (1978)
2	Ecotipo	<p>Tipologia dell'altitudine</p> <ul style="list-style-type: none"> — elevata: > 800 m — media: da 200 a 800 m — bassa: < 200 m <p>Tipologia della profondità in base alla profondità media</p> <ul style="list-style-type: none"> — < 3 m — da 3 a 15 m — > 15 m <p>Tipologia della dimensione in base alla superficie</p> <ul style="list-style-type: none"> — da 0,01 a 0,1 km² — da > 0,1 a 1 km² — da > 1 a 10 km² — da > 10 a 100 km² — > 100 km² <p>Composizione geologica</p> <ul style="list-style-type: none"> — calcarea — silicea — organica

Sistema B

Continuum di ecotipi	Fattori fisici e chimici che, combinati, determinano l'ecotipo e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica					
	<p>Fattori obbligatori</p> <ul style="list-style-type: none"> — altitudine — latitudine — longitudine — composizione geologica — dimensioni 					
	<p>Fattori opzionali</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> — profondità media dell'acqua — forma del lago — tempo di residenza — temperatura media dell'aria — gamma delle temperature dell'aria </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> — alcalinità — sensibilità all'acidificazione — caratteristiche di mescolamento (ad esempio monomittico, dimittico, polimitico) </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> — capacità di neutralizzazione degli acidi — stato dei nutrienti di riferimento — composizione media del substrato </td> </tr> </table>			<ul style="list-style-type: none"> — profondità media dell'acqua — forma del lago — tempo di residenza — temperatura media dell'aria — gamma delle temperature dell'aria 	<ul style="list-style-type: none"> — alcalinità — sensibilità all'acidificazione — caratteristiche di mescolamento (ad esempio monomittico, dimittico, polimitico) 	<ul style="list-style-type: none"> — capacità di neutralizzazione degli acidi — stato dei nutrienti di riferimento — composizione media del substrato
<ul style="list-style-type: none"> — profondità media dell'acqua — forma del lago — tempo di residenza — temperatura media dell'aria — gamma delle temperature dell'aria 	<ul style="list-style-type: none"> — alcalinità — sensibilità all'acidificazione — caratteristiche di mescolamento (ad esempio monomittico, dimittico, polimitico) 	<ul style="list-style-type: none"> — capacità di neutralizzazione degli acidi — stato dei nutrienti di riferimento — composizione media del substrato 				

1.1.3.1.3. Classificazione degli estuari per ecotipi

Sistema A

Livello	Tipo	Descrittori/parametri/fattori
1	Ecoregione	In base alle principali aree marittime dell'UE come proposto dall'AEA — Mar Baltico — Mare di Barents — Mar di Norvegia — Mare del Nord — Oceano Atlantico settentrionale — Mar Mediterraneo
2	Ecotipo	In base alla salinità annuale media — <0,5‰: acqua dolce — da 0,5 a <5‰: oligoalino — da 5 a <18‰: mesoalino — da 18 a <30‰: polialino — da 30 a <40‰: eualino In base all'escursione media di marea — <2 m: microtidale — da 2 a 4 m: mesotidale — >4 m: macrotidale

Sistema B

Continuum di ecotipi	Fattori fisici e chimici che, combinati, determinano l'ecotipo e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica	
	Fattori obbligatori — latitudine — longitudine — escursione di marea — salinità	
	Fattori opzionali — profondità — velocità della corrente — esposizione — tempo di residenza — temperatura media dell'acqua	— caratteristiche di mescolamento — torbidità — composizione media del substrato — configurazione dell'estuario — gamma delle temperature dell'acqua

1.1.3.1.4. Classificazione delle acque costiere per ecotipi

Sistema A

Livello	Tipo	Descrittori/parametri/fattori
1	Ecoregione	In base alle principali aree marittime dell'UE come proposto dall'AEA — Mar Baltico — Mare di Barents — Mar di Norvegia — Mare del Nord — Oceano Atlantico settentrionale — Mar Mediterraneo
2	Ecotipo	In base alla salinità annuale media — <0,5‰: acqua dolce — da 0,5 a <5‰: oligoalino — da 5 a <18‰: mesoalino — da 18 a <30‰: polialino — da 30 a <40‰: eualino In base alla profondità media — acqua bassa (<30 m) — intermedia (da 30 a 200 m) — profonda (>200 m)

Sistema B

Continuum di ecotipi	Fattori fisici e chimici che, combinati, determinano l'ecotipo e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica		
	Fattori obbligatori — latitudine — longitudine — salinità — profondità		
	Fattori opzionali — velocità della corrente — esposizione — temperatura media dell'acqua — caratteristiche di mescolamento — torbidità — tempo di ritenzione (inse-nature chiuse) — composizione media del substrato — gamma delle temperature dell'acqua		

1.1.3.2. Fissazione delle condizioni di riferimento: metodologia

- i) Per ciascun ecotipo definito nel punto 1.1.3.1 è fissata una serie di condizioni di riferimento, che rappresentano i valori dei parametri biologici riscontrati per tale ecotipo in stato elevato.
- ii) Le condizioni di riferimento possono basarsi su criteri spaziali e/o temporali.
- iii) Per le condizioni di riferimento basate su criteri spaziali, gli Stati membri devono istituire una rete di riferimento composta di almeno 5 siti di stato elevato all'interno di ciascun ecotipo. Tramite tale rete si individuano i valori dei parametri biologici elencati al punto 1.1 e corrispondenti allo stato ecologico elevato, utilizzando direttamente i dati di riferimento oppure ricavando da essi modelli prospettici.

- iv) Le condizioni di riferimento basate sui criteri temporali sono individuate ricorrendo a dati storici rilevati al sito per individuare i valori dei parametri biologici, di cui al punto 1.1, corrispondenti a uno stato ecologico elevato. Le condizioni di riferimento possono anche essere determinate combinando le condizioni di riferimento basate su criteri spaziali con quelle basate su criteri temporali, ad esempio mediante dati storici di un sito di riferimento. I valori storici sono fissati utilizzando dati raccolti nel passato oppure dati raccolti nel presente con metodi paleologici.
- v) Le condizioni di riferimento sono fissate entro il 31 dicembre 2001.

1.1.4. Controllo dello stato delle acque superficiali

I programmi di controllo dello stato delle acque superficiali, come previsto dall'articolo 10, sono istituiti secondo i requisiti elencati in appresso per fornire una panoramica complessiva dello stato delle acque superficiali di ciascun bacino idrografico. Tali programmi sono riesaminati ogni tre anni.

1.1.4.1. Selezione dei siti di controllo

Gli Stati membri identificano separatamente tutti i corpi idrici di ciascun distretto idrografico.

Gli Stati membri designano i siti di controllo da includere nel programma di controllo in base ai requisiti seguenti:

- 1) individuare i corpi soggetti a impatto da fonte puntuale, ai sensi dell'allegato III, punto 2;
- 2) individuare i corpi soggetti a impatto da fonte diffusa, ai sensi dell'allegato III, punto 3;
- 3) individuare i corpi non soggetti a impatto antropogenico;
- 4) individuare tutti i corpi idrici significativi⁽¹⁾ che attraversano i confini di uno Stato membro;
- 5) individuare tutti i corpi significativi che scaricano in acque territoriali.

I corpi di cui al punto 1 sono designati come siti di controllo.

I corpi di cui al punto 2 sono valutati nel seguente modo:

- designare come sito di controllo ogni corpo soggetto all'impatto oppure
- designare come sito di controllo una selezione di corpi idrici che siano al contempo:
 - rappresentativi degli ecotipi⁽²⁾ soggetti all'impatto e
 - rappresentativi della variabilità spaziale dell'impatto.

I corpi di cui al punto 3 sono valutati nel seguente modo:

- designare come sito di controllo ogni corpo idrico oppure
- designare come sito di controllo una selezione di corpi idrici rappresentativi degli ecotipi presenti nel bacino.

I corpi di cui ai punti 4 e 5 sono controllati nel punto di scarico nelle acque territoriali o nel territorio di un altro Stato.

Gli Stati membri designano gli ulteriori siti di controllo necessari per fornire una panoramica complessiva dello stato delle acque superficiali per ciascun bacino idrografico.

⁽¹⁾ Per corpi significativi si intendono quelli che, in media, contribuiscono per più del 20 % allo scarico annuo di un bacino idrografico. A tal fine, gli Stati membri designano tutte le stazioni di controllo elencate nell'allegato I della decisione 77/795/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ Ai fini del presente requisito, per ecotipo si intende uno dei tipi di corpo idrico di cui al punto 1.1.3.1.

1.1.4.2. Selezione dei parametri di tipo per il controllo

Gli Stati membri controllano ciascun sito designato in base ai punti da 1 a 5 rispetto ai parametri elencati nella seguente tabella:

Parametri di tipo	Parametri biologici	Parametri generali	Idromorfologia	Elenco prioritario	Altri inquinanti
Corpo idrico di tipo 1	Tutti	Inventario + indagine	Inventario + indagine	Inventario	Inventario
Corpo idrico di tipo 2	Tutti	Inventario + indagine	Inventario + indagine	Inventario	Inventario
Corpo idrico di tipo 3	Tutti	Riferimento + indagine	Riferimento + indagine	Facoltativi	Facoltativi
Corpo idrico di tipo 4	Tutti	Tutti	Facoltativi	Tutti	Inventario
Corpo idrico di tipo 5	Tutti	Tutti	Facoltativi	Tutti	Inventario

Nella tabella precedente, per «inventario» si intende il controllo dei parametri di sostegno che indicano il livello di impatto, individuati nell'inventario delle fonti di inquinamento di cui all'allegato III, cui è soggetto il corpo idrico e quindi la comunità biologica.

Nella tabella precedente, per «indagine» si intende il controllo dei parametri di sostegno quando la qualità biologica non raggiunge lo stato buono.

Nella tabella precedente, per «riferimento» si intende il controllo di tutti i parametri di sostegno che indicano la condizione dei siti di riferimento⁽³⁾ per accertare che non siano soggetti a un impatto antropogenico significativo.

⁽³⁾ I siti di riferimento sono definiti al punto 1.1.3 del presente allegato.

1.1.4.3. Selezione della frequenza

Gli Stati membri effettuano il controllo con la frequenza ritenuta necessaria per assicurare che una qualsiasi modifica della classificazione sia individuata con un grado di attendibilità pari al 90 % negli intervalli tra i periodi triennali, ma in ogni caso gli Stati membri controllano, ove previsto dalla tabella 1.1.4.2, gli elementi di qualità pertinenti con la frequenza minima sottoindicata.

Parametri di tipo	Frequenza minima
Biologici	
Flora acquatica	1/3 anni
Macroinvertebrati	1/3 anni
Pesci	1/3 anni
Idromorfologici	
Continuità	1/3 anni
Idrologia	Continua
Morfologia	1/3 anni

Parametri di tipo	Frequenza minima
Fisico-chimici	
Temperatura	1/3 mesi
Bilancio dell'ossigeno	1/3 mesi
Salinità	1/3 mesi
pH	1/3 mesi
Nutrienti	1/3 mesi
Stato di acidificazione	1/3 mesi
Sostanze dell'elenco prioritario	1 mese
Altri inquinanti	1/3 mesi

Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di controllo impiegato è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

1.1.4.4. Disposizioni supplementari per le sostanze dell'elenco prioritario

- i) I corpi idrici di tipo 1 in cui sono state immesse sostanze dell'elenco prioritario continuano ad essere controllati fino al momento in cui non si otterranno 12 campioni consecutivi inferiori alle pertinenti «nqa» per le sostanze in questione.
- ii) I punti di controllo vanno scelti in modo da assicurare il raggiungimento costante degli obiettivi di qualità pertinenti in punti sufficientemente vicini al punto di immissione, affinché siano rappresentativi della qualità delle acque riceventi nell'area soggetta all'immissione, tenuto conto di una zona di mescolamento accettabile.
- iii) Il controllo supplementare necessario in caso di superamento di una «nqa» per una sostanza dell'elenco prioritario include un controllo entro un dato raggio dal punto di immissione per identificare l'estensione dell'area di superamento.

1.1.4.5. Controllo delle aree protette

Il controllo previsto ai punti da 1.1.4.1 a 1.1.4.4 è potenziato in base ai seguenti requisiti:

- i) Punti di produzione di acqua potabile

Le aree individuate ai sensi dell'articolo 8 (produzione di acqua potabile) sono designati come siti di controllo e sono controllate per tutti i parametri per i quali siano state fissate norme di qualità ambientale ai sensi dell'articolo 8. I controlli vanno effettuati con la seguente frequenza:

Frequenza annua minima di campionamento e analisi per ciascun parametro per il quale sia stata stabilita una «nqa» ai sensi dell'articolo 8.

Popolazione servita	Frequenza
< 10 000	1/3 mesi
da \geq 10 000 a < 30 000	1/6 settimane
da \geq 30 000 a \leq 100 000	1/mese
> 100 000	1/mese

- ii) Acque di balneazione

Per le aree in questione i controlli sono effettuati secondo i requisiti stabiliti nella direttiva 76/160/CEE.

iii) Aree rispetto ai sensibili nutrienti

Per le aree in questione i controlli sono effettuati secondo i requisiti stabiliti nelle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE.

iv) Aree di protezione dell'habitat e delle specie

Per le aree in questione i controlli sono effettuati come per i corpi di tipo 1 e ogniqualvolta si consideri necessario per accertare che le condizioni di tali aree soddisfano i requisiti del provvedimento in base a cui sono state designate.

1.1.4.6. *Controllo in caso di inquinamento accidentale*

In caso di inquinamento accidentale, come previsto dall'articolo 19, i controlli sono effettuati come per i corpi di tipo 1 al fine di valutare l'impatto dell'inquinamento accidentale sul corpo idrico ricevente.

1.1.4.7. *Norme per il controllo dei parametri di tipo*

Campionamento di macroinvertebrati

ISO 5667-3 1995	Qualità dell'acqua. Campionamento. Parte 3: guida alla conservazione e manipolazione dei campioni
EN 27828: 1994	Qualità dell'acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida al campionamento di macroinvertebrati bentonici mediante retino manuale
EN 28265: 1994	Qualità dell'acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida alla progettazione e utilizzo di campionatori quantitativi di macroinvertebrati bentonici dei substrati rocciosi in acque dolci poco profonde
ISO 9391: 1995	Qualità dell'acqua. Campionamento in acque profonde di macroinvertebrati. Guida all'utilizzo di campionatori di colonizzazione, qualità e quantità
ISO/CD 8689.1	Classificazione biologica dei fiumi. Parte I: guida all'interpretazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati bentonici in acqua corrente
ISO/CD 8689.2	Classificazione biologica dei fiumi. Parte I: guida alla presentazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati bentonici in acqua corrente

Campionamento di macrofite

Norme CEN/ISO in elaborazione.

Campionamento di pesci

Norme CEN/ISO in elaborazione.

Campionamento di diatomee

Norme CEN/ISO in elaborazione presso il CEN.

Norme per i parametri fisico-chimici

Norme per i parametri idromorfologici

1.1.5. **Controllo e valutazione delle altre acque marine**

Tabella 1.1.5

	Principali effetti antropogenici da prendere in considerazione
1	Scarico di sostanze di cui all'allegato VIII (tranne i nutrienti) e in particolare Cd, Hg, Pb, stagno tributile, PCB ⁽¹⁾ , idrocarburi policiclici aromatici ⁽²⁾ , diossina clorurata, dibenzofurani e petrolio
2	Nutrienti
3	Scarico di rifiuti
4	Pesca e maricoltura

⁽¹⁾ Sono i seguenti: CB 28, CB 52, CB 101, CB 118, CB 138, CB 153 e CB 180.

⁽²⁾ Sono i seguenti: fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[ghi]perilene, indene[1,2,3-cd]pirene.

Metodologia

1. Ogni Stato membro individua, conformemente alla metodologia di cui all'allegato III:
 - a) le sostanze o i contaminanti di cui alle sezioni 1 o 2 della tabella 1.1.5 introdotti in quantità significative nell'ambiente marino, dall'atmosfera, dai fiumi e dagli estuari, da scarichi diretti, in prossimità delle rotte di navigazione e di impianti offshore. Sono incluse in particolare le immissioni di sostanze per le quali sia comprovato il significativo contributo all'inquinamento delle acque marine di qualsiasi altro Stato membro;
 - b) la presenza significativa di rifiuti sulla superficie del mare, sul fondale e lungo le coste;
 - c) la presenza significativa di attività di pesca e di maricoltura.
2. Per ciascuna sostanza e ciascun contaminante di cui alla sezione 1 della tabella 1.1.5, individuati ai sensi del punto 1, lettera a), gli Stati membri:
 - a) controllano le concentrazioni marine nei sedimenti e nel biota;
 - b) stabiliscono le concentrazioni di riferimento;
 - c) raffrontano le concentrazioni con i criteri di valutazione ecotossicologica.

Per i gruppi importanti di inquinanti così individuati gli Stati membri stabiliscono regimi di controllo degli effetti biologici.
3. Per le immissioni significative di nutrienti di cui al punto 1, lettera a), gli Stati membri:
 - a) stabiliscono un programma di controllo volto a individuare se elevate concentrazioni di nutrienti o flussi di origine antropogenica causino un aumento della frequenza, dell'ampiezza o della durata della fioritura del fitoplancton, o un cambiamento nella composizione delle specie, e
 - b) effettuano un controllo per individuare e valutare in quale misura un aumento dell'abbondanza di fitoplancton, un cambiamento nella composizione delle specie di fitoplancton e la presenza di specie tossiche di fitoplancton provochino alterazioni ecologiche.
4. Per i rifiuti di cui al punto 1, lettera b), gli Stati membri:
 - a) stabiliscono e valutano l'origine, la composizione, la presenza e la quantità di rifiuti, e
 - b) valutano le informazioni, attinenti alla salute, relative al contenuto gastrico di uccelli e di organismi marini.
5. Per le attività di pesca e la maricoltura di cui al punto 1, lettera c), gli Stati membri:
 - a) per le attività di pesca:
 - controllano i rigetti in mare di pesci e di scarti,
 - controllano le catture accessorie e stabiliscono il controllo degli effetti biologici al fine di quantificare gli effetti sugli stock di specie non bersaglio e sulle comunità bentoniche;
 - b) per la maricoltura:
 - stabiliscono e controllano la composizione genetica degli stock selvatici per individuare eventuali ripercussioni,
 - controllano malattie e parassiti degli stock selvatici e valutano il rischio di un'eventuale propagazione dalla maricoltura,
 - sorvegliano le concentrazioni/gli effetti biologici di antiparassitari e antibiotici.
6. Al fine di giungere a una valutazione globale della salute ecologica, per quantificare l'impatto delle attività umane, gli Stati membri elaborano obiettivi di qualità ecologica, individuano opportuni indicatori delle specie e definiscono un sistema di controllo biologico in funzione dei loro obiettivi di qualità ecologica.
7. Entro il 31 dicembre 2001 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, adotta le specifiche tecniche e le disposizioni per la garanzia della qualità necessarie a garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati nonché a registrare chiaramente le procedure utilizzate per il controllo, la

valutazione e l'analisi delle attività di cui ai punti da 2 a 6. La Commissione assicura la massima coerenza tra gli obblighi stabiliti e quelli risultanti dalle convenzioni internazionali relative alle acque territoriali e alle altre acque marine.

1.1.6. Presentazione dei risultati del controllo e classificazione armonizzata della qualità ecologica

1.1.6.1. *Presentazione dei risultati del controllo e classificazione dello stato ecologico*

- i) Per il controllo biologico gli Stati membri presentano i risultati del controllo per ogni sito in termini di scostamento dalle condizioni di riferimento per detto sito. Il grado di scostamento è espresso numericamente da un'unica cifra. Un registro dei siti, compresa la rete di intercalibrazione, è compilato e messo a disposizione — per osservazioni — 9 mesi prima della data indicata nell'articolo 5, paragrafo 1.
- ii) Per ogni parametro chimico il risultato del controllo è espresso come valore numerico assoluto e trasformato poi in una classificazione qualitativa come previsto al punto 1.2.
- iii) Per i parametri idromorfologici il risultato del controllo è espresso come classificazione qualitativa secondo quanto previsto al punto 1.2.
- iv) Gli Stati membri classificano la qualità ecologica per ogni corpo idrico secondo il seguente schema:

elevata	A — blu
buona	B — verde
sufficiente	C — giallo
scarsa	D — arancione
cattiva	E — rosso

È fornita una mappa della qualità biologica conforme allo schema dei colori indicato.

Se il mancato raggiungimento di uno stato ecologico buono è dovuto esclusivamente alle caratteristiche fisiche fortemente modificate, si sovrapporrà una serie di trattini verdi sul colore appropriato.

- v) La classificazione della qualità ecologica per il corpo idrico è rappresentata da una sequenza di tre lettere: la prima rappresenta la classificazione per i parametri biologici; la seconda la classificazione per i parametri idromorfologici; la terza la classificazione per i parametri chimici. Lo stato ecologico globale del corpo idrico è dato dalla classificazione più bassa tra le tre indicate.

1.1.6.2. *Comparabilità dei risultati del controllo biologico*

- i) La Commissione provvede a uno scambio di informazioni tra Stati membri che consenta di individuare in tutta la Comunità una serie di corpi idrici, da una selezione rappresentativa di ecotipi, di qualità corrispondenti alle definizioni normative delle classi qualitative di cui al punto 1.2. Il complesso di questo gruppo di siti è denominato «rete di intercalibrazione». Un registro dei siti che facenti parte della rete di intercalibrazione deve essere preparato e reso disponibile per osservazioni entro il 31 marzo 2001.
- ii) L'istituzione della rete di intercalibrazione per lo stato ecologico buono deve essere completata entro il 31 dicembre 2001.
- iii) La Commissione coordina l'operazione di intercalibrazione. Ogni sistema di controllo biologico impiegato da uno Stato membro ai fini dell'articolo 10 è testato sulla rete di intercalibrazione, nel seguente modo:
 - ogni sistema di controllo biologico è applicato a ogni sito della rete di intercalibrazione dell'ecotipo per il quale sarà utilizzato nella pratica. La rete di intercalibrazione comprende almeno cinque siti per ognuno dei cinque livelli qualitativi di ciascun ecotipo;
 - i rapporti di qualità ambientale per ciascun sistema di controllo nazionale sono stabiliti per ciascuna delle cinque classi qualitative. Gli Stati membri classificano lo stato ecologico del corpo idrico ai fini della presente direttiva con riferimento ai rapporti così stabiliti.
- iv) L'operazione di intercalibrazione di cui al paragrafo 4 deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2002. La Commissione pubblica entro il 30 giugno 2003 una tabella dei valori così fissati.

1.1.7. Criteri per la designazione delle caratteristiche fisiche fortemente modificate

Lo Stato membro può designare le caratteristiche fisiche di un corpo come fortemente modificate in base alle considerazioni seguenti:

- i) possibilità tecnica e fattibilità dal punto di vista economico di apportare modifiche,
- ii) effetti di tali modifiche sull'ambiente in senso più ampio,
- iii) effetti sulla navigazione,
- iv) effetti sulle attività ai cui fini l'acqua è accumulata (generazione di energia, fornitura di acqua potabile, ecc.),
- v) effetti sulla regolazione delle acque e sulla protezione dalle inondazioni.

Se le caratteristiche di un corpo idrico sono così designate, la designazione e le relative motivazioni sono enunciate nel piano di gestione dal bacino idrografico.

1.2. STATO CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.2.1. Selezione dei siti di controllo nonché metodo e frequenza del campionamento e delle analisi

La selezione avviene come precisato nella legislazione che stabilisce la norma di qualità ambientale. In assenza di orientamenti specifici, adottare lo schema relativo alla sostanza dell'elenco prioritario di cui al punto 1.1.4.3.

1.2.2. Presentazione dello stato chimico

I corpi che soddisfano tutte le norme di qualità ambientale la cui osservanza è imposta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) o lettera h), sono classificati «in stato chimico buono». In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto lo stato chimico buono.

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Individuazione, mappaggio e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Gli Stati membri provvedono all'individuazione, al mappaggio e alla caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei a livello nazionale, regionale e locale.

Nel caratterizzare i corpi idrici sotterranei sono raccolte le informazioni seguenti, se pertinenti per ciascun corpo idrico sotterraneo:

- perimetro e superficie del corpo idrico sotterraneo,
- caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi estensione e tipo delle unità geologiche,
- caratteristiche idrogeologiche della falda acquifera, compresi conduttività idraulica, porosità e confinamento,
- caratteristiche dei depositi superficiali e del suolo sovrastante la falda acquifera, compresi spessore, porosità, conduttività idraulica, proprietà assorbenti,
- caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo,
- inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica,
- stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi,
- dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine.

Nel caratterizzare l'impatto delle attività umane, sono raccolte e tenute aggiornate per ciascun corpo idrico sotterraneo le informazioni seguenti:

- ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo da cui viene estratta l'acqua,
- tassi annui medi di estrazione da tali punti,
- composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo,

- ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo che ricevono scarichi diretti di acqua,
- tassi di scarico in tali punti,
- composizione chimica delle acque scaricate nel corpo idrico sotterraneo,
- destinazione dei terreni nel bacino imbrifero del corpo sotterraneo, comprese le alterazioni antropogeniche delle caratteristiche di ravvenamento del corpo sotterraneo, tra cui deviazione delle acque piovane e del deflusso mediante interrimento, ravvenamento artificiale, costruzione di dighe, drenaggio,
- aree di sviluppo umano che possono risultare danneggiate da eventuali cambiamenti del livello delle acque sotterranee.

Sono fornite informazioni sufficienti a consentire un calcolo affidabile dell'equilibrio idrico di ciascun corpo sotterraneo, per individuare la variazione netta delle riserve idriche nel corpo risultante dal volume totale di acqua di flusso e deflusso dal medesimo.

2.2. STATO QUANTITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

2.2.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

Regime di livello delle acque sotterranee

2.2.2. Definizione di stato quantitativo buono

Elementi	Stato buono
Livello delle acque sotterranee	<p>Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è conforme al conseguimento dello stato quantitativo buono definito all'articolo 2.</p> <p>Il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropogeniche tali da impedire il conseguimento degli obiettivi di qualità ecologica specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse o da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica di tali acque ovvero da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri connessi.</p> <p>Il livello delle acque sotterranee non presenta alcuna tendenza antropogenica che ne possa determinare alterazioni di questo tipo.</p> <p>Alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso una tendenza antropogenica che potrebbe determinare siffatte intrusioni.</p>

2.2.3. Controllo dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.3.1. Siti di controllo del livello delle acque sotterranee

Ciascuna autorità competente costituisce una rete di controllo delle acque sotterranee a norma dei requisiti dell'articolo 10. Essa è progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici sotterranei.

Gli Stati membri:

- 1) individuano i corpi idrici sotterranei da cui sono estratte acque e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare l'impatto dell'estrazione sul livello delle acque sotterranee all'interno del corpo sotterraneo;
- 2) individuano i corpi idrici sotterranei soggetti a scarichi diretti o indiretti e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare l'impatto dello scarico sul livello delle acque sotterranee all'interno del corpo sotterraneo;
- 3) individuano tutti i corpi idrici sotterranei significativi le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro;

- 4) individuano i corpi idrici sotterranei non inclusi nei punti 1, 2 o 3 e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per stimare il livello delle acque sotterranee, compresi elementi dinamici quali le variazioni stagionali e le fluttuazioni naturali a lungo termine all'interno del corpo idrico sotterraneo.

2.2.3.2. Selezione della frequenza

I livelli delle acque sotterranee sono controllati in modo da individuarne le tendenze sia a breve che a lungo termine. Il controllo dev'essere idoneo a individuare tali tendenze, nonostante la presenza di variazioni di origine climatica risultanti da fattori quali precipitazioni atmosferiche e cambiamenti climatici a lungo termine.

Il livello delle acque sotterranee in ciascun corpo sotterraneo è rilevato a una frequenza che permette di valutarne le tendenze risultanti da influenze tanto antropogeniche quanto non antropogeniche sul corpo idrico.

La frequenza dei rilevamenti permette di calcolare le risorse idriche sotterranee disponibili.

2.2.3.3. Rappresentazione dello stato quantitativo

Per ciascun punto di controllo, i rilevamenti del livello delle acque sotterranee sono analizzati per valutare le tendenze di tale livello nel corpo sotterraneo. Rilevare o prevedere tendenze antropogeniche che potrebbero causare un deterioramento dello stato ecologico dei sistemi superficiali connessi determina il fatto che al corpo non sia riconosciuto lo stato quantitativo buono.

2.3. STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

2.3.1. Parametri per la classificazione dello stato chimico

Conducibilità

Concentrazioni di sostanze dell'elenco prioritario

Concentrazioni di inquinanti dell'allegato VIII

2.3.2. Definizione di stato chimico buono

Elementi	Stato buono
Generali	<p>La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, — non superano le norme di qualità ambientale sottoindicate, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri connessi, <p>e i dati di controllo non presentano tendenze che possano condurre a un superamento di tali norme di qualità ambientale, al mancato conseguimento di tali obiettivi ambientali, a un siffatto deterioramento della qualità ecologica o chimica delle acque superficiali connesse o a tale danno per gli ecosistemi terrestri connessi.</p>
Conducibilità	Non indica intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.
Inquinanti dell'elenco prioritario	Eventuali norme di qualità ambientale stabilite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6 o di qualsiasi altro atto normativo comunitario pertinente.
Altri inquinanti	Eventuali norme di qualità ambientale stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 21, paragrafo 6 ovvero norme applicabili in virtù di altri atti normativi comunitari pertinenti.

2.3.3. Controllo dello stato chimico delle acque sotterranee

2.3.3.1. Individuazione dei punti di controllo

Gli Stati membri valutano, ove pertinente, la vulnerabilità intrinseca di ciascun corpo idrico sotterraneo all'inquinamento mediante un rimando ai pertinenti dati di controllo disponibili o alle caratteristiche del corpo idrico sotterraneo determinate conformemente all'allegato II, in particolare:

- spessore, conduttività idraulica, proprietà assorbenti e reagenti dei materiali sovrastanti l'unità geologica in cui è ubicato il corpo idrico sotterraneo;
- spessore, conduttività idraulica, proprietà assorbenti e reagenti degli strati geologici solidi della zona insatura;
- profondità sotto il livello del suolo della porzione superiore della falda acquifera connessa con il corpo idrico sotterraneo.

Gli Stati membri:

- 1) individuano i corpi idrici sotterranei soggetti a fonti puntuali di inquinamento e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare l'impatto delle emissioni provenienti dalla fonte puntuale sul corpo idrico sotterraneo, in considerazione della sua vulnerabilità intrinseca;
- 2) individuano i corpi idrici sotterranei in cui gli inquinanti in entrata provengono da fonti diverse dalle fonti puntuali e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare l'impatto di tali fonti sul corpo idrico sotterraneo, in considerazione della sua vulnerabilità intrinseca;
- 3) individuano i corpi in cui potrebbe verificarsi un'intrusione salina o di altro tipo in conseguenza dell'estrazione di acqua sotterranea e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per rilevare il tasso di intrusione salina o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo;
- 4) individuano tutti i corpi idrici sotterranei significativi le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro e provvedono a designare almeno un punto di controllo e tutti gli altri punti ritenuti necessari per fornire una rappresentazione della variabilità della composizione chimica attraverso la frontiera dello Stato membro;
- 5) designano i siti di controllo supplementari necessari per assicurare una visione esauriente dello Stato chimico delle acque sotterranee di ciascun corpo sotterraneo.

I corpi idrici sotterranei designati quali corpi da cui estrarre acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'articolo 8 sono controllati al punto di estrazione, per assicurare che siano rispettate le norme di qualità ambientale stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 8.

2.3.3.2. Selezione dei parametri

I parametri specificati nella tabella seguente sono controllati e analizzati:

Parametri di tipo	Conduttività	Sostanze dell'elenco prioritario	Altri inquinanti
Corpo di tipo 1 — Immissione da fonte diffusa	Facoltativo	Inventario	Inventario
Corpo di tipo 2 — Impatto da fonte puntuale	Facoltativo	Inventario	Inventario
Corpo di tipo 3 — Vulnerabile all'intrusione	Tutti	Inventario	Inventario
Corpo di tipo 4 — Transfrontaliero	Facoltativo	Tutti	Inventario
Corpo di tipo 5 — Intatto	Facoltativo	Selezione	Selezione

Nella precedente tabella, con «inventario» si intende il controllo degli inquinanti individuati nell'inventario delle fonti da cui provengono inquinanti che possono immettersi nel corpo idrico sotterraneo, come definito nella rassegna degli impatti umani di cui al precedente punto 2.3.1.

Nella precedente tabella, con «selezione» si intende il controllo di una selezione di siti intatti per verificare la presenza di inquinanti di cui è possibile una diffusione, onde ottenere valori per la concentrazione di base di detti inquinanti.

Nella precedente tabella, con «facoltativo» si intende che il controllo è possibile a discrezione dello Stato membro.

2.3.3.3. *Selezione della frequenza*

Quando la precedente tabella 2.3.3.2 lo impone, gli Stati membri effettuano i controlli alla frequenza ritenuta necessaria per assicurare il rilevamento delle tendenze della concentrazione di tutti gli inquinanti. La frequenza minima dei controlli è comunque annuale.

Il livello di affidabilità e precisione raggiunto dal sistema di controllo usato è precisato nel piano di gestione del bacino idrografico.

2.3.3.4. *Rappresentazione dello stato chimico delle acque sotterranee*

Il mancato soddisfacimento delle norme di cui al punto 2.2.2 equivale al mancato conseguimento dello stato chimico buono delle acque sotterranee.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente le condizioni per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea nella Comunità

(98/C 108/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 71 def. — 98/0064 (SYN)

(Presentata dalla Commissione il 18 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario adottare ulteriori misure nel quadro della politica comune dei trasporti per rafforzare la sicurezza del trasporto marittimo di passeggeri;

considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per i sinistri marittimi occorsi a traghetti ro-ro da passeggeri che hanno causato la perdita di molte vite umane; che le persone che utilizzano navi ro-ro e unità veloci da passeggeri in tutta la Comunità devono poter contare su un livello di sicurezza adeguato;

considerando che il Consiglio nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 sulla sicurezza dei traghetti da passeggeri roll-on/roll-off⁽¹⁾ ha invitato la Commissione a presentare proposte relative all'introduzione di uno schema di sorveglianza obbligatorio e di un regime di controllo della sicurezza dei traghetti ro-ro;

considerando che la presente direttiva è conforme al diritto degli Stati membri di imporre per le navi e le unità veloci da passeggeri che fanno scalo nei loro porti prescrizioni più severe di quelle stabilite dalla Convenzione SOLAS;

considerando che, data l'importanza a livello di mercato interno del trasporto marittimo di passeggeri, un'azione a livello comunitario è lo strumento più adatto per stabilire

un livello minimo di sicurezza comune per le navi operanti nella Comunità;

considerando che in ossequio al principio di proporzionalità una direttiva del Consiglio è lo strumento più adeguato in quanto introduce negli Stati membri un quadro di norme vincolanti in materia di sicurezza applicabili in maniera uniforme, lasciando ogni Stato membro libero di scegliere gli strumenti di attuazione che meglio si adattano al suo ordinamento;

considerando che il compito di garantire la sicurezza delle navi spetta essenzialmente allo Stato di bandiera; che gli Stati membri sono in grado di assicurare la conformità dei traghetti e delle unità veloci battenti la loro bandiera ad adeguate prescrizioni di sicurezza; che l'unico modo per garantire, indipendentemente dalla loro bandiera, la sicurezza di tali navi e unità veloci impiegate o, o che si intendano adibire, in servizi di linea da e verso porti degli Stati membri è stabilire che gli Stati membri prescrivano la conformità di tali navi e unità veloci alle norme di sicurezza quale condizione per l'esercizio di servizi di linea da e verso i loro porti;

considerando che la presente direttiva si riferisce agli Stati membri in quanto Stati ospiti, mentre tali compiti sono fondati sulle responsabilità specifiche dello Stato di approdo in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS);

considerando che un'azione a livello comunitario è lo strumento migliore per assicurare l'applicazione obbligatoria di taluni principi concordati in sede IMO, evitando distorsioni della concorrenza tra i porti e tra i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri della Comunità;

considerando che al fine di migliorare la sicurezza e di evitare distorsioni della concorrenza è opportuno che le prescrizioni comuni di sicurezza si applichino ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri adibiti in servizi di linea, sia nazionali che internazionali, in zone di mare in cui sia possibile applicare in pratica la direttiva, indipendentemente dalla bandiera della nave, lasciando agli Stati membri la facoltà di estendere l'applicazione della direttiva a navi che navighino in altre zone, ove ciò sia concretamente possibile;

⁽¹⁾ GU C 379 del 31.12.1994, pag. 8.

considerando che le imprese di navigazione devono conoscere in anticipo tutte le prescrizioni di sicurezza cui è subordinato l'esercizio di traghetti ro-ro e unità veloci nella Comunità; che le imprese che esercitano traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri risultano conformi alle prescrizioni della direttiva devono poter continuare l'esercizio di servizi di linea nella Comunità e devono essere informate in proposito;

considerando che la presente direttiva non interferisce con i doveri e i diritti degli Stati membri di sottoporre le navi o le unità veloci a ispezioni a norma dell'articolo 5 della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)⁽²⁾;

considerando che gli Stati membri devono cooperare nell'esercizio delle funzioni di loro competenza in quanto Stati ospiti;

considerando che è necessario definire norme uniformi per le attività di ispezione e certificazione che competono agli Stati di bandiera; che gli Stati membri possono ritenere opportuno delegare tali funzioni esclusivamente ad organismi riconosciuti, che siano conformi alla direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime⁽³⁾;

considerando che i traghetti ro-ro che navigano da e verso porti comunitari devono essere conformi, dal momento della loro costruzione fino alla fine della loro vita, alle norme di classificazione applicabili per quanto riguarda la resistenza dello scafo e gli impianti elettrici e automatici, principali ed ausiliari, e devono essere muniti di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio («scatola nera») conforme alle norme internazionali applicabili;

considerando che i requisiti di stabilità vigenti in una determinata regione devono essere rigorosamente applicati a tutti i traghetti ro-ro operanti in quella regione indipendentemente dalla bandiera che battono e dal tipo di viaggio cui sono adibiti;

considerando che è onere delle imprese di navigazione, quale condizione per poter prestare servizi di linea da e verso porti comunitari, fornire prova della conformità alle prescrizioni della direttiva e assicurare che gli Stati membri possano partecipare pienamente alle inchieste sui

sinistri marittimi in conformità delle disposizioni del codice IMO delle inchieste sui sinistri marittimi (*IMO Code for the investigation of marine casualties*);

considerando che è necessario che gli Stati ospiti verifichino la conformità dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri ai requisiti prescritti mediante apposite visite eseguite da gruppi di ispettori qualificati secondo procedure armonizzate e orientamenti dettagliati, prima dell'inizio di un servizio di linea rientrando nella presente direttiva e successivamente a scadenze regolari;

considerando che per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di navigazione connessi alla verifica della conformità delle navi e unità veloci si deve tener conto dei loro piani operativi e di manutenzione, nonché di eventuali attestazioni di conformità rilasciate ai fini dell'abilitazione a navigare su rotte simili; che le navi e le unità veloci risultate conformi in seguito ai controlli dello Stato ospite non devono essere sottoposte alle ispezioni estese di cui alla direttiva 95/21/CE;

considerando che gli Stati membri devono provvedere affinché il loro ordinamento consenta ad altri Stati membri interessati di partecipare o di cooperare alle inchieste sui sinistri marittimi in base alle disposizioni del codice IMO delle inchieste sui sinistri marittimi; che l'esito di tali inchieste deve essere reso pubblico, atteso l'interesse pubblico connesso ai sinistri in cui sono coinvolti passeggeri;

considerando che gli Stati membri devono adottare una serie di misure di accompagnamento ai fini di un'attuazione coerente ed efficace delle prescrizioni sia da parte degli Stati ospiti che delle imprese di navigazione;

considerando che la Commissione deve assicurare un controllo adeguato dell'attuazione della presente direttiva e che tutte le informazioni relative alle navi e alle unità veloci contemplate dalla presente direttiva devono essere rese accessibili a tutti i soggetti che abbiano interesse nella navigazione di tali navi e unità veloci attraverso una base di dati trasparente che sarà costituita dalla Commissione;

considerando che occorre assicurare che tutti gli Stati interessati al traffico da e verso porti comunitari osservino le medesime prescrizioni per quanto riguarda la sicurezza dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri e le inchieste sui sinistri marittimi; che tali prescrizioni non sono in conflitto con quelle dell'UNCLOS; che gli Stati membri devono comunicare ai paesi terzi interessati alla navigazione dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri soggetti alla presente direttiva le prescrizioni imposte dalla legislazione comunitaria alle imprese di navigazione che prestano servizi di linea da e verso porti comunitari;

⁽²⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

considerando che è necessario istituire un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assista la Commissione nell'applicazione della presente direttiva; che tale funzione può essere assunta dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti⁽⁴⁾;

considerando che il comitato potrà adeguare le disposizioni della direttiva al fine di tener conto dei futuri emendamenti della Convenzione SOLAS entrati in vigore e di assicurare l'attuazione uniforme delle modificazioni di talune risoluzioni dell'IMO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni atte a garantire la sicurezza dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da e verso porti situati negli Stati membri della Comunità e attribuire agli Stati membri il diritto di condurre, partecipare o collaborare alle inchieste sui sinistri marittimi avvenuti nell'ambito di tali servizi.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti della presente direttiva si intende per:

- a) «traghetto ro-ro», una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri;
- b) «unità veloce da passeggeri», un'unità veloce come definita alla regola 1 del capitolo X delle Convenzioni SOLAS del 1974, nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva, che trasporti più di dodici passeggeri;
- c) «Convenzione SOLAS del 1974», la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare e i relativi protocolli ed emendamenti, nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva;

- d) «codice per le unità veloci (HSC Code)», il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (*International Code for Safety of High Speed Craft*) adottato dal *Maritime Safety Committee* dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, così come emendato alla data di adozione della presente direttiva;
- e) «servizio di linea», una serie di traversate effettuate da un traghetto ro-ro o da un'unità veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra i medesimi porti:
 - 1) in base ad un orario pubblicato, oppure
 - 2) con traversate tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- f) «tratto di mare», un zona di mare così come definita all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 98/.../CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
- g) «certificati», con riferimento ai traghetti ro-ro, un certificato di sicurezza per navi da passeggeri emesso a norma delle disposizioni della Convenzione SOLAS del 1974 oppure a norma della direttiva 98/.../CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri; con riferimento alle unità veloci da passeggeri, un certificato di sicurezza e una licenza di esercizio per unità veloci da passeggeri emessi ai sensi del codice per le unità veloci (*HSC Code*); sono parte integrante dei certificati l'elenco delle dotazioni e i certificati di esenzione pertinenti, ove applicabili;
- h) «certificato di esenzione», qualsiasi certificato emesso a norma della regola I A/12, lettera a), punto vi) delle Convenzioni SOLAS del 1974;
- i) «amministrazione dello Stato di bandiera», le autorità competenti dello Stato membro la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unità veloce è autorizzata a batte-
- j) «Stato ospite», lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;
- k) «viaggio internazionale», un viaggio dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato, o viceversa;
- l) «viaggio nazionale», un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di uno Stato membro;
- m) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
- n) «impresa di navigazione», un'impresa che eserciti uno o più traghetti ro-ro per i quali è stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'articolo 5,

⁽⁴⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio o un'impresa che eserciti unità veloci da passeggeri alla quale è stato rilasciato un documento di conformità ai sensi della regola IX/4 della Convenzione SOLAS del 1974, così come emendata alla data di adozione della presente direttiva;

- o) «codice delle inchieste sui sinistri marittimi», il «*Code for investigation of marine casualties*» adottato dall'assemblea dell'IMO con la risoluzione A.849(20) del 27 novembre 1997;
- p) «visita specifica», una visita eseguita dallo Stato ospite ai sensi dell'articolo 7;
- q) «ispettore qualificato», un pubblico funzionario o un'altra persona abilitata dalla competente autorità di uno Stato membro a eseguire le visite e i controlli preliminari al rilascio di certificati ed avente i requisiti di qualificazione e di indipendenza indicati nell'allegato VI;
- r) «carezza», una situazione accertata di inosservanza delle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera che battono, qualora siano adibiti a viaggi internazionali o nazionali in tratti di mare di classe A.

2. Se è possibile in pratica, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la presente direttiva ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che navigano in tratti di mare diversi da quelli menzionati al paragrafo 1. In tal caso, le norme pertinenti si applicano a tutti i traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri soggette alle medesime condizioni di esercizio senza discriminazioni in base alla bandiera, alla nazionalità o al luogo in cui ha sede l'impresa di navigazione.

Articolo 4

Applicazione

1. Ogni Stato ospite provvede affinché tutte le imprese di navigazione che esercitino o intendano esercitare traghetti ro-ro o unità veloci da passeggeri si conformino alle disposizioni dell'articolo 6 e che le navi e unità veloci da esse gestite soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, quali condizioni per poter adibire i traghetti ro-ro o le unità veloci da passeggeri a servizi di linea da o verso uno o più porti situati sul suo territorio.

2. Lo Stato ospite che, in sede di verifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, abbia accertato l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 deve darne conferma per iscritto all'impresa di navigazione e non può vietare alla stessa di adibire la nave o l'unità veloce al servizio di linea considerato, per motivi fondati sulla presente direttiva.

3. Gli Stati ospiti vietano alle imprese di navigazione di adibire un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri ad un servizio di linea da o verso uno o più porti situati sul loro territorio qualora:

- non siano osservate le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6, oppure
- non siano stati consultati dallo Stato di bandiera circa l'ammissibilità delle esenzioni concesse, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, oppure
- non siano eliminate le carenze constatate nell'ambito di una visita specifica ai sensi dell'articolo 7 in maniera giudicata soddisfacente dallo Stato ospite conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, oppure
- sussista uno dei motivi indicati nell'allegato II.

4. Quando uno Stato ospite decide di vietare ad un'impresa l'esercizio di una determinata nave o unità veloce ai sensi del paragrafo 3, esso emette un provvedimento motivato che comunica all'impresa informandola del suo diritto di impugnare il provvedimento stesso. L'impugnazione non comporta la sospensione automatica del provvedimento.

5. Gli Stati ospiti interessati allo stesso servizio di linea collaborano nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 5

Prescrizioni cui devono conformarsi i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri

1. I traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri devono:

- a) essere muniti di certificati validi, rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto che operi per conto di quest'ultima;
- b) aver superato i controlli che condizionano il rilascio di certificati in conformità delle procedure e degli orientamenti applicabili allegati alla risoluzione A.746(18) dell'assemblea dell'IMO intitolata «*Survey Guidelines under the harmonised system of survey and certification*» (orientamenti per le visite eseguite in base al sistema armonizzato di vigilanza e certificazione), nella versione in vigore alla data di adozione della presente direttiva, oppure secondo procedure tese allo stesso scopo.

2. I traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri devono:

- a) essere conformi alle norme per la classificazione emesse o applicate da un organismo riconosciuto o a norme equivalenti riconosciute dall'amministrazione dello Stato di bandiera per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione dello scafo, in macchinari, l'impianto elettrico e le apparecchiature di controllo;
- b) essere dotate di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (VDR) destinato a fornire informazioni utili ai fini dell'inchiesta in caso di sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche contenute nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto ai collaudi di cui alla norma CEI n. 61996. Tuttavia, i VDR destinati ad essere installati su traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri costruiti anteriormente all'adozione della presente direttiva, possono essere esentati dall'obbligo di conformità ad alcuni requisiti. Tali deroghe e le condizioni a cui esse sono subordinate saranno stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

3. I traghetti ro-ro devono soddisfare i requisiti specifici di stabilità adottati a livello regionale e notificati alla Commissione a norma della direttiva 83/189/CEE del Consiglio e le interpretazioni comuni che saranno eventualmente adottate con la procedura di cui all'articolo 12, qualora navighino in regioni soggette a tali regimi regionali.

Articolo 6

Obblighi delle imprese di navigazione

1. Le imprese di navigazione adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle prescrizioni specifiche contenute nell'allegato I della presente direttiva e forniscono prova allo Stato ospite interessato al servizio di linea della conformità alle disposizioni del presente paragrafo e dell'articolo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 5.
2. Nell'eventualità di un sinistro marittimo così come definito dal codice delle inchieste sui sinistri marittimi, le imprese di navigazione non possono ostacolare lo svolgimento dell'inchiesta, ovvero la partecipazione o la collaborazione alla stessa, da parte dello Stato ospite ovvero di un altro Stato membro che vi abbia interesse, né possono rifiutarsi di fornire a tali Stati le informazioni ricavate dal VDR del traghetto o dell'unità veloce coinvolti nel sinistro.
3. Le imprese di navigazione devono informare gli Stati ospiti che, per quanto riguarda le navi o le unità veloci battenti la bandiera di uno Stato diverso da uno Stato membro, l'amministrazione dello Stato di bandiera considerato ha accettato l'impegno dell'impresa di navigazione a conformarsi alle prescrizioni imposte dagli Stati ospiti quali condizioni per l'esercizio di un servizio di linea da o verso uno o più porti situati sul loro territorio.

Articolo 7

Verifica della documentazione comprovante la conformità

1. Ogni Stato ospite verifica la validità della documentazione fornita a norma degli articoli 5 e 6, paragrafo 1, e sottopone il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri a una visita specifica iniziale secondo le modalità indicate nell'allegato III al fine di accertarne la conformità alle condizioni per l'esercizio di un servizio di linea da o verso uno o più porti situati sul suo territorio.
2. La verifica della validità della documentazione comprovante la conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6, paragrafo 1 e la visita specifica iniziale menzionata al paragrafo 1 devono essere eseguite prima che il traghetto ro-ro o l'unità veloce sia adibita ad un servizio di linea, oppure entro dodici mesi dalla data indicata all'articolo 15, paragrafo 1, nel caso in cui a tale data la nave o l'unità veloce sia già adibita ad un servizio di linea da o verso porti degli Stati membri.

Qualora un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri, già adibito ad un servizio di linea per il quale l'impresa di navigazione abbia ottenuto conferma dallo Stato ospite interessato della sussistenza dei prescritti requisiti di conformità, debba essere adibito ad un altro servizio di linea che interessi un altro Stato ospite, quest'ultimo tiene debito conto delle conferme già emesse per la nave o l'unità veloce considerata. Se quest'ultimo Stato ospite è soddisfatto delle conferme precedenti e le condizioni per l'esercizio dei servizi di linea considerati sono le stesse, tale Stato può dispensare la nave o l'unità veloce dalla visita specifica iniziale prima che essa sia adibita al nuovo servizio di linea.

3. Gli Stati ospiti inoltre sottopongono i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri a una visita specifica iniziale in conformità degli orientamenti per le visite specifiche iniziali stabiliti dall'allegato III, ogni volta che essi subiscano riparazioni, modificazioni o innovazioni importanti oppure qualora sia intervenuto un cambiamento di gestione o di bandiera, o un passaggio di classe.
4. Oltre alle visite iniziali, devono essere eseguite due visite specifiche occasionali in conformità degli orientamenti stabiliti dall'allegato III durante il periodo di validità dei certificati. Almeno una delle visite occasionali deve essere eseguita nel corso di una traversata di linea effettuata dal traghetto ro-ro o dall'unità veloce da passeggeri.
5. I traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri che hanno superato con esito positivo le visite specifiche eseguite dallo Stato ospite o dagli Stati ospiti interessati devono essere esentati da tale Stato ospite o Stati ospiti dalle visite estese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 95/21/CE e dalle visite estese in ragione della loro appartenenza alla categoria delle navi da pas-

seggeri di cui all'allegato V, punto 3, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 95/21/CE.

Articolo 8

Procedure per le visite specifiche

1. Le amministrazioni di due o più Stati ospiti interessati alla visita specifica di una stessa nave o unità veloce collaborano tra loro. Le visite specifiche devono essere eseguite da un gruppo di ispettori qualificati dello Stato ospite o degli Stati ospiti interessati. In caso di visita specifica iniziale, il gruppo deve comprendere anche un ispettore di un organismo riconosciuto. Il gruppo di ispettori accerta, in base al suo giudizio tecnico, che il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri soddisfi i requisiti degli articoli 5 e 6, paragrafo 1, tenendo conto degli orientamenti di cui all'allegato V. Il gruppo comunica le carenze rilevate alle amministrazioni degli Stati ospiti.

2. Su richiesta dell'impresa di navigazione, gli Stati ospiti invitano l'amministrazione dello Stato bandiera, quando questo non è uno Stato ospite, a inviare un proprio rappresentante ad assistere alle visite specifiche previste dalla presente direttiva.

3. Nella programmazione di una visita iniziale, gli Stati ospiti tengono debito conto dei piani operativi e di manutenzione della nave o dell'unità veloce.

4. Le risultanze delle visite specifiche sono riportate in una relazione il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 12.

5. In caso di persistente disaccordo tra Stati ospiti circa la conformità alle prescrizioni degli articoli 5 e 6, paragrafo 1, l'amministrazione di ogni Stato ospite interessato alla visita iniziale, notifica immediatamente alla Commissione i motivi di tale disaccordo.

Entro un mese la Commissione, salvo il caso in cui le venga comunicato che gli Stati membri in questione hanno raggiunto un accordo, avvia la procedura per l'assunzione di una decisione ai sensi dell'articolo 12.

6. Qualora si rilevino carenze, gli Stati ospiti impongono all'impresa di navigazione di adottare le misure necessarie per eliminarle immediatamente o entro un congruo termine appositamente fissato, se da esse non deriva immediato pericolo per la sicurezza della nave o dell'unità veloce, dell'equipaggio o dei passeggeri. Dopo l'eliminazione delle carenze lo Stato ospite interessato verifica che esse siano state eliminate in maniera soddisfacente e, in caso contrario, vieta la navigazione del tra-

ghetto ro-ro o dell'unità veloce ai sensi all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 9

Inchieste relative ai sinistri

1. Ogni Stato membro emette le disposizioni che secondo il proprio ordinamento giuridico gli consentano o consentano a qualsiasi altro Stato membro che vi abbia interesse di condurre, partecipare o collaborare alle inchieste sui sinistri marittimi occorsi ai traghetti ro-ro o alle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da e verso porti situati sul suo territorio, in relazione ai quali sia chiamato a esercitare i compiti di cui alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri, che conducono, cooperano o partecipano a tali inchieste, provvedono affinché esse si concludano nella maniera più efficiente e nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle disposizioni del codice delle inchieste sui sinistri marittimi.

3. Le relazioni redatte in esito alle inchieste sono rese pubbliche e notificate alla Commissione.

Articolo 10

Misure di accompagnamento

1. Gli Stati membri che rilasciano o riconoscono un certificato di esenzione collaborano con lo Stato ospite o con l'amministrazione dello Stato di bandiera interessati per risolvere qualsiasi disaccordo circa l'ammissibilità delle esenzioni prima che sia eseguita la visita specifica iniziale.

2. Gli Stati membri istituiscono gli opportuni sistemi di assistenza alla navigazione da terra e gli altri sistemi d'informazione idonei a fornire assistenza ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri in modo che il servizio di linea o la parte di servizio di linea soggetta alla loro potestà sia effettuata in condizioni di sicurezza.

3. Ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da e verso porti situati negli Stati membri deve essere assegnato un numero di individuazione conformemente al sistema di individuazione delle navi adottato con la risoluzione A.600(15) dell'IMO.

4. Ogni Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione i dati aggiornati indicati nell'allegato IV riguardanti i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da o verso porti situati sul suo territorio. Se due o più Stati ospiti sono interessati al medesimo servizio di linea, i dati possono essere trasmessi da uno solo degli Stati ospiti.

5. Gli Stati membri istituiscono e mantengono, in conformità dell'ordinamento nazionale, procedure idonee a consentire:

- la rapida esecuzione della verifica della documentazione comprovante la conformità e l'organizzazione della visita specifica iniziale menzionata all'articolo 7;
- l'imposizione del divieto alle imprese di navigazione di adibire i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri a servizi di linea da o verso uno o più porti situati sul loro territorio a norma dell'articolo 4, paragrafo 3;
- l'esercizio del diritto di impugnazione spettante alle imprese di navigazione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 4.

6. Gli Stati membri assicurano che le imprese di navigazione che esercitano traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da o verso porti situati sul loro territorio siano in grado di mantenere e attuare un sistema integrato di pianificazione per i casi di emergenza a bordo. A tal fine gli Stati membri utilizzano la disciplina contenuta nella risoluzione A.852(20) dell'assemblea dell'IMO, intitolata «*Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning*» (orientamenti per la strutturazione di un sistema integrato di emergenza). Quando due o più Stati membri sono interessati, in quanto Stati ospiti, al medesimo servizio di linea, essi stabiliscono di comune accordo un piano per le varie rotte.

7. Gli Stati membri si adoperano per collaborare pienamente, nella loro funzione di Stati ospiti, con l'amministrazione dello Stato di bandiera preliminarmente al rilascio di una licenza di esercizio per unità veloci da passeggeri ai sensi del paragrafo 1.9.3 del codice per le unità veloci. Essi provvedono affinché siano imposte e mantenute in vigore tutte le restrizioni all'esercizio della navigazione richieste dalla situazione locale per tutelare la fauna, le risorse naturali e le attività costiere e adottano i provvedimenti necessari per garantire l'effettiva applicazione di tali restrizioni.

Articolo 11

Misure di sostegno

1. La Commissione istituisce e gestisce una base di dati contenente tutti i dati forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 4. Tutte le amministrazioni degli Stati di bandiera e degli Stati ospiti interessati hanno accesso a tali dati. Le imprese che esercitano traghetti ro-ro o unità veloci da passeggeri contemplate dalla presente direttiva e chiunque altro abbia interesse nell'esercizio dei traghetti ro-ro o delle unità veloci da passeggeri potranno accedere a tali dati alle condizioni che saranno stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 12.

2. Gli Stati membri informano i paesi terzi che hanno funzioni di Stato di bandiera, o funzioni simili a quelle di Stato ospite relativamente a traghetti ro-ro o unità veloci da passeggeri soggette alla presente direttiva e operanti tra un porto di uno Stato membro e un porto di uno Stato terzo, delle prescrizioni imposte dalla presente direttiva alle imprese di navigazione che esercitano servizi di linea da o verso un porto della Comunità.

Articolo 12

Comitato di regolamentazione

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE. Il comitato opera secondo la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3 del citato articolo 12.

Articolo 13

Procedura di modifica

La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura prevista all'articolo 12 al fine di adeguare gli allegati in funzione delle modificazioni delle convenzioni e degli atti legislativi comunitari pertinenti menzionati nella presente direttiva, dell'entrata in vigore di nuove normative comunitarie e di ogni risoluzione dell'IMO che sarà ritenuta importante ai fini dell'istituzione o del miglioramento del regime stabilito dalla presente direttiva.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2000 e ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), si applicano allo scadere del trentesimo mese successivo alla

pubblicazione della norma CEI n. 61996 (oppure entro il 1° gennaio 2002, se quest'ultima data sarà posteriore alla prima).

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri e la Commissione sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE DI NAVIGAZIONE

(menzionate all'articolo 6, paragrafo 1)

Le imprese provvedono affinché a bordo dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri da loro gestiti:

- siano fornite al comandante adeguate informazioni circa i sistemi di assistenza alla navigazione da terra e gli altri sistemi di informazione disponibili che possono essere utili ai fini di una sicura conduzione prima della partenza della nave o dell'unità veloce e il comandante partecipi ai sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione istituiti dagli Stati membri;
- siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 della circolare MSC Cir. 699 intitolata «*Revised Guidelines for Passenger Safety Instructions*» (orientamenti riveduti per le istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri);
- sia affissa in luogo visibile una tabella che indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga almeno i seguenti elementi:
 - a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
 - b) l'orario di lavoro massimo consentito e il periodo minimo di riposo previsto;
- non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi decisione che egli reputi necessaria secondo il suo giudizio professionale ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di maltempo e di mare agitato;
- il comandante tenga un registro delle attività di navigazione e dei sinistri che incidono sulla sicurezza della navigazione;
- qualsiasi danno o deformazione dei portelloni a fasciame e delle adiacenti lamiere dello scafo che possa compromettere l'integrità del traghetto o dell'unità veloce e qualsiasi avaria dei sistemi di chiusura di tali portelloni sia immediatamente riportata all'amministrazione dello Stato di bandiera e a quella dello Stato ospite e tempestivamente riparata in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;
- sia messo a disposizione prima della partenza del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri un piano di vaggio aggiornato. Nell'elaborazione del piano di viaggio si deve tener conto delle indicazioni contenute nella risoluzione MSC . . . (70) intitolata «*Guidelines on voyage planning*» (orientamenti per la pianificazione del viaggio);
- siano comunicate alle persone anziane o disabili che si trovano a bordo informazioni generali sui servizi e sull'assistenza a loro disposizione, nella forma più adatta per le persone ipovedenti.

ALLEGATO II

**MOTIVI AGGIUNTIVI CHE GIUSTIFICANO L'IMPOSIZIONE DEL DIVIETO ALLE IMPRESE
DI NAVIGAZIONE DI ESERCITARE UN TRAGHETTO RO-RO O UN'UNITÀ VELOCE
DA PASSEGGERI**

(menzionati all'articolo 4, paragrafo 3)

Accertato inadempimento degli obblighi derivanti dai seguenti atti legislativi:

- direttiva 93/75/CEE del Consiglio e successive modificazioni, oppure
- direttiva 94/58/CE del Consiglio e successive modificazioni, oppure
- regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio e successive modificazioni.

ALLEGATO III

ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE VISITE SPECIFICHE

(menzionati all'articolo 7)

1. La visita specifica iniziale è volta ad accertare l'adempimento degli obblighi di legge, in particolare per quanto riguarda il carico, la stabilità, la protezione contro gli incendi, il numero massimo di passeggeri, i dispositivi di salvataggio e il trasporto di merci pericolose e a tal fine deve includere come minimo il controllo dei seguenti elementi, in quanto applicabili:
 - l'avviamento del generatore di emergenza;
 - l'ispezione del sistema d'illuminazione di emergenza;
 - l'ispezione della fonte di emergenza di alimentazione di energia per gli impianti radio;
 - la prova dell'impianto di altoparlanti;
 - un'esercitazione anticendio che includa la dimostrazione della capacità di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
 - il funzionamento della pompa anticendio di emergenza con due tubolature collegate all'unità principale in funzione;
 - la prova dei dispositivi di emergenza di intercettazione a distanza delle pompe per l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e ausiliari e dei dispositivi di arresto a distanza dei ventilatori;
 - la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della chiusura delle saracinesche tagliafuoco;
 - la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione di incendi;
 - la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
 - il funzionamento delle pompe di sentina;
 - la chiusura delle porte stagne situate nelle paratie mediante i dispositivi di comando locale e a distanza;
 - un'esercitazione che dimostri familiarità da parte dei membri dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
 - la messa a mare di almeno un battello di emergenza e un'imbarcazione di salvataggio, la prova dei loro organi di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di salvataggio inclusa a loro messa in posizione a bordo;
 - il controllo dell'inventario di tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza;
 - la prova dei mezzi di governo principali e dei mezzi di governo ausiliari della nave o dell'unità veloce.

La visita specifica iniziale comprende l'accertamento della conformità della costruzione e dello stato di manutenzione dello scafo, dei macchinari e degli impianti elettrici e di controllo alle norme per la classificazione emesse o applicate da organismi riconosciuti. In ogni visita specifica successiva è accertata la persistenza di tale conformità.

2. Le visite specifiche comprendono, ove sia necessario, le prove menzionate al punto 1 e includono la verifica del previsto sistema di manutenzione a bordo previsto.

Le visite specifiche vertono sul controllo della dimestichezza dei membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza, la manutenzione, la composizione dell'equipaggio, le modalità di lavoro, la sicurezza dei passeggeri, il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni relativi ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in particolare per quanto riguarda:

- la gestione della folla;
- la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;
- la sicurezza, per il personale demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e disabili, in caso di emergenza;
- la gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano.

La visita specifica comprende una valutazione della fatica e la verifica che i turni di lavoro non siano tali da sovraccaricare il personale, in particolare quello addetto ai servizi di guardia. A tal fine, vanno controllati gli orari dei turni di guardia che devono essere coperti per verificare che siano rispettati i tempi minimi di riposo.

3. All'atto del controllo dei certificati attestanti le competenze dei membri dell'equipaggio, i certificati rilasciati da Stati terzi sono riconosciuti solo se conformi all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 94/58/CE del Consiglio e successive modificazioni, sempreché tali Stati figurino nella lista bianca dell'IMO.
4. L'allegato V contiene una serie di orientamenti per l'esecuzione delle visite specifiche da parte di ispettori qualificati.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE ALLA COMMISSIONE

(menzionate all'articolo 10, paragrafo 4)

Nome della nave

Bandiera

Proprietario

Impresa di navigazione

Numero di identificazione IMO

Sigle, marchi e notazioni di classificazione e numero di iscrizione nel registro navale dell'istituto di classificazione

Informazioni sui certificati prescritti da leggi e regolamenti (date, validità, esenzioni)

Relazioni sulle visite eseguite dallo Stato di bandiera e dagli istituti di classificazione

Relazioni sulle visite specifiche

Qualifiche dell'equipaggio

Limiti dell'abilitazione alla navigazione

Relazione sulle carenze rilevate e sui fermi disposti ai sensi della direttiva 95/21/CE del Consiglio

ALLEGATO V

ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE VISITE SPECIFICHE DA PARTE DEGLI
ISPETTORI QUALIFICATI

(menzionati all'articolo 8, paragrafo 1)

1. Informazioni relative ai passeggeri

Verificare i mezzi utilizzati per assicurare che non sia superato il numero massimo di passeggeri che la nave è abilitata a trasportare; la conformità alla normativa e l'efficienza del sistema di registrazione delle informazioni sui passeggeri; il modo in cui le informazioni sul numero totale dei passeggeri sono trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel numero totale di passeggeri del viaggio di ritorno i passeggeri che effettuano una traversata di andata e ritorno senza scendere a terra.

2. Informazioni relative al carico e alla stabilità

Verificare che siano installati e adibiti misuratori di immersione affidabili; che siano adottate misure atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e che la linea di galleggiamento di compartimentazione non sia sommersa; che sia correttamente effettuata la valutazione del carico e della stabilità; che nei casi previsti dalla legge siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai fini della valutazione del carico e della stabilità; che i piani di controllo delle avarie siano tenuti affissi e che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni sul controllo delle avarie.

3. Sicurezza della nave ai fini della navigazione

Verificare la procedura di controllo dell'adempimento di tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima della partenza, che deve includere l'obbligo di riportare espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne e le porte stagne alle intemperie; verificare che tutte le porte sul ponte destinato al trasporto degli autoveicoli siano chiuse prima della partenza della nave oppure che restino aperte solo il tempo strettamente necessario per consentire la chiusura della celata prodiera; verificare i dispositivi di chiusura dei portelli di prua, di poppa e laterali; verificare che siano installati indicatori luminosi e un sistema di telecamere che consenta di controllare lo stato delle porte dal ponte di comando. Qualunque difetto di funzionamento degli indicatori luminosi, in particolare degli interruttori delle porte, deve essere individuato ed annotato.

4. Avvertenze di sicurezza

Verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le istruzioni e indicazioni sulle procedure di emergenza siano comunicate nella forma e nella lingua, o nelle lingue, adatte; che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del viaggio e siano udibili in tutti i compartimenti riservati al pubblico, ivi compresi i ponti aperti ai quali i passeggeri hanno accesso.

5. Giornale di bordo

Esaminare il giornale di bordo per accertare che sia annotata la chiusura dei portelli di prua e di poppa e delle altre porte stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte stagne di compartimentazione, le prove dei mezzi di governo, ecc. Controllare anche che siano annotati i dati relativi all'immersione, al bordo libero e alla stabilità, nonché la lingua comune dell'equipaggio.

6. Mercì pericolose

Verifica che ogni carico di mercì pericolose o inquinanti sia trasportato in modo conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili e, in particolare, che sia prevista la compilazione di una dichiarazione concernente le mercì pericolose o inquinanti ed unitamente ad un contrassegno o ad un piano di stivaggio che indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di tali mercì sulle navi da passeggeri e che le mercì pericolose o inquinanti siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate, fissate e segregate.

Verificare che gli autoveicoli che trasportano mercì pericolose o inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e fissati; che, qualora siano trasportate mercì pericolose, una copia del relativo contrassegno o piano di stivaggio sia disponibile a terra; che il comandante conosca gli obblighi di segnalazione previsti dalla direttiva 93/75/CEE e successive modifiche, le istruzioni sulle procedure di emergenza da seguire e sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in caso di sinistro marittimo in cui siano coinvolte mercì pericolose o sostanze inquinanti; che l'impianto di ventilazione dei ponti destinati al trasporto dei veicoli sia costantemente in funzione, che la ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi e che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che l'impianto di ventilazione sul ponte per gli autoveicoli è funzionante.

7. Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci

Verificare il sistema con cui sono fissati gli autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio dei singoli veicoli); verificare che via siano punti di attacco sufficienti a disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsione di maltempo; l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei motocicli. Accertare che la nave sia dotata di un manuale per il fissaggio del carico.

8. Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli

Verificare che i locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati mediante telecamere in modo da rilevare eventuali spostamenti degli autoveicoli in caso di maltempo e l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Verificare che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano esposti segnali di divieto ai passeggeri di accedere ai ponti o rimanervi per gli autoveicoli mentre la nave è in navigazione.

9. Chiusura delle porte stagne

Verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle porte stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni operative della nave; che siano regolarmente effettuate le prove prescritte; che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando «locale»; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilità limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni sulla corretta manovra delle porte e che esso sia consapevole dei potenziali pericoli di una manovra errata.

10. Ronde antincendio

Verificare che sia mantenuto un servizio di ronda efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni inizio di incendio. Le ronde devono includere il controllo dei locali di categoria speciale in cui non siano installati impianti fissi di rilevamento e di segnalazione di incendi, tenendo conto del fatto che tali locali possono essere sorvegliati come indicato al paragrafo 8.

11a. Comunicazioni in caso di emergenza

Verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una situazione di emergenza, tenuto conto di uno o più dei seguenti fattori, secondo le circostanze:

- a) la lingua o le lingue più adatte in funzione delle nazionalità prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata rotta;
- b) la probabilità che la capacità di fornire istruzioni basilari in lingua inglese usando un vocabolario elementare possa servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza a prescindere dall'esistenza di una lingua comune tra i membri dell'equipaggio e i passeggeri;
- c) l'eventuale necessità di comunicare in altri modi durante un'emergenza (per esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, indicazione del posto dove si trovano le istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o dei percorsi di evacuazione quando la comunicazione verbale non è praticabile);
- d) il grado di completezza delle istruzioni di sicurezza previamente impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;
- e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle funzioni di assistenza ai passeggeri.

11b. Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio

Verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che assicuri l'efficienza del comportamento dell'equipaggio nelle situazioni di emergenza e che tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.

12. Dotazione di sicurezza

Verificare che i mezzi di salvataggio e le dotazioni antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa contro gli incendi siano tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano facilmente identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il carico di veicoli non ostacoli il funzionamento delle dotazioni antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza, delle valvole di scarico a mare di ombrinale, ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.

13. Strumenti nautici e installazioni radio

Verificare che siano funzionanti gli strumenti nautici e le installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRB.

14. Illuminazione di emergenza supplementare

Verificare che sia installato un impianto fisso di illuminazione di emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge e che le avarie di tale impianto siano registrate.

15. Mezzi di sfuggita

Verificare che i mezzi di sfuggita siano contrassegnati e illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore principale che da quello di emergenza, in conformità delle norme applicabili; che siano prese misure per mantenere sgombri dagli autoveicoli i percorsi e i mezzi di sfuggita situati sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare quelle dai negozi *duty-free*, che siano state trovate ostruite da merci in eccesso, siano tenute sgombre.

16. Manuale operativo

Accertare che il comandante e tutti gli ufficiali superiori dispongano di una copia del manuale operativo e che siano disponibili altre copie per tutti i membri dell'equipaggio. Accertare che siano elencati tutti i controlli da effettuare prima della partenza e prima di altre operazioni.

17. Pulizia dei locali macchine

Verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali macchine secondo le procedure di manutenzione.

18. Eliminazione dei rifiuti

Verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti sono soddisfacenti.

19. Piano di manutenzione

Tutte le imprese di navigazione devono avere un sistema permanente di manutenzione con un piano di manutenzione specifico per ogni elemento connesso alla sicurezza, incluse i portelli di poppa e di prua e le aperture laterali, i relativi sistemi di chiusura, che comprenda anche la manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni di sicurezza. I piani devono prevedere il controllo periodico di tutti gli elementi, in modo da mantenere i livelli di sicurezza più elevati. Devono essere previste procedure per la registrazione delle avarie e della conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse entro un dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di chiusura dei portelli di prua esterni ed interni deve includere gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutte le bocchette di scarico nello spazio tra la celata prodiera e il portello interno e, in particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.

20. Controlli da effettuare nel corso di un viaggio

Nel corso di un viaggio verificare che la nave non sia sovraffollata, che vi sia disponibilità di posti a sedere e che i passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano ingombrati da passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli. Verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima della partenza della nave e che i passeggeri non possano più accedervi fino al momento immediatamente precedente l'attracco.

ALLEGATO VI

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E INDIPENDENZA DEGLI ISPETTORI QUALIFICATI

[menzionati all'articolo 2, lettera q)]

1. Gli ispettori qualificati devono essere abilitati ad eseguire le visite specifiche di cui all'articolo 7 dalle competenti autorità degli Stati membri.
 2. Gli ispettori qualificati devono:
 - aver prestato almeno un anno di servizio presso una competente autorità di uno Stato membro rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e certificazione in conformità della Convenzione SOLAS del 1974, e
 - essere in possesso di:
 - a) un certificato di qualifica professionale di comandante, che abiliti il titolare al comando di navi di 1 600 o più TSL (vedi regola II/2 STCW), oppure
 - b) un certificato di qualifica di primo ufficiale di macchina, che abiliti il titolare ad esercitare tali funzioni a bordo di una nave il cui apparato motore principale abbia una potenza pari o superiore a 3 000 KW (vedi regola III/2 STCW), oppure
 - c) aver superato in uno Stato membro l'esame di abilitazione alla qualifica di architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere in materie attinenti al settore marittimo ed aver lavorato, in tale funzione, per almeno cinque anni.

Gli ispettori qualificati menzionati alle lettere a) e b) devono aver prestato servizio a bordo per almeno cinque anni in qualità di ufficiali di coperta e ufficiali di macchina, rispettivamente.

Alternativamente, gli ispettori qualificati devono:

 - possedere un diploma universitario pertinente o un diploma di formazione equivalente, ottenuto in uno Stato membro, oppure
 - avere seguito corsi formazione ed ottenuto un diploma presso una scuola per ispettori addetti al controllo della sicurezza in uno Stato membro, e
 - aver prestato servizio per almeno due anni presso un'autorità competente di uno Stato membro, rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e certificazione in conformità della Convenzione SOLAS del 1974.
 3. Gli ispettori qualificati devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con la gente di mare nella lingua più comunemente utilizzata nella navigazione.
 4. Gli ispettori qualificati devono avere una conoscenza adeguata delle disposizioni della Convenzione SOLAS del 1974 e delle procedure previste dalla presente direttiva.
 5. Gli ispettori qualificati incaricati di eseguire le visite specifiche non devono avere interessi economici nell'impresa di navigazione interessata, né in altre imprese di navigazione che esercitino servizi di linea da e verso lo Stato ospite interessato, né nei traghetti ro-ro o nelle unità veloci da passeggeri sottoposte alle visite; gli ispettori qualificati non possono essere dipendenti, né possono eseguire lavori per conto di organismi internazionali che eseguono visite di classificazione o altre visite previste da leggi e regolamenti, o rilasciano certificati a tal fine.
-

DECISIONE n. .../... DEL COMITATO MISTO SEE
del ...
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 8/96 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 98/.../CE del Consiglio, del ... 1998, concernente le condizioni per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea nella Comunità⁽²⁾ deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto seguente è inserito dopo il punto 56.c [regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio]:

«56.d 395 L ... Direttiva 98/.../CE del Consiglio, del ..., concernente le condizioni per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea nella Comunità (GU L ... del ... 1998, pag. ...)».

Articolo 2

I testi della direttiva 98/.../CE in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state fatte al comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 102 del 25.4.1996, pag. 51.

⁽²⁾ GU L ... del ..., pag. ...

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/87
che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

(98/C 108/19)

COM(1998) 86 def. — 98/0053 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio⁽¹⁾ ha stabilito disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate; che l'imbottigliamento nella regione determinata di produzione di taluni vqprd è una delle misure adottate nelle regioni agricole che si sono adoperate per tutelare e migliorare la qualità dei loro prodotti; che le conoscenze enologiche e le tecniche necessarie alla salvaguardia di dette caratteristiche e della loro tipicità sono solitamente più diffuse nelle regioni di produzione di tali vini;

considerando che il trasporto alla rinfusa dei vqprd può alterare le caratteristiche distintive del vino; che il rischio di manipolazioni pericolose o fraudolente, che possono alterare le caratteristiche del vino, è maggiore quando interviene un numero elevato di operatori; che occorre pertanto prevedere la possibilità di stabilire un certo numero di limitazioni;

considerando che la concentrazione di tutte le operazioni relative al prodotto in una regione delimitata semplifica i controlli sull'autenticità e la tipicità dei vini e facilita l'elaborazione e la realizzazione di interventi volti a valorizzare la reputazione dei vqprd in questione;

considerando che sulla base dei suddetti elementi appare opportuno che la normativa comunitaria preveda la possibilità dell'imbottigliamento obbligatorio nella regione di produzione; che gli effetti di siffatta misura sull'intero settore impongono, a loro volta, di prevedere il rispetto di talune condizioni obiettive, in particolare che la misura sia giustificata dal punto di vista tecnico e sia frutto della volontà di tutti i produttori interessati;

considerando che si rendono necessarie misure transitorie per non interrompere bruscamente il flusso degli attuali scambi intracomunitari di vqprd,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 823/87, è aggiunto il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

1. Per i vqprd di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'imbottigliamento nella regione determinata di produzione se attestano che la misura è giustificata, cioè che per una o più categorie del vqprd l'imbottigliamento nella regione di produzione conferisce al vino originario di tale regione caratteristiche particolari tali da connotarlo, oppure se l'imbottigliamento nella regione di produzione è un elemento importante per la conservazione delle caratteristiche specifiche che il vqprd ha acquisito.

Gli Stati membri possono inoltre avvalersi della possibilità di cui al primo comma soltanto se:

- ove esista un'organizzazione intraprofessionale riconosciuta dalle autorità nazionali, essa decide, secondo i propri metodi di funzionamento, l'imbottigliamento obbligatorio del vqprd in oggetto nella regione determinata di produzione;
- in mancanza di un'organizzazione intraprofessionale riconosciuta, almeno il 90 % dei produttori di uve che hanno diritto ad utilizzare il nome della regione determinata in questione e che rappresentano almeno l'80 % della produzione del vqprd in oggetto optano per l'imbottigliamento del vqprd nella regione determinata di produzione.

2. Quando gli Stati membri rendono obbligatorio per una o più delle categorie in questione del vqprd l'imbottigliamento nella regione determinata di produzione, essi devono consentire, per un periodo transitorio di 5 anni, l'imbottigliamento dei vqprd in questione al di fuori della regione determinata per gli operatori che hanno imbottigliato i vqprd in oggetto al di fuori della regione in questione tre anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale periodo transitorio inizia a decorrere dalla data in cui diviene esecutivo l'obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione. Per tali vqprd imbottigliati al

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

di fuori della regione determinata, gli Stati membri possono prevedere misure interne di controllo a carattere supplementare.

3. Gli Stati membri trasmettono in tempo utile alla Commissione un fascicolo dettagliato riguardante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. L'obbligo di effettuare l'imbottigliamento nella regione di produzione può diventare esecutivo soltanto previa verifica da parte della Commissione del rispetto delle suindicate condizioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
